



*Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori*

2023/0085(COD)

14.11.2023

EMENDAMENTI 57 - 357

Progetto di relazione
Cyrus Engerer, Andrus Ansip
(PE753.670v01-00)

Attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)

Proposta di direttiva
(COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))

Emendamento 57
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Asserire di essere "verdi" e sostenibili è diventato un fattore di competitività e i prodotti di questo tipo registrano una crescita maggiore rispetto **agli altri**. Beni e servizi offerti e acquistati sul mercato interno che sono meno rispettosi dell'ambiente di quanto si sostiene che siano possono indurre in errore il consumatore e ostacolare la transizione verde e la riduzione degli impatti ambientali negativi. Il potenziale dei mercati verdi non trova piena realizzazione. Obblighi diversi imposti dalla legislazione nazionale o dalle iniziative private che disciplinano le asserzioni ambientali creano un onere per le imprese che effettuano scambi transfrontalieri, in quanto queste devono adempiere a prescrizioni diverse in ciascuno Stato membro. Ciò nuoce alla loro capacità di operare nel mercato interno e di trarne vantaggio. Al tempo stesso i partecipanti al mercato incontrano difficoltà nel valutare l'attendibilità delle asserzioni ambientali e prendere decisioni d'acquisto ottimali sul mercato interno. Con il proliferare dei marchi di certificazione e dei metodi di calcolo sul mercato, diventa difficile per consumatori, imprese, investitori e portatori di interessi capire se le asserzioni siano credibili.

Emendamento

(1) Asserire di essere "verdi" e sostenibili è diventato un fattore di competitività e i prodotti di questo tipo registrano una crescita maggiore rispetto **a quelli che non presentano asserzioni ambientali**. Beni e servizi offerti e acquistati sul mercato interno che sono meno rispettosi dell'ambiente di quanto si sostiene che siano possono indurre in errore il consumatore e ostacolare la transizione verde, **anche di interi settori**, e la riduzione degli impatti ambientali negativi. **Il danno anticoncorrenziale e il danno ambientale possono allinearsi nella creazione di cartelli di greenwashing, attraverso i quali le imprese possono imporre collettivamente oneri eccessivi ai consumatori con la scusa della protezione dell'ambiente, oppure unirsi per attenuare o eliminare la concorrenza su un parametro di differenziazione dei prodotti, ossia quello della qualità sostenibile^{1 bis}**. Il potenziale dei mercati verdi non trova piena realizzazione. Obblighi diversi imposti dalla legislazione nazionale o dalle iniziative private che disciplinano le asserzioni ambientali creano un onere per le imprese che effettuano scambi transfrontalieri, in quanto queste devono adempiere a prescrizioni diverse in ciascuno Stato membro. Ciò nuoce alla loro capacità di operare nel mercato interno e di trarne vantaggio. Al tempo stesso i partecipanti al mercato incontrano difficoltà nel valutare l'attendibilità delle asserzioni ambientali e prendere decisioni d'acquisto ottimali sul mercato interno. Con il proliferare dei marchi di certificazione e dei metodi di calcolo sul mercato, **e delle domande relative alla trasparenza dell'origine, al processo di**

produzione e al ciclo di vita di un prodotto, diventa difficile per consumatori, imprese, investitori e portatori di interessi capire se le asserzioni siano credibili.

1 bis OCSE 2021 Documento informativo del segretariato: considerazioni ambientali nell'applicazione delle norme in materia di concorrenza.

Or. en

Emendamento 58
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Asserire di essere "verdi" e sostenibili è diventato un fattore di competitività e i prodotti di questo tipo registrano una crescita maggiore rispetto agli altri. Beni e servizi offerti e acquistati sul mercato interno che sono meno rispettosi dell'ambiente di quanto si sostiene che siano possono indurre in errore il consumatore e ostacolare la transizione verde e la riduzione degli impatti ambientali negativi. Il potenziale dei mercati verdi non trova piena realizzazione. Obblighi diversi imposti dalla legislazione nazionale o dalle iniziative private che disciplinano le asserzioni ambientali creano un onere per le imprese che effettuano scambi transfrontalieri, in quanto queste devono adempiere a prescrizioni diverse in ciascuno Stato membro. Ciò nuoce alla loro capacità di operare nel mercato interno e di trarne vantaggio. Al tempo stesso i partecipanti al mercato incontrano difficoltà nel valutare l'attendibilità delle asserzioni ambientali e prendere decisioni d'acquisto ottimali sul mercato interno.

Emendamento

(1) Asserire di essere "verdi" e sostenibili è diventato un fattore di competitività e i prodotti di questo tipo registrano una crescita maggiore rispetto agli altri ***con la crescita dell'interesse dei consumatori, in particolare delle giovani generazioni***. Beni e servizi offerti e acquistati sul mercato interno che sono meno rispettosi dell'ambiente di quanto si sostiene che siano possono indurre in errore il consumatore e ostacolare la transizione verde e la riduzione degli impatti ambientali negativi. Il potenziale dei mercati verdi non trova piena realizzazione. Obblighi diversi imposti dalla legislazione nazionale o dalle iniziative private che disciplinano le asserzioni ambientali creano un onere per le imprese che effettuano scambi transfrontalieri, in quanto queste devono adempiere a prescrizioni diverse in ciascuno Stato membro. Ciò nuoce alla loro capacità di operare nel mercato interno e di trarne vantaggio. Al tempo stesso i partecipanti al mercato incontrano difficoltà nel valutare l'attendibilità delle

Con il proliferare dei marchi di certificazione e dei metodi di calcolo sul mercato, diventa difficile per consumatori, imprese, investitori e portatori di interessi capire se le asserzioni siano credibili.

asserzioni ambientali e prendere decisioni d'acquisto ottimali sul mercato interno. Con il proliferare dei marchi di certificazione e dei metodi di calcolo sul mercato, diventa difficile per consumatori, imprese, investitori e portatori di interessi capire se le asserzioni siano credibili.

Or. cs

Emendamento 59

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Norme dettagliate dell'Unione sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, applicabili alle imprese attive sul mercato dell'Unione nella comunicazione con i consumatori, contribuiranno alla transizione verde verso un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell'Unione consentendo ai consumatori di prendere decisioni d'acquisto ponderate, oltre a contribuire alla parità di condizioni per gli operatori del mercato.

Emendamento

(5) Norme dettagliate dell'Unione sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, applicabili alle imprese attive sul mercato dell'Unione nella comunicazione con i consumatori, contribuiranno alla transizione verde verso un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell'Unione, ***che rispetti i limiti del pianeta***, consentendo ai consumatori di prendere decisioni d'acquisto ponderate, oltre a contribuire alla parità di condizioni per gli operatori del mercato ***e a promuovere nel contempo i consumi sostenibili***.

Or. en

Emendamento 60

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Un quadro normativo per le

Emendamento

(6) Un quadro normativo per le

asserzioni ambientali è una delle azioni proposte dalla Commissione per dare attuazione al Green Deal europeo⁶⁹, il quale riconosce che informazioni attendibili, comparabili e verificabili svolgono un ruolo importante per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili, riducendo il rischio di un marketing ambientale fuorviante (il cosiddetto "greenwashing" o ecologismo di facciata), e prevede l'impegno a intensificare gli sforzi regolamentari e non regolamentari per contrastare le false dichiarazioni di ecocompatibilità. Insieme agli altri quadri normativi applicabili dell'Unione, ivi compresa la proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde⁷⁰, che modifica la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹ e che la presente proposta vuole integrare, tale quadro definisce un regime chiaro per le asserzioni ambientali, compresi i marchi ambientali.

⁶⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

⁷⁰ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (COM(2022) 143 final).

⁷¹ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il

asserzioni ambientali è una delle azioni proposte dalla Commissione per dare attuazione al Green Deal europeo⁶⁹, il quale riconosce che informazioni attendibili, comparabili e verificabili svolgono un ruolo importante per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili, riducendo il rischio di un marketing ambientale fuorviante (il cosiddetto "greenwashing" o ecologismo di facciata), e prevede l'impegno a intensificare gli sforzi regolamentari e non regolamentari per contrastare le false dichiarazioni di ecocompatibilità. Insieme agli altri quadri normativi applicabili dell'Unione, ivi compresa la proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde⁷⁰, che modifica la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹ e che la presente proposta vuole integrare *in qualità di lex specialis*, tale quadro definisce un regime chiaro per le asserzioni ambientali, compresi i marchi ambientali.

⁶⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

⁷⁰ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (COM(2022) 143 final).

⁷¹ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il

regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

Or. en

Emendamento 61
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La presente direttiva fa parte di una serie di iniziative collegate tra loro, destinate a istituire un quadro strategico solido e coerente in cui prodotti e modelli imprenditoriali ecosostenibili costituiranno la norma anziché l'eccezione e **a** trasformare i modelli di consumo in modo da evitare già a monte la produzione di rifiuti. La direttiva è integrata tra l'altro da interventi, attraverso la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili⁷², riguardanti la progettazione circolare dei prodotti, la promozione di nuovi modelli imprenditoriali e la definizione di requisiti minimi tesi a evitare che sul mercato dell'UE siano immessi prodotti dannosi per l'ambiente.

⁷² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (COM(2022) 132 final).

Emendamento

(7) La presente direttiva fa parte di una serie di iniziative collegate tra loro, destinate a istituire un quadro strategico solido e coerente in cui prodotti e modelli imprenditoriali ecosostenibili costituiranno la norma anziché l'eccezione e, **d'altro canto, verrà garantito che una norma che non differisce realmente da una prassi comune non possa essere comunicata ai clienti in qualità di prodotto sostenibile, ostacolando in tal modo i progressi verso una vera sostenibilità. Al fine di** trasformare i modelli di consumo in modo da evitare già a monte la produzione di rifiuti, la direttiva è integrata tra l'altro da interventi, attraverso la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili⁷², riguardanti la progettazione circolare dei prodotti, la promozione di nuovi modelli imprenditoriali e la definizione di requisiti minimi tesi a evitare che sul mercato dell'UE siano immessi prodotti dannosi per l'ambiente.

⁷² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (COM(2022) 132 final).

Emendamento 62**Kim Van Sparrentak, Malte Gallée**

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva**Considerando 8***Testo della Commissione*

(8) È opportuno prendere atto delle esigenze specifiche dei singoli settori economici e pertanto la presente direttiva dovrebbe applicarsi alle asserzioni ambientali esplicite volontarie e ai sistemi di etichettatura ambientale che non sono disciplinati da altri atti dell'Unione per quanto concerne l'attestazione, la comunicazione o la verifica. La presente direttiva non dovrebbe dunque applicarsi alle asserzioni ambientali esplicite per le quali la normativa dell'Unione prevede norme specifiche, segnatamente sui quadri metodologici, sulla valutazione o sulle regole di contabilizzazione connesse alla misurazione e al calcolo degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di prodotti o professionisti, sulla comunicazione ai clienti di informazioni obbligatorie e non obbligatorie circa le prestazioni ambientali di prodotti e professionisti o sulle informazioni sulla sostenibilità che includono messaggi o dichiarazioni obbligatori o volontari ai sensi delle norme dell'Unione.

Emendamento

(8) È opportuno prendere atto delle esigenze specifiche dei singoli settori economici e pertanto la presente direttiva dovrebbe applicarsi alle asserzioni ambientali esplicite volontarie e ai sistemi di etichettatura ambientale che non sono disciplinati da altri atti dell'Unione per quanto concerne l'attestazione, la comunicazione o la verifica. La presente direttiva non dovrebbe dunque applicarsi alle asserzioni ambientali esplicite per le quali la normativa dell'Unione prevede norme specifiche **e almeno altrettanto rigorose**, segnatamente sui quadri metodologici, sulla valutazione o sulle regole di contabilizzazione connesse alla misurazione e al calcolo degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di prodotti o professionisti, sulla comunicazione ai clienti di informazioni obbligatorie e non obbligatorie circa le prestazioni ambientali di prodotti e professionisti o sulle informazioni sulla sostenibilità che includono messaggi o dichiarazioni obbligatori o volontari ai sensi delle norme dell'Unione. **Qualora la legislazione dell'Unione non preveda un livello di protezione equivalente per quanto concerne l'attestazione, la comunicazione e la verifica delle asserzioni ambientali esplicite, dovrebbe applicarsi la presente direttiva.**

Emendamento 63
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai sistemi nazionali o regionali di assegnazione dei marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024 riconosciuti ufficialmente negli Stati membri o ai sistemi di etichettatura ambientale di cui al regolamento (CE) n. 66/2010 e riconosciuti dalla direttiva UE (.../...) sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde quale strumento per dimostrare prestazioni ambientali eccellenti.

Or. en

Emendamento 64
Michal Wiezik

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Nel contesto del Green Deal europeo, della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità, in linea con gli obiettivi di destinare il 25 % della superficie agricola dell'UE all'agricoltura biologica entro il 2030 e conseguire un aumento significativo dell'acquacoltura biologica e conformemente al piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021) 141), l'agricoltura e la produzione biologiche devono essere sviluppate ulteriormente. La presente

(9) Nel contesto del Green Deal europeo, della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità, in linea con gli obiettivi di destinare il 25 % della superficie agricola dell'UE all'agricoltura biologica entro il 2030 e conseguire un aumento significativo dell'acquacoltura biologica e conformemente al piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021) 141), l'agricoltura e la produzione biologiche devono essere sviluppate ulteriormente. La presente

direttiva non dovrebbe applicarsi alle asserzioni ambientali sui prodotti biologici la cui certificazione è attestata sulla base del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷³, ad esempio in relazione all'uso di pesticidi, fertilizzanti e antimicrobici o agli effetti positivi dell'agricoltura biologica sulla biodiversità, sui suoli o sulle acque⁷⁴. Oltre ad avere un impatto positivo **sulla biodiversità**, la certificazione dei prodotti biologici crea posti di lavoro e attira giovani agricoltori. I consumatori ne riconoscono il valore. Ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, i termini "bio" ed "eco" e i loro derivati possono essere utilizzati nell'Unione, singolarmente o in abbinamento, soltanto per i prodotti e i relativi ingredienti o materie prime per mangimi che rientrano **nel suo** ambito di applicazione e che sono stati prodotti conformemente **a tale regolamento**. Il cotone, ad esempio, dev'essere certificato come biologico per poter essere definito "eco", in quanto rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Per contro un detersivo per lavastoviglie definito "eco" non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento ma è disciplinato dalla direttiva 2005/29/CE.

⁷³ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

⁷⁴

https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu_en_1.pdf

direttiva non dovrebbe applicarsi alle asserzioni ambientali sui prodotti biologici la cui certificazione è attestata sulla base del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷³, ad esempio in relazione all'uso di pesticidi, fertilizzanti e antimicrobici o agli effetti positivi dell'agricoltura biologica sulla biodiversità, sui suoli o sulle acque⁷⁴. Oltre ad avere un impatto **sociale** positivo, la certificazione dei prodotti biologici crea posti di lavoro e attira giovani agricoltori. I consumatori ne riconoscono il valore. Ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 **e del regolamento [Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia]**, i termini "bio" ed "eco" e i loro derivati possono essere utilizzati nell'Unione, singolarmente o in abbinamento, soltanto per i prodotti e i relativi ingredienti o materie prime per mangimi che rientrano **nell'ambito** di applicazione **di tali regolamenti** e che sono stati prodotti conformemente **alle norme ivi stabilite**. Il cotone, ad esempio, dev'essere certificato come biologico per poter essere definito "eco", in quanto rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Per contro un detersivo per lavastoviglie definito "eco" non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento ma è disciplinato dalla direttiva 2005/29/CE.

⁷³ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

⁷⁴

https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu_en_1.pdf

Motivazione

La biodiversità è stata citata due volte. Il regolamento sugli alimenti biologici per animali da compagnia è stato aggiunto in quanto sarà un regolamento separato, sebbene disciplinato fondamentalmente dalle norme stabilite nel regolamento (UE) 2018/848.

Emendamento 65**Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi****Proposta di direttiva****Considerando 9 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(9 bis) Nel contesto del Green Deal europeo, della strategia europea in materia di sostanze chimiche sostenibili (COM/2020/667), del piano d'azione dell'UE verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo (COM/2021/400) e dell'approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci (COM/2019/128), il settore sanitario svolge un ruolo rilevante nell'affrontare la questione della riduzione dell'inquinamento ambientale. In tale prospettiva, l'istituzione di un quadro normativo adeguato per l'utilizzo delle asserzioni relative alla sostenibilità, alla circolarità e all'origine dei componenti del prodotto sia per i medicinali (ai sensi della direttiva 2001/83/CE) che per i dispositivi medici (ai sensi del regolamento (UE) 2017/745) sarebbe fondamentale per gli operatori sanitari e apporterebbe vantaggi ai pazienti, consentendo alle imprese di utilizzare tali termini per dimostrare la propria equità.

Motivazione

Il legame tra ambiente e salute è ormai noto e riconosciuto. La valutazione del rischio legata

all'uso di medicinali e dispositivi medici deve comprendere gli effetti negativi che questi hanno sull'ambiente, in una logica ispirata ai principi di "One Health". Al fine di sostenere la transizione verso un approccio terapeutico più sostenibile, è fondamentale che le imprese possano comunicare le loro asserzioni se possono attestarle ai sensi della presente direttiva e senza andare a scapito dell'efficacia del prodotto.

Emendamento 66

Beatrice Covassi, Achille Variati

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Nel contesto del Green Deal europeo, del piano d'azione dell'UE verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo (COM/2021/400), della strategia europea in materia di sostanze chimiche sostenibili (COM/2020/667) e dell'approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci (COM/2019/128), il settore sanitario svolge un ruolo rilevante per la riduzione dell'inquinamento ambientale. In tale prospettiva, l'istituzione di un quadro normativo adeguato per l'utilizzo delle asserzioni ambientali relative alla sostenibilità, alla biodegradabilità, alla circolarità e all'origine dei componenti del prodotto sia per i medicinali (ai sensi della direttiva 2001/83/CE) che per i dispositivi medici (ai sensi del regolamento (UE) 2017/745) sarebbe fondamentale per incentivare il contributo delle imprese agli obiettivi ambientali e garantire una comunicazione affidabile ai consumatori.

Or. en

Emendamento 67

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Nello stesso contesto, il settore sanitario dovrebbe essere riconosciuto come un settore rilevante per la riduzione dell'inquinamento ambientale. L'istituzione di un quadro normativo adeguato per l'utilizzo di asserzioni relative alla biodegradabilità, alla sostenibilità, alla circolarità e all'origine dei componenti del prodotto sia per i medicinali (conformemente alla direttiva 2001/83/CE) che per i dispositivi medici (ai sensi del regolamento (UE) 2017/745) sarebbe quindi essenziale per le imprese e gli operatori sanitari e vantaggioso per i pazienti.

Or. en

Emendamento 68
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) La presente proposta non riguarda le asserzioni ambientali tra imprese o la rendicontazione di sostenibilità.

Or. en

Emendamento 69
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 13

(13) Qualora la futura normativa dell'Unione stabilisca norme sulle asserzioni ambientali, sui marchi ambientali o sulla valutazione o comunicazione degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti in settori specifici, ad esempio l'iniziativa annunciata "CountEmissions EU", l'imminente proposta della Commissione relativa a un quadro legislativo per un sistema alimentare sostenibile nell'Unione, il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili⁷⁷ o il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁸, è opportuno che alle asserzioni ambientali in questione si applichino dette norme anziché la presente direttiva.

soppresso

⁷⁷ COM(2022) 132 final.

⁷⁸ Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).

Or. en

Emendamento 70
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, che modifica la direttiva 2005/29/CE, fissa una serie di requisiti specifici per le asserzioni ambientali e vieta quelle generiche che non sono fondate su prestazioni ambientali di riconosciuta eccellenza pertinenti per l'asserzione. Sono esempi di asserzioni ambientali generiche "ecocompatibile", "eco", "verde", "amico della natura", "ecologico" e "rispettoso dal punto di vista ambientale". La presente direttiva dovrebbe integrare quanto previsto dalla suddetta proposta concentrandosi su aspetti e requisiti specifici delle asserzioni ambientali esplicitate in termini di attestazione, comunicazione e verifica. Le prescrizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi agli aspetti specifici delle asserzioni ambientali esplicitate e in caso di contrasto prevarranno su quelle della direttiva 2005/29/CE riguardo ai medesimi aspetti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, di quest'ultima.

Emendamento

(14) La proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, che modifica la direttiva 2005/29/CE, fissa una serie di requisiti specifici per le asserzioni ambientali e vieta quelle generiche che non sono fondate su prestazioni ambientali di riconosciuta eccellenza pertinenti per l'asserzione. Sono esempi di asserzioni ambientali generiche "ecocompatibile", "eco", "verde", "**sostenibile**", "amico della natura", "ecologico" e "rispettoso dal punto di vista ambientale". La presente direttiva dovrebbe integrare quanto previsto dalla suddetta proposta concentrandosi su aspetti e requisiti specifici delle asserzioni ambientali esplicitate, **tra cui le asserzioni riportate sul prodotto o al di fuori del prodotto, inclusi gli slogan**, in termini di attestazione, comunicazione e verifica. Le prescrizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi agli aspetti specifici delle asserzioni ambientali esplicitate e in caso di contrasto prevarranno su quelle della direttiva 2005/29/CE riguardo ai medesimi aspetti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, di quest'ultima.

Or. en

Emendamento 71

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Riconoscendo l'importanza della precisione e della trasparenza nelle asserzioni ambientali gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti pratici per l'interpretazione delle definizioni contenute nella presente direttiva. Le asserzioni che non riguardano

direttamente e principalmente l'impatto ambientale di un prodotto non dovrebbero essere classificate come asserzioni ambientali esplicite. Le asserzioni relative esclusivamente alle caratteristiche del prodotto dovrebbero essere distinte da quelle che effettivamente indicano i benefici ambientali, garantendo che i consumatori non siano disinformati e che l'integrità della commercializzazione in ambito ambientale rimanga intatta.

Or. en

Emendamento 72
Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Riconoscendo l'importanza della precisione e della trasparenza nelle asserzioni ambientali gli Stati membri forniscono orientamenti pratici per l'interpretazione delle definizioni contenute nella presente direttiva. Le asserzioni che non riguardano direttamente e principalmente l'impatto ambientale di un prodotto non dovrebbero essere classificate come asserzioni ambientali esplicite. Le asserzioni relative esclusivamente alle caratteristiche del prodotto dovrebbero essere distinte da quelle che effettivamente indicano i benefici ambientali, garantendo che i consumatori non siano disinformati e che l'integrità della commercializzazione in ambito ambientale rimanga intatta.

Or. en

Emendamento 73
Edina Tóth

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Onde garantire che i consumatori dispongano di informazioni attendibili, comparabili e verificabili che consentano loro di prendere decisioni più ecosostenibili e ridurre il rischio di ricadere nell'ecologismo di facciata, è necessario stabilire obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite. L'attestazione dovrebbe tenere conto degli approcci scientifici riconosciuti a livello internazionale per individuare e misurare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali di prodotti o professionisti **e dovrebbe tradursi in informazioni al consumatore attendibili, trasparenti, comparabili e verificabili.**

Emendamento

(15) Onde garantire che i consumatori dispongano di informazioni attendibili, comparabili e verificabili che consentano loro di prendere decisioni più ecosostenibili e ridurre il rischio di ricadere nell'ecologismo di facciata, è necessario stabilire obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite. ***L'attestazione dovrebbe basarsi su prove scientifiche ampiamente riconosciute, ossia basate su metodologie, approcci o studi solidi che i) sono stati sviluppati in linea con le migliori pratiche in termini di trasparenza, consultazione dei portatori di interessi, coinvolgimento della comunità scientifica, dell'industria e della società civile; e ii) sono stati sottoposti a revisione tra pari indipendente condotta da esperti qualificati del settore e pubblicati in letteratura scientifica riconosciuta a livello internazionale. Inoltre*** l'attestazione dovrebbe tenere conto degli approcci scientifici riconosciuti a livello internazionale per individuare e misurare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali di prodotti o professionisti, ***tra cui le norme pertinenti elaborate dagli enti di normazione.***

Or. en

Emendamento 74
Petros Kokkalis

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Onde garantire che i consumatori

Emendamento

(15) Onde garantire che i consumatori

dispongano di informazioni attendibili, comparabili e verificabili che consentano loro di prendere decisioni più ecosostenibili e ridurre il rischio di ricadere nell'ecologismo di facciata, è necessario stabilire obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite.

L'attestazione dovrebbe ***tenere conto degli approcci scientifici riconosciuti*** a livello internazionale ***per individuare e misurare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali di prodotti o professionisti e dovrebbe tradursi in informazioni al consumatore attendibili, trasparenti, comparabili e verificabili.***

dispongano di informazioni attendibili, comparabili e verificabili che consentano loro di prendere decisioni più ecosostenibili e ridurre il rischio di ricadere nell'ecologismo di facciata, è necessario stabilire obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite.

L'attestazione dovrebbe ***basarsi su prove scientifiche ampiamente riconosciute, ossia basate su metodologie, approcci o studi solidi che i) sono stati sviluppati in linea con le migliori pratiche in termini di trasparenza, consultazione dei portatori di interessi, coinvolgimento della comunità scientifica, dell'industria e della società civile; e ii) sono stati sottoposti a revisione tra pari indipendente condotta da esperti qualificati del settore e pubblicati in letteratura scientifica riconosciuta*** a livello internazionale.

Or. en

Emendamento 75

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Onde garantire che i consumatori dispongano di informazioni attendibili, comparabili e verificabili che consentano loro di prendere decisioni più ecosostenibili e ridurre il rischio di ricadere nell'ecologismo di facciata, è necessario stabilire obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite.

L'attestazione dovrebbe tenere conto degli approcci scientifici riconosciuti a livello internazionale per individuare e misurare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali di prodotti o professionisti e dovrebbe tradursi in informazioni al consumatore

Emendamento

(15) Onde garantire che i consumatori dispongano di informazioni attendibili, comparabili e verificabili che consentano loro di prendere decisioni più ecosostenibili e ridurre il rischio di ricadere nell'ecologismo di facciata, è necessario stabilire obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite.

L'attestazione dovrebbe tenere conto degli approcci scientifici ***solidi e indipendenti*** riconosciuti a livello internazionale per individuare e misurare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali di prodotti o professionisti e dovrebbe tradursi in

attendibili, trasparenti, comparabili e verificabili.

informazioni al consumatore attendibili, trasparenti, comparabili e verificabili.

Or. en

Emendamento 76
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Onde garantire che i consumatori dispongano di informazioni attendibili, comparabili e verificabili che consentano loro di prendere decisioni più ecosostenibili e ridurre il rischio di ricadere nell'ecologismo di facciata, è necessario stabilire obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite. L'attestazione dovrebbe tenere conto degli approcci scientifici riconosciuti a livello internazionale per individuare e misurare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali di prodotti o professionisti e dovrebbe tradursi in informazioni al consumatore attendibili, trasparenti, comparabili e verificabili.

Emendamento

(15) Onde garantire che i consumatori dispongano di informazioni attendibili, comparabili e verificabili che consentano loro di prendere decisioni più ecosostenibili e ridurre il rischio di ricadere nell'ecologismo di facciata, è necessario stabilire obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite. L'attestazione dovrebbe tenere conto degli approcci scientifici **aggiornati** riconosciuti a livello internazionale per individuare e misurare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali di prodotti o professionisti e dovrebbe tradursi in informazioni al consumatore attendibili, trasparenti, comparabili e verificabili.

Or. cs

Emendamento 77
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) I professionisti dovrebbero poter basare le loro asserzioni ambientali su un sistema di etichettatura ambientale senza ulteriori documenti o controlli, se

l'asserzione si fonda su requisiti specifici contenuti nei criteri e il professionista è stato certificato per mostrare o utilizzare tale sistema di etichettatura ambientale. Dal momento che il sistema di etichettatura ambientale garantirà già un controllo indipendente da parte di terzi, non è necessario prevedere un controllo supplementare di tali asserzioni ambientali specifiche.

Or. en

Emendamento 78
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La valutazione effettuata per attestare l'asserzione ambientale esplicita deve tenere conto del ciclo di vita del prodotto o dell'insieme delle attività del professionista e non dovrebbe trascurare alcun aspetto ambientale o impatto ambientale pertinente. I benefici dichiarati non dovrebbero comportare il trasferimento ingiustificato di impatti negativi ad altre fasi del ciclo di vita del prodotto o delle attività del professionista, né causare o aggravare altri impatti ambientali negativi.

Emendamento

(16) La valutazione effettuata per attestare l'asserzione ambientale esplicita *e implicita* deve tenere conto del ciclo di vita del prodotto o dell'insieme delle attività del professionista e non dovrebbe trascurare alcun aspetto ambientale o impatto ambientale pertinente. I benefici dichiarati non dovrebbero comportare il trasferimento ingiustificato di impatti negativi ad altre fasi del ciclo di vita del prodotto o delle attività del professionista, né causare o aggravare altri impatti ambientali negativi. ***Pertanto non possono essere presentate asserzioni ambientali esplicite o implicite qualora il prodotto o il professionista causino un danno significativo in qualsiasi aspetto della sostenibilità ambientale. L'impatto ambientale negativo del prodotto o del professionista è reso noto e comunicato insieme alle asserzioni. Tali requisiti si applicano sia ad asserzioni esplicite che implicite, come la visualizzazione.***

Or. en

Emendamento 79

Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen, Andrus Ansip, Karen Melchior

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La valutazione effettuata per attestare l'asserzione ambientale esplicita deve tenere conto del ciclo di vita del prodotto o dell'insieme delle attività del professionista e non dovrebbe trascurare alcun aspetto ambientale o impatto ambientale pertinente. I benefici dichiarati non dovrebbero comportare il trasferimento ingiustificato di impatti negativi ad altre fasi del ciclo di vita del prodotto o delle attività del professionista, né causare o aggravare altri impatti ambientali negativi.

Emendamento

(16) La valutazione effettuata per attestare l'asserzione ambientale esplicita deve tenere conto del ciclo di vita del prodotto o dell'insieme delle attività del professionista e non dovrebbe trascurare alcun aspetto ambientale o impatto ambientale pertinente. I benefici dichiarati non dovrebbero comportare il trasferimento ingiustificato di impatti negativi ad altre fasi del ciclo di vita del prodotto o delle attività del professionista, né causare o aggravare altri impatti ambientali negativi, ***e dovrebbero essere introdotti in modo armonizzato e standardizzato a livello dell'UE al fine di ridurre al minimo il rischio di greenwashing e di ottenere prevedibilità e una struttura efficiente sotto il profilo dei costi per le imprese produttrici e i professionisti.***

Or. en

Emendamento 80

Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélie Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

16) La valutazione effettuata per attestare l'asserzione ambientale esplicita deve tenere conto del ciclo di vita del prodotto o dell'insieme delle attività del professionista e non dovrebbe trascurare

Emendamento

16) La valutazione effettuata per attestare l'asserzione ambientale esplicita deve tenere conto del ciclo di vita del prodotto o dell'insieme delle attività del professionista e non dovrebbe trascurare

alcun aspetto ambientale o impatto ambientale pertinente. I benefici dichiarati non dovrebbero comportare il trasferimento ingiustificato di impatti negativi ad altre fasi del ciclo di vita del prodotto o delle attività del professionista, né causare o aggravare altri impatti ambientali negativi.

alcun aspetto ambientale o impatto ambientale pertinente, *come ad esempio l'impatto ambientale di un prodotto importato da un paese terzo*. I benefici dichiarati non dovrebbero comportare il trasferimento ingiustificato di impatti negativi ad altre fasi del ciclo di vita del prodotto o delle attività del professionista, né causare o aggravare altri impatti ambientali negativi.

Or. fr

Emendamento 81
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La valutazione effettuata per attestare l'asserzione ambientale esplicita deve tenere conto del ciclo di vita del prodotto o dell'insieme delle attività del professionista e non dovrebbe trascurare alcun aspetto ambientale o impatto ambientale pertinente. I benefici dichiarati non dovrebbero comportare il trasferimento *ingiustificato* di impatti negativi ad altre fasi del ciclo di vita del prodotto o delle attività del professionista, né causare o aggravare altri impatti ambientali negativi.

Emendamento

(16) La valutazione effettuata per attestare l'asserzione ambientale esplicita deve tenere conto del ciclo di vita del prodotto o dell'insieme delle attività del professionista, *dovrebbe tenere in considerazione diversi impatti ambientali* e non dovrebbe trascurare alcun aspetto ambientale o impatto ambientale pertinente. I benefici dichiarati non dovrebbero comportare il trasferimento di impatti negativi ad altre fasi del ciclo di vita del prodotto o delle attività del professionista, né causare o aggravare altri impatti ambientali negativi.

Or. en

Emendamento 82
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 17

(17) La valutazione che attesta l'asserzione ambientale esplicita dovrebbe permettere di **individuare** gli impatti ambientali e gli aspetti ambientali del prodotto o del professionista che, insieme, contribuiscono **in modo significativo** alle sue prestazioni ambientali complessive ("impatti ambientali rilevanti" e "aspetti ambientali rilevanti"). È possibile trarre indicazioni sulla rilevanza degli impatti ambientali e degli aspetti ambientali da valutazioni che prendono in considerazione il ciclo di vita, compresi gli studi basati sui metodi dell'impronta ambientale, purché queste siano esaurienti riguardo agli impatti rilevanti per la categoria di prodotti e non trascurino nessun impatto ambientale importante. A titolo di esempio, stando alla raccomandazione della Commissione sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale⁷⁹, le categorie di impatto più rilevanti identificate dovrebbero contribuire congiuntamente al punteggio complessivo unico per almeno l'80 %. È possibile desumere indicazioni sulla rilevanza degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali anche dai criteri fissati da vari marchi di qualità ecologica di tipo I, quale l'Ecolabel UE, o dai criteri dell'Unione per gli appalti pubblici verdi, dai requisiti del regolamento sulla tassonomia⁸⁰, dalle norme specifiche per prodotto adottate in applicazione del regolamento.../... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili⁸¹ o da altre norme pertinenti dell'Unione.

⁷⁹ Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei

(17) La valutazione che attesta l'asserzione ambientale esplicita dovrebbe permettere di **dimostrare** gli impatti ambientali e gli aspetti ambientali del prodotto o del professionista che, insieme, contribuiscono alle sue prestazioni ambientali complessive ("impatti ambientali rilevanti" e "aspetti ambientali rilevanti"). È possibile trarre indicazioni sulla rilevanza degli impatti ambientali e degli aspetti ambientali da valutazioni che prendono in considerazione il ciclo di vita, compresi gli studi basati sui metodi dell'impronta ambientale, purché queste siano esaurienti riguardo agli impatti rilevanti per la categoria di prodotti e non trascurino nessun impatto ambientale importante. A titolo di esempio, stando alla raccomandazione della Commissione sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale⁷⁹, le categorie di impatto più rilevanti identificate dovrebbero contribuire congiuntamente al punteggio complessivo unico per almeno l'80 %. È possibile desumere indicazioni sulla rilevanza degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali anche dai criteri fissati da vari marchi di qualità ecologica di tipo I, quale l'Ecolabel UE, o dai criteri dell'Unione per gli appalti pubblici verdi, dai requisiti del regolamento sulla tassonomia⁸⁰, dalle norme specifiche per prodotto adottate in applicazione del regolamento.../... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili⁸¹ o da altre norme pertinenti dell'Unione.

⁷⁹ Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei

prodotti e delle organizzazioni (GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).

⁸⁰ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁸¹ [...].

prodotti e delle organizzazioni (GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).

⁸⁰ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁸¹ [...].

Or. en

Emendamento 83 **Michal Wiezik, Karen Melchior**

Proposta di direttiva **Considerando 18**

Testo della Commissione

(18) In linea con la direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, il professionista non dovrebbe presentare i requisiti imposti per legge per i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo della propria offerta, né pubblicizzare come vantaggio per i consumatori quel che è considerato pratica comune nel mercato rilevante. Le informazioni usate per attestare un'asserzione ambientale esplicita dovrebbero **pertanto** permettere di situare le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista rispetto alla pratica comune per i prodotti nel gruppo pertinente, ad esempio i prodotti alimentari, o per il settore interessato. Si tratta di un aspetto necessario per valutare se l'asserzione relativa a un dato prodotto o professionista possa essere formulata in modo da assolvere alla funzione delle asserzioni ambientali, ossia dimostrare che il prodotto

Emendamento

(18) In linea con la direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, il professionista non dovrebbe presentare i requisiti imposti per legge per i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo della propria offerta, né pubblicizzare come vantaggio per i consumatori quel che è considerato pratica comune nel mercato rilevante. ***Inoltre i sistemi di certificazione esistenti e i loro marchi, come i sistemi di certificazione caratterizzati da certificazione della catena di custodia che sono esposti a frodi o che non possono garantire in modo affidabile la legalità della produzione di determinati prodotti con marchio di qualità ecologica, dovrebbero essere verificati nel caso in cui siano utilizzati nella pratica commerciale tra imprese e consumatori per garantire la piena conformità ai requisiti previsti dalla direttiva, in modo da assicurare che i***

o il professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti. La pratica comune potrebbe essere equivalente alle prescrizioni giuridiche minime applicabili a specifici aspetti ambientali o prestazioni ambientali, ad esempio per quanto riguarda la composizione del prodotto, il contenuto riciclato obbligatorio o il trattamento a fine vita. Tuttavia, se le prestazioni della maggior parte dei prodotti in un gruppo di prodotti o della maggior parte dei professionisti di un settore sono migliori rispetto a quanto prescritto per legge, le prescrizioni giuridiche minime non dovrebbero essere considerate pratica comune.

consumatori non siano indotti in errore.
Le informazioni usate per attestare un'asserzione ambientale esplicita dovrebbero permettere di situare le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista rispetto alla pratica comune per i prodotti nel gruppo pertinente, ad esempio i prodotti alimentari, o per il settore interessato. Si tratta di un aspetto necessario per valutare se l'asserzione relativa a un dato prodotto o professionista possa essere formulata in modo da assolvere alla funzione delle asserzioni ambientali, ossia dimostrare che il prodotto o il professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti. La pratica comune potrebbe essere equivalente alle prescrizioni giuridiche minime applicabili a specifici aspetti ambientali o prestazioni ambientali, ad esempio per quanto riguarda la composizione del prodotto, il contenuto riciclato obbligatorio o il trattamento a fine vita. Tuttavia, se le prestazioni della maggior parte dei prodotti in un gruppo di prodotti, ***della maggior parte dei processi di produzione usati per la produzione del gruppo di prodotti***, o della maggior parte dei professionisti di un settore sono migliori rispetto a quanto prescritto per legge, le prescrizioni giuridiche minime non dovrebbero essere considerate pratica comune.

Or. en

Emendamento 84
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) In linea con la direttiva

Emendamento

(18) In linea con la direttiva

2005/29/CE, come modificata dalla proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, il professionista non dovrebbe presentare i requisiti imposti per legge per i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo della propria offerta, né pubblicizzare come vantaggio per i consumatori quel che è considerato pratica comune nel mercato rilevante. Le informazioni usate per attestare un'asserzione ambientale esplicita dovrebbero pertanto permettere di situare le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista rispetto alla pratica comune per i prodotti nel gruppo pertinente, ad esempio i prodotti alimentari, o per il settore interessato. Si tratta di un aspetto necessario per valutare se l'asserzione relativa a un dato prodotto o professionista possa essere formulata in modo da assolvere alla funzione delle asserzioni ambientali, ossia dimostrare che il prodotto o il professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti. La pratica comune potrebbe essere equivalente alle prescrizioni giuridiche minime applicabili a specifici aspetti ambientali o prestazioni ambientali, ad esempio per quanto riguarda la composizione del prodotto, il contenuto riciclato obbligatorio o il trattamento a fine vita. ***Tuttavia, se le prestazioni della maggior parte dei prodotti in un gruppo di prodotti o della maggior parte dei professionisti di un settore sono migliori rispetto a quanto prescritto per legge, le prescrizioni giuridiche minime non dovrebbero essere considerate pratica comune.***

2005/29/CE, come modificata dalla proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, il professionista non dovrebbe presentare i requisiti imposti per legge per i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo della propria offerta, né pubblicizzare come vantaggio per i consumatori quel che è considerato pratica comune nel mercato rilevante. Le informazioni usate per attestare un'asserzione ambientale esplicita dovrebbero pertanto permettere di situare le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista rispetto alla pratica comune per i prodotti nel gruppo pertinente, ad esempio i prodotti alimentari, o per il settore interessato. Si tratta di un aspetto necessario per valutare se l'asserzione relativa a un dato prodotto o professionista possa essere formulata in modo da assolvere alla funzione delle asserzioni ambientali, ossia dimostrare che il prodotto o il professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti. La pratica comune potrebbe essere equivalente alle prescrizioni giuridiche minime applicabili a specifici aspetti ambientali o prestazioni ambientali, ad esempio per quanto riguarda la composizione del prodotto, il contenuto riciclato obbligatorio o il trattamento a fine vita.

Or. en

Emendamento 85
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) In linea con la direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, il professionista non dovrebbe presentare i requisiti imposti per legge per i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo della propria offerta, né pubblicizzare come vantaggio per i consumatori quel che è considerato pratica comune nel mercato rilevante. Le informazioni usate per attestare un'asserzione ambientale esplicita dovrebbero pertanto permettere di situare le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista rispetto alla pratica comune per i prodotti nel gruppo pertinente, ad esempio i prodotti alimentari, o per il settore interessato. Si tratta di un aspetto necessario per valutare se l'asserzione relativa a un dato prodotto o professionista possa essere formulata in modo da assolvere alla funzione delle asserzioni ambientali, ossia dimostrare che il prodotto o il professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti. La pratica comune potrebbe essere equivalente alle prescrizioni giuridiche minime applicabili a specifici aspetti ambientali o prestazioni ambientali, ad esempio per quanto riguarda la composizione del prodotto, il contenuto riciclato obbligatorio o il trattamento a fine vita. ***Tuttavia, se le prestazioni della maggior parte dei prodotti in un gruppo di prodotti o della maggior parte dei professionisti di un settore sono migliori rispetto a quanto prescritto per legge, le prescrizioni giuridiche minime non dovrebbero essere considerate pratica comune.***

Emendamento

(18) In linea con la direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, il professionista non dovrebbe presentare i requisiti imposti per legge per i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo della propria offerta, né pubblicizzare come vantaggio per i consumatori quel che è considerato pratica comune nel mercato rilevante. Le informazioni usate per attestare un'asserzione ambientale esplicita dovrebbero pertanto permettere di situare le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista rispetto alla pratica comune per i prodotti nel gruppo pertinente, ad esempio i prodotti alimentari, o per il settore interessato. Si tratta di un aspetto necessario per valutare se l'asserzione relativa a un dato prodotto o professionista possa essere formulata in modo da assolvere alla funzione delle asserzioni ambientali, ossia dimostrare che il prodotto o il professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti. La pratica comune potrebbe essere equivalente alle prescrizioni giuridiche minime applicabili a specifici aspetti ambientali o prestazioni ambientali, ad esempio per quanto riguarda la composizione del prodotto, il contenuto riciclato obbligatorio o il trattamento a fine vita.

Emendamento 86
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) I consumatori potrebbero essere indotti in errore se un'asserzione ambientale esplicita indicasse benefici in termini di impatti ambientali o aspetti ambientali ma omettesse che per ottenerli sono necessari compromessi svantaggiosi per altri impatti o aspetti ambientali. Per questa ragione le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero consentire di individuare le interconnessioni tra gli impatti ambientali rilevanti e tra aspetti ambientali e impatti ambientali, nonché i possibili compromessi. La valutazione effettuata per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbe determinare se i miglioramenti degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali implicano compromessi che peggiorano in modo significativo la prestazione con riferimento ad altri aspetti o impatti ambientali, ad esempio se i risparmi sul consumo d'acqua comportano un notevole aumento delle emissioni di gas a effetto serra, o con riferimento allo stesso impatto ambientale in un'altra fase del ciclo di vita del prodotto, ad esempio se i risparmi di CO₂ nella fase di fabbricazione si traducono in un notevole aumento delle emissioni di CO₂ nella fase d'uso. ***A titolo esemplificativo, i consumatori potrebbero essere indotti in errore da un'asserzione riguardante gli impatti positivi dell'uso efficiente delle risorse nell'agricoltura intensiva, visti i compromessi legati agli impatti sulla biodiversità, sugli ecosistemi o sul benessere degli animali. Lo stesso si potrebbe dire di un'asserzione ambientale***

Emendamento

(19) I consumatori potrebbero essere indotti in errore se un'asserzione ambientale esplicita indicasse benefici in termini di impatti ambientali o aspetti ambientali ma omettesse che per ottenerli sono necessari compromessi svantaggiosi per altri impatti o aspetti ambientali. Per questa ragione le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero consentire di individuare le interconnessioni tra gli impatti ambientali rilevanti e tra aspetti ambientali e impatti ambientali, nonché i possibili compromessi. La valutazione effettuata per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbe determinare se i miglioramenti degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali implicano compromessi che peggiorano in modo significativo la prestazione con riferimento ad altri aspetti o impatti ambientali, ad esempio se i risparmi sul consumo d'acqua comportano un notevole aumento delle emissioni di gas a effetto serra, o con riferimento allo stesso impatto ambientale in un'altra fase del ciclo di vita del prodotto, ad esempio se i risparmi di CO₂ nella fase di fabbricazione si traducono in un notevole aumento delle emissioni di CO₂ nella fase d'uso.

che riguarda prodotti tessili contenenti polimeri plastici da bottiglie di PET riciclate se l'uso dei polimeri riciclati è in concorrenza con un sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per i materiali a contatto con gli alimenti, che è considerato più vantaggioso in un'ottica di circolarità.

Or. en

Emendamento 87

Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) I consumatori potrebbero essere indotti in errore se un'asserzione ambientale esplicita indicasse benefici in termini di impatti ambientali o aspetti ambientali ma omettesse che per ottenerli sono necessari compromessi svantaggiosi per altri impatti o aspetti ambientali. Per questa ragione le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero consentire di individuare le interconnessioni tra gli impatti ambientali rilevanti e tra aspetti ambientali e impatti ambientali, nonché i possibili compromessi. La valutazione effettuata per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbe determinare se i miglioramenti degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali implicano compromessi che peggiorano in modo significativo la prestazione con riferimento ad altri aspetti o impatti ambientali, ad esempio se i risparmi sul consumo d'acqua comportano un notevole aumento delle emissioni di gas a effetto serra, o con riferimento allo stesso impatto ambientale in un'altra fase del ciclo di vita del prodotto, ad esempio se i risparmi di CO₂ nella fase di fabbricazione si traducono in un notevole aumento delle emissioni di CO₂ nella fase d'uso. A titolo

Emendamento

(19) I consumatori potrebbero essere indotti in errore se un'asserzione ambientale esplicita indicasse benefici in termini di impatti ambientali o aspetti ambientali ma omettesse che per ottenerli sono necessari compromessi svantaggiosi per altri impatti o aspetti ambientali. Per questa ragione le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero consentire di individuare le interconnessioni tra gli impatti ambientali rilevanti e tra aspetti ambientali e impatti ambientali, nonché i possibili compromessi. La valutazione effettuata per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbe determinare se i miglioramenti degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali implicano compromessi che peggiorano in modo significativo la prestazione con riferimento ad altri aspetti o impatti ambientali, ad esempio se i risparmi sul consumo d'acqua comportano un notevole aumento delle emissioni di gas a effetto serra, o con riferimento allo stesso impatto ambientale in un'altra fase del ciclo di vita del prodotto, ad esempio se i risparmi di CO₂ nella fase di fabbricazione si traducono in un notevole aumento delle emissioni di CO₂ nella fase d'uso. A titolo

esemplificativo, i consumatori potrebbero essere indotti in errore da un'asserzione riguardante gli impatti positivi dell'uso efficiente delle risorse nell'agricoltura intensiva, visti i compromessi legati agli impatti sulla biodiversità, sugli ecosistemi o sul benessere degli animali. ***Lo stesso si potrebbe dire di un'asserzione ambientale che riguarda prodotti tessili contenenti polimeri plastici da bottiglie di PET riciclate se l'uso dei polimeri riciclati è in concorrenza con un sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per i materiali a contatto con gli alimenti, che è considerato più vantaggioso in un'ottica di circolarità.***

esemplificativo, i consumatori potrebbero essere indotti in errore da un'asserzione riguardante gli impatti positivi dell'uso efficiente delle risorse nell'agricoltura intensiva, visti i compromessi legati agli impatti sulla biodiversità, sugli ecosistemi o sul benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 88
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) I consumatori potrebbero essere indotti in errore se un'asserzione ambientale esplicita indicasse benefici in termini di impatti ambientali o aspetti ambientali ma omettesse che per ottenerli sono necessari compromessi svantaggiosi per altri impatti o aspetti ambientali. Per questa ragione le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero consentire di individuare le interconnessioni tra gli impatti ambientali rilevanti e tra aspetti ambientali e impatti ambientali, nonché i possibili compromessi. La valutazione effettuata per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbe determinare se i miglioramenti degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali implicano compromessi che peggiorano in modo significativo la prestazione con riferimento ad altri aspetti o impatti ambientali, ad esempio se i

Emendamento

(19) I consumatori potrebbero essere indotti in errore se un'asserzione ambientale esplicita indicasse benefici in termini di impatti ambientali o aspetti ambientali ma omettesse che per ottenerli sono necessari compromessi svantaggiosi per altri impatti o aspetti ambientali. Per questa ragione le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero consentire di individuare le interconnessioni tra gli impatti ambientali rilevanti e tra aspetti ambientali e impatti ambientali, nonché i possibili compromessi. La valutazione effettuata per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbe determinare se i miglioramenti degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali implicano compromessi che peggiorano in modo significativo la prestazione con riferimento ad altri aspetti o impatti ambientali, ad esempio se i

risparmi *sul consumo d'acqua* comportano un notevole aumento *delle emissioni di gas a effetto serra*, o con riferimento allo stesso impatto ambientale in un'altra fase del ciclo di vita del prodotto, ad esempio se i risparmi di CO2 nella fase di fabbricazione si traducono in un notevole aumento delle emissioni di CO2 nella fase d'uso. A titolo esemplificativo, i consumatori potrebbero essere indotti in errore da un'asserzione riguardante gli impatti positivi dell'uso efficiente delle risorse nell'agricoltura intensiva, visti i compromessi legati agli impatti sulla biodiversità, sugli ecosistemi o sul benessere degli animali. Lo stesso si potrebbe dire di un'asserzione ambientale che riguarda prodotti tessili contenenti polimeri plastici da bottiglie di PET riciclate se l'uso dei polimeri riciclati è in concorrenza con un sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per i materiali a contatto con gli alimenti, che è considerato più vantaggioso in un'ottica di circolarità.

risparmi *sui gas a effetto serra* comportano un notevole aumento *del consumo idrico o impatti negativi sugli ecosistemi ad alta biodiversità*, o con riferimento allo stesso impatto ambientale in un'altra fase del ciclo di vita del prodotto, ad esempio se i risparmi di CO2 nella fase di fabbricazione si traducono in un notevole aumento delle emissioni di CO2 nella fase d'uso. A titolo esemplificativo, i consumatori potrebbero essere indotti in errore da un'asserzione riguardante gli impatti positivi dell'uso efficiente delle risorse nell'agricoltura intensiva, visti i compromessi legati agli impatti sulla biodiversità, sugli ecosistemi o sul benessere degli animali. Lo stesso si potrebbe dire di un'asserzione ambientale che riguarda *l'energia verde, la quale può indurre in errore i consumatori se la fonte verde è la biomassa proveniente da foreste di un altro paese o un altro continente e può rallentare i progressi nello sviluppo di fonti energetiche verdi locali e il contributo alla sovranità energetica*, o prodotti tessili contenenti polimeri plastici da bottiglie di PET riciclate se l'uso dei polimeri riciclati è in concorrenza con un sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per i materiali a contatto con gli alimenti, che è considerato più vantaggioso in un'ottica di circolarità.

Or. en

Emendamento 89

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) I consumatori potrebbero essere indotti in errore se un'asserzione ambientale esplicita indicasse benefici in termini di impatti ambientali o aspetti

Emendamento

(19) I consumatori potrebbero essere indotti in errore se un'asserzione ambientale esplicita indicasse benefici in termini di impatti ambientali o aspetti

ambientali ma omettesse che per ottenerli sono necessari compromessi svantaggiosi per altri impatti o aspetti ambientali. Per questa ragione le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero consentire di individuare le interconnessioni tra gli impatti ambientali rilevanti e tra aspetti ambientali e impatti ambientali, nonché i possibili compromessi. La valutazione effettuata per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbe **determinare se** i miglioramenti degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali implicano compromessi che peggiorano in modo significativo la prestazione con riferimento ad altri aspetti o impatti ambientali, ad esempio se i risparmi sul consumo d'acqua comportano un notevole aumento delle emissioni di gas a effetto serra, o con riferimento allo stesso impatto ambientale in un'altra fase del ciclo di vita del prodotto, ad esempio se i risparmi di CO₂ nella fase di fabbricazione si traducono in un notevole aumento delle emissioni di CO₂ nella fase d'uso. A titolo esemplificativo, i consumatori potrebbero essere indotti in errore da un'asserzione riguardante gli impatti positivi dell'uso efficiente delle risorse nell'agricoltura intensiva, visti i compromessi legati agli impatti sulla biodiversità, sugli ecosistemi o sul benessere degli animali. Lo stesso si potrebbe dire di un'asserzione ambientale che riguarda prodotti tessili contenenti polimeri plastici da bottiglie di PET riciclate se l'uso dei polimeri riciclati è in concorrenza con un sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per i materiali a contatto con gli alimenti, che è considerato più vantaggioso in un'ottica di circolarità.

ambientali ma omettesse che per ottenerli sono necessari compromessi svantaggiosi per altri impatti o aspetti ambientali. Per questa ragione le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero consentire di individuare le interconnessioni tra gli impatti ambientali rilevanti e tra aspetti ambientali e impatti ambientali, nonché i possibili compromessi. La valutazione effettuata per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbe **dimostrare che** i miglioramenti degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali **non** implicano compromessi che peggiorano in modo significativo la prestazione con riferimento ad altri aspetti o impatti ambientali, ad esempio se i risparmi sul consumo d'acqua comportano un notevole aumento delle emissioni di gas a effetto serra, o con riferimento allo stesso impatto ambientale in un'altra fase del ciclo di vita del prodotto, ad esempio se i risparmi di CO₂ nella fase di fabbricazione si traducono in un notevole aumento delle emissioni di CO₂ nella fase d'uso. A titolo esemplificativo, i consumatori potrebbero essere indotti in errore da un'asserzione riguardante gli impatti positivi dell'uso efficiente delle risorse nell'agricoltura intensiva, visti i compromessi legati agli impatti sulla biodiversità, sugli ecosistemi o sul benessere degli animali. Lo stesso si potrebbe dire di un'asserzione ambientale che riguarda prodotti tessili contenenti polimeri plastici da bottiglie di PET riciclate se l'uso dei polimeri riciclati è in concorrenza con un sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per i materiali a contatto con gli alimenti, che è considerato più vantaggioso in un'ottica di circolarità.

Or. en

Emendamento 90
Dolors Montserrat

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) I consumatori potrebbero essere indotti in errore se un'asserzione ambientale esplicita indicasse benefici in termini di impatti ambientali o aspetti ambientali ma omettesse che per ottenerli sono necessari compromessi svantaggiosi per altri impatti o aspetti ambientali. Per questa ragione le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero consentire di individuare le interconnessioni tra gli impatti ambientali rilevanti e tra aspetti ambientali e impatti ambientali, nonché i possibili compromessi. La valutazione effettuata per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbe determinare se i miglioramenti degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali implicano compromessi che peggiorano in modo significativo la prestazione con riferimento ad altri aspetti o impatti ambientali, ad esempio se i risparmi sul consumo d'acqua comportano un notevole aumento delle emissioni di gas a effetto serra, o con riferimento allo stesso impatto ambientale in un'altra fase del ciclo di vita del prodotto, ad esempio se i risparmi di CO₂ nella fase di fabbricazione si traducono in un notevole aumento delle emissioni di CO₂ nella fase d'uso. A titolo esemplificativo, i consumatori potrebbero essere indotti in errore da un'asserzione riguardante gli impatti positivi dell'uso efficiente delle risorse nell'agricoltura intensiva, visti i compromessi legati agli impatti sulla biodiversità, sugli ecosistemi **o sul benessere degli animali**. Lo stesso si potrebbe dire di un'asserzione ambientale che riguarda prodotti tessili contenenti polimeri plastici da bottiglie di PET riciclate se l'uso dei polimeri riciclati è in concorrenza con un sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per i materiali a contatto con gli alimenti, che è considerato più vantaggioso in un'ottica di circolarità.

Emendamento

(19) I consumatori potrebbero essere indotti in errore se un'asserzione ambientale esplicita indicasse benefici in termini di impatti ambientali o aspetti ambientali ma omettesse che per ottenerli sono necessari compromessi svantaggiosi per altri impatti o aspetti ambientali. Per questa ragione le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero consentire di individuare le interconnessioni tra gli impatti ambientali rilevanti e tra aspetti ambientali e impatti ambientali, nonché i possibili compromessi. La valutazione effettuata per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbe determinare se i miglioramenti degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali implicano compromessi che peggiorano in modo significativo la prestazione con riferimento ad altri aspetti o impatti ambientali, ad esempio se i risparmi sul consumo d'acqua comportano un notevole aumento delle emissioni di gas a effetto serra, o con riferimento allo stesso impatto ambientale in un'altra fase del ciclo di vita del prodotto, ad esempio se i risparmi di CO₂ nella fase di fabbricazione si traducono in un notevole aumento delle emissioni di CO₂ nella fase d'uso. A titolo esemplificativo, i consumatori potrebbero essere indotti in errore da un'asserzione riguardante gli impatti positivi dell'uso efficiente delle risorse nell'agricoltura intensiva, visti i compromessi legati agli impatti sulla biodiversità **o** sugli ecosistemi. Lo stesso si potrebbe dire di un'asserzione ambientale che riguarda prodotti tessili contenenti polimeri plastici da bottiglie di PET riciclate se l'uso dei polimeri riciclati è in concorrenza con un sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per i materiali a contatto con gli alimenti, che è considerato più vantaggioso in un'ottica di circolarità.

Emendamento 91
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Per essere considerata solida un'asserzione ambientale dovrebbe restituire un'immagine quanto più accurata possibile delle prestazioni ambientali dello specifico prodotto o professionista. Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite devono pertanto includere dati primari specifici a livello di azienda riguardo agli aspetti rilevanti che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista su cui verte l'asserzione. Occorre trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire la solidità e la pertinenza delle informazioni a sostegno delle asserzioni ambientali e gli sforzi necessari per raccogliere informazioni primarie. L'obbligo di usare informazioni primarie dovrebbe essere considerato alla luce dell'influenza che il professionista che formula l'asserzione esercita sul processo interessato e della disponibilità di informazioni di questo tipo. Se il processo non è condotto dal professionista che formula l'asserzione e non sono disponibili informazioni primarie, è opportuno consentire l'utilizzo di informazioni secondarie accurate anche per quei processi che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista. Ciò è particolarmente importante per non mettere le PMI in una posizione di svantaggio e per mantenere a un livello proporzionato gli sforzi necessari ad acquisire dati primari. ***Inoltre gli aspetti ambientali rilevanti sono diversi per ciascun tipo di asserzione***

Emendamento

(20) Per essere considerata solida un'asserzione ambientale dovrebbe restituire un'immagine quanto più accurata possibile delle prestazioni ambientali dello specifico prodotto o professionista. Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite devono pertanto includere dati primari specifici a livello di azienda riguardo agli aspetti rilevanti che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista su cui verte l'asserzione. Occorre trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire la solidità e la pertinenza delle informazioni a sostegno delle asserzioni ambientali, ***dei diritti di proprietà intellettuale, dei segreti commerciali e delle informazioni commerciali private del professionista***, e gli sforzi necessari per raccogliere informazioni primarie. L'obbligo di usare informazioni primarie dovrebbe essere considerato alla luce dell'influenza che il professionista che formula l'asserzione esercita sul processo interessato e della disponibilità di informazioni di questo tipo. Se il processo non è condotto dal professionista che formula l'asserzione e non sono disponibili informazioni primarie, è opportuno consentire l'utilizzo di informazioni secondarie accurate anche per quei processi che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista. Ciò è particolarmente importante per non mettere le PMI in una posizione di svantaggio e per mantenere a un livello proporzionato gli

ambientale. Nel caso delle asserzioni sul contenuto riciclato o a base biologica, ad esempio, per la composizione del prodotto si dovrebbero ottenere dati primari.

Quando l'asserzione riguarda il fatto che un prodotto inquina meno l'ambiente in una determinata fase del ciclo di vita, le informazioni sulle emissioni e sugli impatti ambientali relative a tale fase dovrebbero includere anche dati primari.

Sia i dati primari che quelli secondari, ossia i dati medi, dovrebbero dimostrare un livello elevato di qualità e accuratezza.

sforzi necessari ad acquisire dati primari. Sia i dati primari che quelli secondari, ossia i dati medi, dovrebbero dimostrare un livello elevato di qualità e accuratezza.

Or. en

Emendamento 92

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Per essere considerata solida un'asserzione ambientale dovrebbe restituire un'immagine quanto più accurata possibile delle prestazioni ambientali dello specifico prodotto o professionista. Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite devono pertanto includere dati primari specifici a livello di azienda riguardo agli aspetti rilevanti che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista su cui verte l'asserzione. Occorre trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire la solidità e la pertinenza delle informazioni a sostegno delle asserzioni ambientali e gli sforzi necessari per raccogliere informazioni primarie. L'obbligo di usare informazioni primarie dovrebbe essere considerato alla luce dell'influenza che il professionista che formula l'asserzione esercita sul processo interessato e della disponibilità di informazioni di questo tipo.

Emendamento

(20) Per essere considerata solida un'asserzione ambientale dovrebbe restituire un'immagine quanto più accurata possibile delle prestazioni ambientali dello specifico prodotto o professionista. Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite devono pertanto includere dati primari specifici a livello di azienda riguardo agli aspetti rilevanti che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista su cui verte l'asserzione. Occorre trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire la solidità e la pertinenza delle informazioni a sostegno delle asserzioni ambientali, ***del diritto di proprietà intellettuale e delle informazioni commerciali sensibili del professionista***, e gli sforzi necessari per raccogliere informazioni primarie. L'obbligo di usare informazioni primarie dovrebbe essere considerato alla luce dell'influenza che il professionista che

Se il processo non è condotto dal professionista che formula l'asserzione e non sono disponibili informazioni primarie, è opportuno consentire l'utilizzo di informazioni secondarie accurate anche per quei processi che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista. Ciò è particolarmente importante per non mettere le PMI in una posizione di svantaggio e per mantenere a un livello proporzionato gli sforzi necessari ad acquisire dati primari.

Inoltre gli aspetti ambientali rilevanti sono diversi per ciascun tipo di asserzione ambientale. Nel caso delle asserzioni sul contenuto riciclato o a base biologica, ad esempio, per la composizione del prodotto si dovrebbero ottenere dati primari.

Quando l'asserzione riguarda il fatto che un prodotto inquina meno l'ambiente in una determinata fase del ciclo di vita, le informazioni sulle emissioni e sugli impatti ambientali relative a tale fase dovrebbero includere anche dati primari.

Sia i dati primari che quelli secondari, ossia i dati medi, dovrebbero dimostrare un livello elevato di qualità e accuratezza.

formula l'asserzione esercita sul processo interessato e della disponibilità di informazioni di questo tipo. Se il processo non è condotto dal professionista che formula l'asserzione e non sono disponibili informazioni primarie, è opportuno consentire l'utilizzo di informazioni secondarie accurate anche per quei processi che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista. Ciò è particolarmente importante per non mettere le PMI in una posizione di svantaggio e per mantenere a un livello proporzionato gli sforzi necessari ad acquisire dati primari. Sia i dati primari che quelli secondari, ossia i dati medi, dovrebbero dimostrare un livello elevato di qualità e accuratezza.

Or. en

Emendamento 93

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Per essere considerata solida un'asserzione ambientale dovrebbe restituire un'immagine quanto più accurata possibile delle prestazioni ambientali dello specifico prodotto o professionista. Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite devono pertanto includere dati primari specifici a

Emendamento

(20) Per essere considerata solida un'asserzione ambientale dovrebbe restituire un'immagine quanto più accurata possibile delle prestazioni ambientali dello specifico prodotto o professionista. Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite devono pertanto includere dati primari specifici a

livello di azienda riguardo agli aspetti rilevanti che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista su cui verte l'asserzione. Occorre trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire la solidità e la pertinenza delle informazioni a sostegno delle asserzioni ambientali e gli sforzi necessari per raccogliere informazioni primarie. L'obbligo di usare informazioni primarie dovrebbe essere considerato alla luce dell'influenza che il professionista che formula l'asserzione esercita sul processo interessato **e della disponibilità di informazioni di questo tipo. Se il processo non è condotto dal professionista che formula l'asserzione e non sono disponibili informazioni primarie, è opportuno consentire l'utilizzo di informazioni secondarie accurate anche per quei processi che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista.** Ciò è particolarmente importante per non mettere le PMI in una posizione di svantaggio e per mantenere a un livello proporzionato gli sforzi necessari ad acquisire dati primari. Inoltre gli aspetti ambientali rilevanti sono diversi per ciascun tipo di asserzione ambientale. Nel caso delle asserzioni sul contenuto riciclato o a base biologica, ad esempio, per la composizione del prodotto si dovrebbero ottenere dati primari. Quando l'asserzione riguarda il fatto che un prodotto inquina meno l'ambiente in una determinata fase del ciclo di vita, le informazioni sulle emissioni e sugli impatti ambientali relative a tale fase dovrebbero includere anche dati primari. Sia i dati primari che quelli secondari, ossia i dati medi, dovrebbero dimostrare un livello elevato di qualità e accuratezza.

livello di azienda riguardo agli aspetti rilevanti che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista su cui verte l'asserzione. Occorre trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire la solidità e la pertinenza delle informazioni a sostegno delle asserzioni ambientali e gli sforzi necessari per raccogliere informazioni primarie. L'obbligo di usare informazioni primarie dovrebbe essere considerato alla luce dell'influenza che il professionista che formula l'asserzione esercita sul processo interessato **ed essere integrato, ove necessario, da informazioni secondarie accurate supplementari.** Ciò è particolarmente importante per non mettere le PMI in una posizione di svantaggio e per mantenere a un livello proporzionato gli sforzi necessari ad acquisire dati primari. Inoltre gli aspetti ambientali rilevanti sono diversi per ciascun tipo di asserzione ambientale. Nel caso delle asserzioni sul contenuto riciclato o a base biologica, ad esempio, per la composizione del prodotto si dovrebbero ottenere dati primari. Quando l'asserzione riguarda il fatto che un prodotto inquina meno l'ambiente in una determinata fase del ciclo di vita, le informazioni sulle emissioni e sugli impatti ambientali relative a tale fase dovrebbero includere anche dati primari. Sia i dati primari che quelli secondari, ossia i dati medi, dovrebbero dimostrare un livello elevato di qualità e accuratezza.

Or. en

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in errore i consumatori. Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che affermano che un prodotto o un'entità è neutrale dal punto di vista climatico o in termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO₂, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. ***Queste asserzioni si basano spesso sulla "compensazione" delle emissioni di gas a effetto serra attraverso "crediti di carbonio" generati al di fuori della catena del valore dell'impresa, ad esempio grazie a progetti di silvicoltura o energia rinnovabile. Le metodologie alla base della compensazione variano notevolmente e non sono sempre trasparenti, accurate o uniformi. Ciò comporta rischi significativi di sovrastimare e conteggiare due volte le emissioni evitate o ridotte perché mancano addizionalità, permanenza, livelli di riferimento ambiziosi e dinamici per l'assegnazione dei crediti che si discostano dallo status quo e una contabilizzazione accurata. Questi fattori si traducono in crediti di compensazione con poca integrità ambientale e scarsa credibilità, che, quando formano la base di un'asserzione ambientale esplicita, inducono in errore i consumatori. La compensazione può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore.*** Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero privilegiare la riduzione efficace delle emissioni nelle

Emendamento

(21) È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in errore i consumatori, ***come indicato nella proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.*** Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che affermano che un prodotto o un'entità è neutrale dal punto di vista climatico o in termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO₂, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero privilegiare la riduzione efficace delle emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore. Le eventuali emissioni residue varieranno a seconda della traiettoria settoriale, in linea con gli obiettivi climatici globali, e vi si dovrà far fronte potenziando gli assorbimenti ***e mediante l'utilizzo di tecnologie per gli assorbimenti di carbonio e le soluzioni di sequestro del carbonio nei suoli agricoli.*** È opportuno che le asserzioni inerenti al clima, comprese quelle sulle prestazioni ambientali future, siano improntate alla trasparenza. Pertanto l'attestazione di dette asserzioni dovrebbe tenere eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dal professionista separate dalle emissioni di gas a effetto serra del professionista o del prodotto. Inoltre le informazioni dovrebbero ***sempre contenere certificati di crediti di assorbimento del carbonio o crediti relativi al sequestro del carbonio nei suoli agricoli, attestanti la conformità al***

proprie operazioni e catene del valore **anziché la compensazione**. Le eventuali emissioni residue varieranno a seconda della traiettoria settoriale, in linea con gli obiettivi climatici globali, e vi si dovrà far fronte potenziando gli assorbimenti.

Quando si ricorre comunque alla compensazione è opportuno che le asserzioni inerenti al clima **che si basano su tale meccanismo**, comprese quelle sulle prestazioni ambientali future, siano improntate alla trasparenza. Pertanto l'attestazione di dette asserzioni dovrebbe tenere eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dal professionista separate dalle emissioni di gas a effetto serra del professionista o del prodotto. Inoltre le informazioni dovrebbero **precisare: la quota di emissioni totali oggetto di compensazione; se la compensazione riguarda la riduzione delle emissioni o il potenziamento degli assorbimenti; la metodologia applicata. Le asserzioni inerenti al clima che comprendono il ricorso a questa pratica devono essere attestate mediante metodologie in grado di garantire l'integrità e la corretta contabilizzazione delle compensazioni e rispecchiare così con coerenza e trasparenza gli impatti sul clima che ne derivano.**

quadro di certificazione per gli assorbimenti di carbonio (2022/0394).

Or. en

Emendamento 95
Cyrus Engerer

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in errore i consumatori. Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che

Emendamento

(21) È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in errore i consumatori. Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che

affermano che un prodotto o un'entità è neutrale dal punto di vista climatico o in termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO₂, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. Queste asserzioni si basano spesso sulla "compensazione" delle emissioni di gas a effetto serra attraverso "crediti di carbonio" generati al di fuori della catena del valore dell'impresa, ad esempio grazie a progetti di silvicoltura o energia rinnovabile. Le metodologie alla base della compensazione variano notevolmente e non sono sempre trasparenti, accurate o uniformi. Ciò comporta rischi significativi di sovrastimare e conteggiare due volte le emissioni evitate o ridotte perché mancano addizionalità, permanenza, livelli di riferimento ambiziosi e dinamici per l'assegnazione dei crediti che si discostino dallo status quo e una contabilizzazione accurata. Questi fattori si traducono in crediti di compensazione con poca integrità ambientale e scarsa credibilità, che, quando formano la base di un'asserzione ambientale esplicita, inducono in errore i consumatori. La compensazione può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore. Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero privilegiare la riduzione efficace delle emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore anziché la compensazione. ***Le eventuali emissioni residue varieranno a seconda della traiettoria settoriale, in linea con gli obiettivi climatici globali, e vi si dovrà far fronte potenziando gli assorbimenti. Quando si ricorre comunque alla compensazione è opportuno che le asserzioni inerenti al clima che si basano su tale meccanismo, comprese quelle sulle prestazioni ambientali future, siano improntate alla trasparenza.*** Pertanto l'attestazione di dette asserzioni dovrebbe ***tenere eventuali***

affermano che un prodotto o un'entità è neutrale dal punto di vista climatico o in termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO₂, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. Queste asserzioni si basano spesso sulla "compensazione" delle emissioni di gas a effetto serra attraverso "crediti di carbonio" generati al di fuori della catena del valore dell'impresa, ad esempio grazie a progetti di silvicoltura o energia rinnovabile. Le metodologie alla base della compensazione variano notevolmente e non sono sempre trasparenti, accurate o uniformi. Ciò comporta rischi significativi di sovrastimare e conteggiare due volte le emissioni evitate o ridotte perché mancano addizionalità, permanenza, livelli di riferimento ambiziosi e dinamici per l'assegnazione dei crediti che si discostino dallo status quo e una contabilizzazione accurata. Questi fattori si traducono in crediti di compensazione con poca integrità ambientale e scarsa credibilità, che, quando formano la base di un'asserzione ambientale esplicita, inducono in errore i consumatori. La compensazione può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore. Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero privilegiare la riduzione efficace delle emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore anziché la compensazione. Pertanto l'attestazione di dette asserzioni ***non*** dovrebbe ***basarsi su*** compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra.

compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra *utilizzate dal professionista separate dalle emissioni di gas a effetto serra del professionista o del prodotto. Inoltre le informazioni dovrebbero precisare: la quota di emissioni totali oggetto di compensazione; se la compensazione riguarda la riduzione delle emissioni o il potenziamento degli assorbimenti; la metodologia applicata. Le asserzioni inerenti al clima che comprendono il ricorso a questa pratica devono essere attestate mediante metodologie in grado di garantire l'integrità e la corretta contabilizzazione delle compensazioni e rispecchiare così con coerenza e trasparenza gli impatti sul clima che ne derivano.*

Or. en

Emendamento 96
Petros Kokkalis

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in errore i consumatori. Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che affermano che un prodotto o un'entità è neutrale dal punto di vista climatico o in termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO₂, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. Queste asserzioni si basano spesso sulla "compensazione" delle emissioni di gas a effetto serra attraverso "crediti di carbonio" generati *al di fuori della catena del valore dell'impresa*, ad esempio grazie a progetti di silvicoltura o energia rinnovabile. Le metodologie alla base *della* compensazione variano

Emendamento

(21) È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in errore i consumatori. Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che affermano che un prodotto o un'entità è neutrale dal punto di vista climatico o in termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO₂, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. Queste asserzioni si basano spesso sulla "compensazione" delle emissioni di gas a effetto serra attraverso "crediti di carbonio" generati *mediante progetti di riduzione o eliminazione delle emissioni* (ad esempio grazie a progetti di silvicoltura *ed* energia rinnovabile, *progetti di silvicoltura REDD+ ecc*), *che non*

notevolmente e non sono sempre trasparenti, accurate o uniformi. Ciò comporta rischi significativi di sovrastimare e conteggiare due volte le emissioni evitate o ridotte perché mancano addizionalità, permanenza, livelli di riferimento ambiziosi e dinamici per l'assegnazione dei crediti che si discostino dallo status quo e una contabilizzazione accurata. Questi fattori si traducono in crediti di compensazione con poca integrità ambientale e scarsa credibilità, che, quando formano la base di un'asserzione ambientale esplicita, inducono in errore i consumatori. **La** compensazione può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore. Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero privilegiare la riduzione efficace delle emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore anziché **la** compensazione. Le eventuali emissioni residue varieranno a seconda della traiettoria settoriale, in linea con gli obiettivi climatici globali, e **vi si dovrà far fronte potenziando gli** assorbimenti. Quando si ricorre comunque alla compensazione è opportuno che le asserzioni inerenti al clima che si basano su tale meccanismo, comprese quelle sulle prestazioni ambientali future, siano improntate alla trasparenza. Pertanto l'attestazione di dette asserzioni dovrebbe tenere eventuali **compensazioni** delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dal professionista separate dalle emissioni di gas a effetto serra del professionista o del prodotto. Inoltre le informazioni dovrebbero precisare: la quota di emissioni totali **oggetto di compensazione; se la compensazione riguarda la riduzione delle emissioni o il potenziamento degli** assorbimenti; la metodologia applicata. Le asserzioni inerenti al clima che comprendono il ricorso **a questa pratica** devono essere attestate mediante metodologie in grado di garantire l'integrità

dovrebbero essere utilizzati per attestare le asserzioni di zero emissioni nette. Le metodologie alla base **di tali crediti di compensazione del carbonio** variano notevolmente e non sono sempre trasparenti, accurate o uniformi. Ciò comporta rischi significativi di sovrastimare e conteggiare due volte le emissioni evitate o ridotte perché mancano addizionalità, permanenza, livelli di riferimento ambiziosi e dinamici per l'assegnazione dei crediti che si discostino dallo status quo e una contabilizzazione accurata. Questi fattori si traducono in crediti di compensazione con poca integrità ambientale e scarsa credibilità, che, quando formano la base di un'asserzione ambientale esplicita, inducono in errore i consumatori. **Tale** compensazione può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore. Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero privilegiare la riduzione efficace delle emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore anziché **tale** compensazione. Le eventuali emissioni residue varieranno a seconda della traiettoria settoriale, in linea con gli obiettivi climatici globali, e **dovranno essere bilanciate tramite** assorbimenti **di carbonio ad alta durabilità. Tale bilanciamento non dovrebbe essere considerato come compensazione. Inoltre è opportuno vietare l'asserzione relativa al fatto di bilanciare le emissioni fossili con l'assorbimento del carbonio stoccando carbonio nella biosfera (pozzi di assorbimento del carbonio biogenici terrestri e marittimi come il suolo, le foreste e il carbonio blu) senza rispettare il principio di parità, poiché la biosfera ha una capacità limitata di stoccaggio del carbonio aggiuntivo ed è esposta alle tempistiche e ai rischi di inversione del breve ciclo del carbonio.** Quando si ricorre comunque alla compensazione è opportuno

e la corretta contabilizzazione *delle compensazioni* e rispecchiare così con coerenza e trasparenza gli impatti sul clima che ne derivano.

che le asserzioni inerenti al clima che si basano su tale meccanismo, comprese quelle sulle prestazioni ambientali future, siano improntate alla trasparenza e *al rigore*. Pertanto l'attestazione di dette asserzioni dovrebbe tenere eventuali *crediti di compensazione* delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dal professionista separate dalle emissioni di gas a effetto serra del professionista o del prodotto. Inoltre le informazioni dovrebbero precisare: la quota di emissioni totali *che sono bilanciate con i crediti di assorbimento del carbonio, assicurandosi che questi riguardino gli* assorbimenti *del carbonio che rispettano il principio di parità, e* la metodologia applicata. Le asserzioni inerenti al clima che comprendono il ricorso *alla compensazione* devono essere attestate *in modo trasparente* mediante metodologie in grado di garantire l'integrità e la corretta contabilizzazione *dei crediti di compensazione* e rispecchiare così con coerenza e trasparenza gli impatti sul clima che ne derivano, *come le metodologie che saranno sviluppate ai sensi del quadro di certificazione per gli assorbimenti di carbonio.*

Or. en

Emendamento 97

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in errore i consumatori. Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che affermano che un prodotto o un'entità è

Emendamento

(21) È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in errore i consumatori, *portando al greenwashing e facendo loro credere che il prodotto o un'attività abbiano un*

neutrale dal punto di vista climatico o in termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO₂, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. Queste asserzioni si basano *spesso* sulla "compensazione" delle emissioni di gas a effetto serra attraverso "crediti di carbonio" generati al di fuori della catena del valore dell'impresa, ad esempio grazie a progetti di silvicoltura o energia rinnovabile. Le metodologie alla base della compensazione variano notevolmente e non sono sempre trasparenti, accurate o uniformi. Ciò comporta rischi significativi di sovrastimare e conteggiare due volte le emissioni evitate o ridotte perché mancano addizionalità, permanenza, livelli di riferimento ambiziosi e dinamici per l'assegnazione dei crediti che si discostino dallo status quo e una contabilizzazione accurata. Questi fattori si traducono in **crediti di compensazione** con poca integrità ambientale e scarsa credibilità, che, quando formano la base di un'asserzione ambientale esplicita, inducono in errore i consumatori. La compensazione può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore. Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero **privilegiare** la riduzione efficace delle emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore anziché la compensazione. Le eventuali emissioni residue varieranno a seconda della traiettoria settoriale, in linea con gli obiettivi climatici globali, e vi si dovrà far fronte **potenziando gli** assorbimenti. **Quando si ricorre comunque alla compensazione è opportuno che le asserzioni inerenti al clima che si basano su tale meccanismo, comprese quelle sulle prestazioni ambientali future, siano improntate alla trasparenza.** Pertanto l'attestazione di dette asserzioni dovrebbe **tenere** eventuali **compensazioni delle**

impatto ridotto o nullo in termini di impronta di carbonio, anche se non è così. Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che affermano che un prodotto o un'entità è neutrale dal punto di vista climatico o in termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO₂, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. Queste asserzioni, **che cercano di applicare la neutralità globale del carbonio a livello di impresa o di prodotto, non hanno alcuna validità scientifica quando** si basano sulla "compensazione" delle emissioni di gas a effetto serra attraverso "crediti di carbonio" generati al di fuori della catena del valore dell'impresa, ad esempio grazie a progetti di silvicoltura o energia rinnovabile. Le metodologie alla base della compensazione variano notevolmente e non sono sempre trasparenti, accurate o uniformi. Ciò comporta rischi significativi di sovrastimare e conteggiare due volte le emissioni evitate o ridotte perché mancano addizionalità, permanenza, livelli di riferimento ambiziosi e dinamici per l'assegnazione dei crediti che si discostino dallo status quo e una contabilizzazione accurata. Questi fattori si traducono in **compensazioni** con poca integrità ambientale e scarsa credibilità, che, quando formano la base di un'asserzione ambientale esplicita, inducono in errore i consumatori. La compensazione **può scoraggiare i consumatori dall'acquistare prodotti o dal rivolgersi a professionisti più sostenibili e** può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore. Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero **attuare** la riduzione efficace delle emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore anziché la compensazione. Le eventuali emissioni residue varieranno a seconda della traiettoria settoriale, in linea con gli

emissioni di gas a effetto serra *utilizzate dal professionista separate dalle emissioni di gas a effetto serra del professionista o del prodotto*. Inoltre le informazioni dovrebbero precisare: *la quota di emissioni totali oggetto di compensazione; se la compensazione riguarda la riduzione delle emissioni o il potenziamento degli assorbimenti; la metodologia applicata. Le asserzioni inerenti al clima che comprendono il ricorso a questa pratica devono essere attestate mediante metodologie in grado di garantire l'integrità e la corretta contabilizzazione delle compensazioni e rispecchiare così con coerenza e trasparenza gli impatti sul clima che ne derivano.*

obiettivi climatici globali, e vi si dovrà far fronte *tramite progetti di assorbimenti del carbonio ad alta durabilità*. Pertanto l'attestazione di dette asserzioni dovrebbe *riguardare esclusivamente le emissioni del ciclo di vita e non basarsi su crediti di carbonio o altri contributi ad attività al di fuori della catena del valore del prodotto o del professionista in qualità di "compensazione" o per compensare eventuali emissioni di gas a effetto serra o altri impatti ambientali. L'attestazione non dovrebbe inoltre basarsi sulla "compensazione" delle emissioni provenienti dall'interno della catena del valore (la cosiddetta "insetting")*. *L'attestazione dovrebbe considerare separatamente i crediti di carbonio o gli altri contributi utilizzati dai professionisti come informazioni supplementari*. Inoltre le informazioni dovrebbero precisare se *i crediti di carbonio o altri contributi riguardano progetti di riduzione o eliminazione delle emissioni o degli impatti e la metodologia applicata. Le asserzioni inerenti ai crediti di carbonio o altri contributi a progetti in materia di clima e ambiente devono essere attestate mediante metodologie in grado di garantire l'integrità e la corretta contabilizzazione di tali contributi e rispecchiare così con coerenza e trasparenza gli impatti sul clima che ne derivano.*

Or. en

Emendamento 98
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in

Emendamento

(21) È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in

errore i consumatori. Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che affermano che un prodotto o un'entità è neutrale dal punto di vista climatico o in termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO₂, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. Queste asserzioni si basano *spesso* sulla "compensazione" delle emissioni di gas a effetto serra attraverso "crediti di carbonio" generati al di fuori della catena del valore dell'impresa, ad esempio grazie a progetti di silvicoltura o energia rinnovabile. Le metodologie alla base *della compensazione* variano notevolmente e non sono sempre trasparenti, accurate o uniformi. Ciò comporta rischi significativi di sovrastimare e conteggiare due volte le emissioni evitate o ridotte perché mancano addizionalità, permanenza, livelli di riferimento ambiziosi e dinamici per l'assegnazione dei crediti che si discostino dallo status quo e una contabilizzazione accurata. Questi fattori si traducono in crediti di *compensazione* con poca integrità ambientale e scarsa credibilità, che, quando formano la base di un'asserzione ambientale esplicita, inducono in errore i consumatori. La compensazione può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore. Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero *privilegiare* la riduzione efficace *delle* emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore anziché la compensazione. Le eventuali emissioni residue varieranno a seconda della traiettoria settoriale, in linea con gli obiettivi climatici globali, e vi si dovrà far fronte potenziando gli assorbimenti. ***Quando si ricorre comunque alla compensazione è opportuno che le asserzioni inerenti al clima che si basano su tale meccanismo, comprese quelle sulle prestazioni ambientali future, siano***

errore i consumatori. Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che affermano che un prodotto o un'entità è neutrale dal punto di vista climatico o in termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO₂, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. Queste asserzioni, ***che cercano di applicare la neutralità globale del carbonio a livello di impresa o di prodotto, non hanno alcuna validità scientifica quando*** si basano sulla "compensazione" delle emissioni di gas a effetto serra attraverso "crediti di carbonio" generati al di fuori della catena del valore dell'impresa, ad esempio grazie a progetti di silvicoltura o energia rinnovabile. Le metodologie alla base *dei crediti di carbonio* variano notevolmente e non sono sempre trasparenti, accurate o uniformi. Ciò comporta rischi significativi di sovrastimare e conteggiare due volte le emissioni evitate o ridotte perché mancano addizionalità, permanenza, livelli di riferimento ambiziosi e dinamici per l'assegnazione dei crediti che si discostino dallo status quo e una contabilizzazione accurata. Questi fattori si traducono in crediti di *carbonio* con poca integrità ambientale e scarsa credibilità, che, quando formano la base di un'asserzione ambientale esplicita, inducono in errore i consumatori. La compensazione ***può scoraggiare i consumatori dall'acquistare prodotti o dal rivolgersi a professionisti più sostenibili e*** può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore. Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero ***attuare*** la riduzione efficace ***di quasi tutte le*** emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore anziché la compensazione. Le eventuali emissioni residue varieranno a seconda della traiettoria settoriale, in linea con gli obiettivi climatici globali, e vi si dovrà far fronte ***a livello globale***

improntate alla trasparenza. Pertanto l'attestazione di dette asserzioni dovrebbe ***tenere eventuali*** compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra ***utilizzate dal professionista separate dalle emissioni di gas a effetto serra del professionista o del prodotto.*** ***Inoltre le informazioni dovrebbero precisare: la quota di emissioni totali oggetto di compensazione; se la compensazione riguarda la riduzione delle emissioni o il potenziamento degli assorbimenti; la metodologia applicata.*** ***Le asserzioni inerenti al clima che comprendono il ricorso a questa pratica devono essere attestate mediante metodologie in grado di garantire l'integrità e la corretta contabilizzazione delle compensazioni e rispecchiare così con coerenza e trasparenza gli impatti sul clima che ne derivano.***

potenziando gli assorbimenti ***di carbonio.*** Pertanto l'attestazione di dette asserzioni ***non*** dovrebbe ***basarsi su*** compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 99
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) La direttiva (UE.../...) sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde vieta, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, le asserzioni secondo cui un prodotto, sia che si tratti di un bene o di un servizio, abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra. Tali asserzioni sono vietate in ogni circostanza e sono state aggiunte all'allegato I della direttiva 2005/29/CE. La presente direttiva non mette in discussione tale divieto e si concentra principalmente sull'attestazione, sulla comunicazione e sulla verifica delle asserzioni consentite a

norma del diritto dell'Unione. Inoltre la presente direttiva non dovrebbe imporre nuovi divieti alle asserzioni sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra. I divieti di cui alla direttiva (UE.../...) sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde dovrebbero essere adeguatamente attuati dagli Stati membri in modo coerente, senza alcun requisito legislativo nuovo o sovrapposto che possa ostacolare un'attuazione efficace.

Or. en

Emendamento 100

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva **Considerando 22**

Testo della Commissione

(22) I professionisti sono sempre più interessati a fare asserzioni ambientali sulle prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, anche aderendo a iniziative che promuovono pratiche potenzialmente in grado di favorire una riduzione dell'impatto ambientale o una maggiore circolarità. **Queste asserzioni dovrebbero essere attestate nel rispetto delle norme applicabili a tutte le asserzioni ambientali esplicite.**

Emendamento

(22) I professionisti sono sempre più interessati a fare asserzioni ambientali sulle prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, anche aderendo a iniziative che promuovono pratiche potenzialmente in grado di favorire una riduzione dell'impatto ambientale o una maggiore circolarità. ***Al fine di agevolare la scelta di prodotti più sostenibili da parte dei consumatori e incentivare gli sforzi profusi dai professionisti per ridurre il proprio impatto ambientale, quando l'asserzione riguarda le prestazioni ambientali future dovrebbe basarsi in via prioritaria su miglioramenti nelle operazioni e nelle catene del valore del professionista, ad esempio decarbonizzazione interna profonda, anziché sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra o di altri impatti ambientali. È inoltre necessario indicare un anno di riferimento per gli obiettivi e consentire un monitoraggio***

adeguato attraverso traguardi concreti, realistici, attuabili e pubblici in modo che i consumatori, i portatori di interessi e il professionista stesso possano monitorare se sono sulla buona strada e quali sono le sfide. È inoltre essenziale che il professionista consideri gli effetti collaterali al momento di valutare come raggiungere un obiettivo, in modo che non vi sia alcun trasferimento ingiustificato di impatti ambientali.

Or. en

Emendamento 101
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) I professionisti sono sempre più interessati a fare asserzioni ambientali sulle prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, anche aderendo a iniziative che promuovono pratiche potenzialmente in grado di favorire una riduzione dell'impatto ambientale o una maggiore circolarità. Queste asserzioni **dovrebbero** essere attestate nel rispetto delle norme applicabili a tutte le asserzioni ambientali esplicite.

Emendamento

(22) I professionisti sono sempre più interessati a fare asserzioni ambientali sulle prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, anche aderendo a iniziative che promuovono pratiche potenzialmente in grado di favorire una riduzione dell'impatto ambientale o una maggiore circolarità. Queste asserzioni **devono** essere attestate nel rispetto delle norme applicabili a tutte le asserzioni ambientali esplicite **in modo da non indurre in errore i consumatori nella scelta di un prodotto.**

Or. ro

Emendamento 102
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero avere basi scientifiche ed è opportuno ponderare attentamente eventuali omissioni di determinati impatti ambientali o aspetti ambientali.

Emendamento

(23) Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero avere basi scientifiche ed è opportuno ponderare attentamente eventuali omissioni di determinati impatti ambientali o aspetti ambientali. ***La metodologia deve essere accessibile a terzi al fine di garantire la trasparenza e l'integrità delle valutazioni.***

Or. en

Emendamento 103
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero avere basi scientifiche ed è opportuno ***ponderare attentamente*** eventuali omissioni di determinati impatti ambientali o aspetti ambientali.

Emendamento

(23) Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero avere basi scientifiche ed è opportuno ***ridurre al minimo*** eventuali omissioni di determinati impatti ambientali o aspetti ambientali ***e consentirle solo in via eccezionale in casi debitamente giustificati.***

Or. cs

Emendamento 104
Petros Kokkalis

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) La valutazione di un'asserzione dovrebbe basarsi su prove scientifiche ampiamente riconosciute, vale a dire su metodologie, approcci o

studi sviluppati in linea con le migliori pratiche in termini di trasparenza e sottoposti a revisione tra pari indipendente condotta dalla comunità scientifica.

Or. en

Emendamento 105
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Non esiste ancora una metodologia affidabile per valutare gli impatti ambientali del ciclo di vita legati al rilascio di microplastiche. Tuttavia, se tale rilascio contribuisce a impatti ambientali significativi che non sono oggetto di un'asserzione, il professionista che formula un'asserzione su un altro aspetto non dovrebbe essere autorizzato a ignorarlo, ma dovrebbe ***tenere conto delle informazioni disponibili e aggiornare la valutazione non appena*** sono disponibili nuove prove scientifiche ampiamente riconosciute.

Emendamento

(26) Non esiste ancora una metodologia affidabile per valutare gli impatti ambientali del ciclo di vita legati al rilascio di microplastiche. Tuttavia, se tale rilascio contribuisce a impatti ambientali significativi che non sono oggetto di un'asserzione, il professionista che formula un'asserzione su un altro aspetto non dovrebbe essere autorizzato a ignorarlo, ma dovrebbe ***formulare l'asserzione soltanto nel momento in cui*** sono disponibili nuove prove scientifiche ampiamente riconosciute ***che soddisfano i requisiti della presente direttiva.***

Or. en

Emendamento 106
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Prove scientifiche ampiamente riconosciute indicano che la valutazione di un'asserzione dovrebbe

basarsi su metodologie, approcci o studi sviluppati in linea con le migliori pratiche in termini di trasparenza, sottoposti a revisione tra pari indipendente condotta dalla comunità scientifica e pubblicati su riviste scientifiche.

Or. en

Emendamento 107
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) *Prove scientifiche ampiamente riconosciute indicano che la valutazione di un'asserzione dovrebbe basarsi su metodologie, approcci o studi sviluppati in linea con le migliori pratiche in termini di trasparenza, sottoposti a revisione tra pari indipendente condotta dalla comunità scientifica e pubblicati su riviste scientifiche.*

Or. en

Emendamento 108
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) I consumatori possono essere indotti in errore anche da asserzioni ambientali esplicite che dichiarano o inducono a ritenere che un prodotto o un professionista ha un impatto ambientale minore o maggiore o una prestazione ambientale migliore o peggiore rispetto ad

(27) I consumatori possono essere indotti in errore anche da asserzioni ambientali esplicite che dichiarano o inducono a ritenere che un prodotto o un professionista ha un impatto ambientale minore o maggiore o una prestazione ambientale migliore o peggiore rispetto ad

altri prodotti o professionisti ("asserzioni ambientali comparative"). Fatta salva l'applicazione, se del caso, della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸³, affinché i consumatori abbiano accesso a informazioni attendibili occorre garantire che le asserzioni ambientali comparative possano essere messe adeguatamente a confronto. A titolo di esempio, scegliere indicatori afferenti agli stessi aspetti ambientali ma usare una formula diversa per quantificarli rende impossibile ogni confronto e implica quindi il rischio di indurre in errore i consumatori. Se due professionisti formulano un'asserzione ambientale sui cambiamenti climatici ma uno prende in considerazione solo gli impatti ambientali diretti e l'altro sia quelli diretti che quelli indiretti, i risultati non sono comparabili. Anche la decisione di effettuare il confronto solo in determinate fasi del ciclo di vita può risultare in asserzioni ingannevoli se non è trasparente. Un'asserzione ambientale comparativa deve garantire che si tenga conto di tutte le fasi più rilevanti del ciclo di vita anche per i prodotti le cui materie prime, i cui usi e le cui catene di lavorazione differiscono molto, quali le plastiche a base biologica e quelle a base fossile. Ad esempio per le plastiche a base biologica è rilevante l'agricoltura o la silvicoltura, mentre per quelle a base fossile è rilevante l'estrazione di greggio; la domanda se una quota importante di prodotto finisca in discarica è di estremo rilievo per le plastiche che si biodegradano bene nelle condizioni tipiche di una discarica ma forse meno per le altre.

⁸³ Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre

altri prodotti o professionisti ("asserzioni ambientali comparative"). Fatta salva l'applicazione, se del caso, della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸³, affinché i consumatori abbiano accesso a informazioni attendibili occorre garantire che le asserzioni ambientali comparative possano essere messe adeguatamente a confronto. A titolo di esempio, **la certificazione basata sulle prestazioni e la certificazione basata sui processi funzionano con serie diverse di indicatori, in un caso fissando soglie specifiche da rispettare e nell'altro garantendo la presenza di una determinata procedura.** Scegliere indicatori afferenti agli stessi aspetti ambientali ma usare una formula diversa per quantificarli rende impossibile ogni confronto e implica quindi il rischio di indurre in errore i consumatori. Se due professionisti formulano un'asserzione ambientale sui cambiamenti climatici ma uno prende in considerazione solo gli impatti ambientali diretti e l'altro sia quelli diretti che quelli indiretti, i risultati non sono comparabili. Anche la decisione di effettuare il confronto solo in determinate fasi del ciclo di vita può risultare in asserzioni ingannevoli se non è trasparente. Un'asserzione ambientale comparativa deve garantire che si tenga conto di tutte le fasi più rilevanti del ciclo di vita anche per i prodotti le cui materie prime, i cui usi e le cui catene di lavorazione differiscono molto, quali le plastiche a base biologica e quelle a base fossile. Ad esempio per le plastiche a base biologica è rilevante l'agricoltura o la silvicoltura, mentre per quelle a base fossile è rilevante l'estrazione di greggio; la domanda se una quota importante di prodotto finisca in discarica è di estremo rilievo per le plastiche che si biodegradano bene nelle condizioni tipiche di una discarica ma forse meno per le altre.

⁸³ Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre

2006, concernente pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

2006, concernente pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

Or. en

Emendamento 109
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) In relazione ad alcuni settori o a determinati prodotti o professionisti potrebbe emergere il sospetto di impatti ambientali o aspetti ambientali significativi per i quali non esiste ancora un metodo scientifico di valutazione esaustivo e riconosciuto. In questi casi, mentre proseguono gli sforzi tesi a elaborare metodi e raccogliere prove che consentano la valutazione dell'impatto ambientale o dell'aspetto ambientale, i professionisti dovrebbero poter promuovere i propri sforzi di sostenibilità pubblicando la rendicontazione di sostenibilità aziendale, informazioni fattuali sulle metriche di prestazione dell'impresa e iniziative finalizzate a ridurre il consumo di energia, anche sui rispettivi siti web. Questa flessibilità manterrebbe e rafforzerebbe gli incentivi affinché questi settori o professionisti portino avanti gli sforzi tesi a sviluppare valutazioni ambientali comuni conformemente alla presente direttiva, dando loro il tempo necessario a ultimare i lavori.

Emendamento

(29) In relazione ad alcuni settori o a determinati prodotti o professionisti potrebbe emergere il sospetto di impatti ambientali o aspetti ambientali significativi per i quali non esiste ancora un metodo scientifico di valutazione esaustivo e riconosciuto. ***Potrebbe essere il caso di sistemi di certificazione della sostenibilità esistenti che sono stati creati in passato a causa di un impatto ambientale significativo e di un'attività illegale comune in un dato settore, le cui asserzioni dovrebbero essere valutate ai fini della conformità alla presente direttiva.*** In questi casi, mentre proseguono gli sforzi tesi a elaborare metodi e raccogliere ***ulteriori*** prove che consentano la valutazione dell'impatto ambientale o dell'aspetto ambientale, i professionisti dovrebbero poter promuovere i propri sforzi di sostenibilità pubblicando la rendicontazione di sostenibilità aziendale, informazioni fattuali sulle metriche di prestazione dell'impresa e iniziative finalizzate a ridurre il consumo di energia, anche sui rispettivi siti web. Questa flessibilità manterrebbe e rafforzerebbe gli incentivi affinché questi settori o professionisti portino avanti gli sforzi tesi a sviluppare valutazioni ambientali comuni conformemente alla presente direttiva, dando loro il tempo necessario a ultimare i

lavori.

Or. en

Emendamento 110
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) È fondamentale riconoscere le sfide specifiche cui devono far fronte le micro, piccole e medie imprese (PMI) in termini di risorse e capacità, in particolare rispetto alle imprese più grandi. Pertanto è essenziale che gli Stati membri, nell'attuare la presente proposta, trovino un equilibrio tra il fatto di garantire l'attestazione delle asserzioni ambientali e di introdurre procedure semplificate e accessibili, oltre a un accesso più agevole alla certificazione per le imprese di tutte le dimensioni.

Or. en

Emendamento 111
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Sebbene le pratiche commerciali sleali, comprese le asserzioni ambientali ingannevoli, siano vietate per tutti i professionisti a norma della direttiva 2005/29/CE⁸⁴, l'onere amministrativo connesso all'attestazione e alla verifica delle asserzioni ambientali potrebbe

soppresso

risultare sproporzionato per le imprese più piccole e dovrebbe essere evitato. A tal fine le microimprese dovrebbero essere esentate dalle prescrizioni sull'attestazione di cui agli articoli 3 e 4 a meno che non desiderino ottenere un certificato di conformità delle attestazioni ambientali esplicito riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione.

⁸⁴ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22) e successive modifiche.

Or. en

Emendamento 112

René Repasi

Proposta di direttiva

Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Sebbene le pratiche commerciali sleali, comprese le asserzioni ambientali ingannevoli, siano vietate per tutti i professionisti a norma della direttiva 2005/29/CE⁸⁴, l'onere amministrativo connesso all'attestazione e alla verifica delle asserzioni ambientali potrebbe risultare sproporzionato per le imprese più piccole e dovrebbe essere evitato. ***A tal fine le microimprese dovrebbero essere esentate dalle prescrizioni sull'attestazione di cui agli articoli 3 e 4 a***

Emendamento

(30) Sebbene le pratiche commerciali sleali, comprese le asserzioni ambientali ingannevoli, siano vietate per tutti i professionisti a norma della direttiva 2005/29/CE⁸⁴, l'onere amministrativo connesso all'attestazione e alla verifica delle asserzioni ambientali potrebbe risultare sproporzionato per le imprese più piccole e dovrebbe essere evitato.

meno che non desiderino ottenere un certificato di conformità delle attestazioni ambientali esplicite riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione.

⁸⁴ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22) e successive modifiche.

⁸⁴ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22) e successive modifiche.

Or. en

Emendamento 113

Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélie Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët, Isabella Tovaglieri

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

30) Sebbene le pratiche commerciali sleali, comprese le asserzioni ambientali ingannevoli, siano vietate per tutti i professionisti a norma della direttiva 2005/29/CE⁸⁴, l'onere amministrativo connesso all'attestazione e alla verifica delle asserzioni ambientali potrebbe risultare sproporzionato per le imprese più piccole e dovrebbe essere evitato. A tal fine ***le*** microimprese ***dovrebbero essere esentate dalle prescrizioni sull'attestazione di cui agli articoli 3 e 4 a meno che non desiderino ottenere un certificato*** di conformità delle attestazioni ambientali esplicite ***riconosciuto*** dalle autorità competenti in tutta l'Unione.

Emendamento

30) Sebbene le pratiche commerciali sleali, comprese le asserzioni ambientali ingannevoli, siano vietate per tutti i professionisti a norma della direttiva 2005/29/CE⁸⁴, l'onere amministrativo connesso all'attestazione e alla verifica delle asserzioni ambientali potrebbe risultare sproporzionato per le imprese più piccole e dovrebbe essere evitato. A tal fine ***alle*** microimprese ***e alle piccole e medie imprese dovrebbe essere offerta un'alternativa alla certificazione di terzi sotto forma di dichiarazione*** di conformità delle attestazioni ambientali esplicite ***riconosciuta*** dalle autorità competenti in tutta l'Unione.

⁸⁴ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22) e successive modifiche.

⁸⁴ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22) e successive modifiche.

Or. fr

Emendamento 114

Cyrus Engerer

Proposta di direttiva

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione può adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima, **comprese quelle sulla compensazione, sulla neutralità climatica o simili**, e le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista

Emendamento

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione può adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima e le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali

contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati. ***Ad esempio nel caso delle asserzioni inerenti al clima potrebbe essere necessario adottare atti supplementari al fine di rendere operative le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni basate sulla compensazione.***

e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati.

Or. en

Emendamento 115 **Petros Kokkalis**

Proposta di direttiva **Considerando 31**

Testo della Commissione

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, **la** Commissione **può** adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima, comprese quelle sulla compensazione, sulla neutralità climatica o simili, **e** le asserzioni

Emendamento

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, **alla** Commissione **dovrebbe essere conferito il potere di** adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima, comprese quelle sulla compensazione, sulla

inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati. Ad esempio nel caso delle asserzioni inerenti al clima **potrebbe essere** necessario adottare atti supplementari al fine di rendere operative le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni basate sulla compensazione.

neutralità climatica, **sulla neutralità del carbonio, sull'azzeramento delle emissioni nette** o simili, **nonché** le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati. Ad esempio nel caso delle asserzioni inerenti al clima **sarà** necessario adottare atti supplementari al fine di rendere operative le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni basate sulla compensazione **degli assorbimenti di carbonio, per allinearle e renderle interoperabili con il quadro di certificazione per gli assorbimenti di carbonio e i relativi atti delegati.**

Or. en

Emendamento 116
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 31

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione **può adottare** atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima, comprese quelle sulla compensazione, sulla neutralità climatica o simili, e le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati. Ad esempio nel caso delle asserzioni inerenti al clima **potrebbe essere** necessario adottare atti supplementari al fine di rendere operative le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni basate **sulla compensazione**.

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione **adotta** atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima, comprese quelle sulla compensazione, sulla neutralità climatica, **sulla neutralità del carbonio, sull'azzeramento delle emissioni nette** o simili, **nonché** le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati. Ad esempio nel caso delle asserzioni inerenti al clima **sarà** necessario adottare atti supplementari al fine di rendere operative le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni basate **sugli assorbimenti di carbonio, per allinearle e renderle interoperabili con il quadro di certificazione per gli**

Emendamento 117

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione può adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima, comprese quelle sulla compensazione, sulla neutralità climatica o simili, e le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato

Emendamento

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione può adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima, comprese quelle sulla compensazione, sulla neutralità climatica o simili, e le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato

dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati. Ad esempio nel caso delle asserzioni inerenti al clima potrebbe essere necessario adottare atti supplementari al fine di rendere operative le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni basate sulla compensazione.

dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati. Ad esempio nel caso delle asserzioni inerenti al clima potrebbe essere necessario adottare atti supplementari al fine di rendere operative le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni basate sulla compensazione *e sugli assorbimenti di carbonio, per allinearle e renderle interoperabili con il quadro di certificazione per gli assorbimenti di carbonio e i relativi atti delegati.*

Or. en

Emendamento 118
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione può adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima, comprese quelle sulla compensazione, sulla neutralità climatica o simili, e le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non

Emendamento

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione può adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima, comprese quelle sulla compensazione, sulla neutralità climatica o simili, **le asserzioni sulla gestione sostenibile delle foreste, ad esempio "questo prodotto proviene da foreste gestite in modo sostenibile", quelle sulla pesca sostenibile** e le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle

possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati. Ad esempio nel caso delle asserzioni inerenti al clima potrebbe essere necessario adottare atti supplementari al fine di rendere operative le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni basate sulla compensazione.

prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati. Ad esempio nel caso delle asserzioni inerenti al clima potrebbe essere necessario adottare atti supplementari al fine di rendere operative le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni basate sulla compensazione.

Or. en

Emendamento 119
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione può adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima,

Emendamento

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione può adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima,

comprese quelle sulla *compensazione, sulla neutralità climatica* o simili, e le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati. *Ad esempio nel caso delle asserzioni inerenti al clima potrebbe essere necessario adottare atti supplementari al fine di rendere operative le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni basate sulla compensazione.*

comprese quelle sulla *transizione in linea con gli obiettivi climatici o altri obiettivi ambientali* o simili, e le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati.

Or. en

Emendamento 120

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva **Considerando 31**

Testo della Commissione

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di

Emendamento

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di

marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione *può* adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima, comprese quelle sulla compensazione, sulla neutralità climatica o simili, e le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati. Ad esempio nel caso delle asserzioni inerenti al clima potrebbe essere necessario adottare atti supplementari al fine di rendere operative le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni basate sulla compensazione.

marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione *dovrebbe* adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima, comprese quelle sulla compensazione, sulla neutralità climatica o simili, e le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati. Ad esempio nel caso delle asserzioni inerenti al clima potrebbe essere necessario adottare atti supplementari al fine di rendere operative le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni basate sulla compensazione.

Or. en

Emendamento 121
Petros Kokkalis

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Dovrebbero essere incluse informazioni primarie per gli aspetti ambientali che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali di un prodotto o di un professionista, in particolare la composizione del prodotto, i processi, i materiali e l'energia utilizzati nella produzione, le emissioni derivanti dai processi, l'impatto sulle risorse biotiche, l'uso del prodotto, la sua durabilità, la riparabilità e gli aspetti di fine vita.

Or. en

Emendamento 122
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o

per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. ***Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.***

per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto.

Or. en

Emendamento 123
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative

Emendamento

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative

all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. ***Tuttavia***, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. ***Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.***

all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. ***Al fine di includere il nuovo Forum sulle asserzioni ambientali, la Commissione dovrebbe rivedere la raccomandazione (UE) 2021/2279 per consentire al Forum di contribuire alle PEFCR e alle OEFCR. La revisione dovrebbe specificare i termini minimi per la presentazione delle osservazioni da parte del Forum sulle asserzioni ambientali e le norme minime per la pubblicazione dei pareri al fine di garantire un processo trasparente.*** Qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione.

Or. en

Emendamento 124

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di

Emendamento

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di

adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.

adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione. ***Al fine di agevolare un processo chiaro, trasparente e collaborativo, la Commissione dovrebbe pubblicare una comunicazione che illustri il percorso verso l'ulteriore sviluppo della metodologia dell'impronta ambientale del prodotto (PEF). Ciò dovrebbe includere aggiornamenti periodici delle norme per promuovere i progressi scientifici e l'impegno dei portatori di interessi coinvolti.***

Or. en

Emendamento 125
Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il

Emendamento

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il

metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.

metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.

Per consentire un processo chiaro, trasparente e collaborativo, la Commissione dovrebbe pubblicare una comunicazione che illustri il percorso verso l'ulteriore sviluppo della metodologia dell'impronta ambientale del prodotto (PEF), compresi aggiornamenti periodici delle norme per promuovere il progresso scientifico e l'impegno dei portatori di interessi coinvolti.

Or. en

Justification

The use of PEF methodology is currently limited: there are only a reduced number of rules for product categories and some environmental parameters are not addressed. Therefore, PEF methodology needs to be updated to foster scientific progress and technological innovation, also considering the use of feedstock with a “bio” origin (for instance derived by biomass) or “circular” feedstock (e.g., derived by recyclable waste from plastic or organic material and carbon capture). The Mass Balance approach, with credit methods, should be

recognized as chain of custody, in particular where there are not segregated plants and there is the need to mix “bio” and “circular” feedstocks with traditional ones.

Emendamento 126

Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Ulrike Müller, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen, Emma Wiesner, Sandro Gozi

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio,

Emendamento

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio,

compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.

compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione. ***Per sviluppare ulteriormente l'attuale metodologia dell'impronta ambientale del prodotto (PEF) e affrontarne i limiti, la Commissione aggiorna periodicamente la metodologia al fine di tenere conto dei progressi scientifici.***

Or. en

Emendamento 127 **Petros Kokkalis**

Proposta di direttiva **Considerando 32**

Testo della Commissione

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di

Emendamento

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di

adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.

adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. ***Analogamente, è opportuno riconoscere che, per alcuni gruppi di prodotti, la metodologia dell'impronta ambientale del prodotto (PEF) non è idonea a fornire una valutazione ambientale globale.*** Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.

Or. en

Emendamento 128
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche *forestali e* agricole, comprese le esternalità positive *dei diversi sistemi di produzione, della gestione forestale più vicina alla natura*, dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne

possa valutare l'adozione.

Or. en

Emendamento 129
Dolors Montserrat

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio,

Emendamento

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio,

compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive *dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali*, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.

compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive *dei diversi metodi agricoli e delle pratiche di gestione delle foreste*, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.

Or. en

Emendamento 130
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) *Al fine di garantire l'integrità, l'imparzialità e l'elevata qualità dell'attestazione delle asserzioni ambientali e per assicurare che le norme di attestazione si traducano in una maggiore comprensione degli impatti ambientali da parte dei consumatori, è importante che i requisiti per l'attestazione siano elaborati con la partecipazione attiva di un insieme equilibrato di portatori di interessi, in particolare le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni non governative ambientali, gli operatori dei sistemi di etichettatura e gli organismi competenti, oltre all'industria, comprese le PMI e il settore dell'artigianato, i sindacati, i professionisti, i rivenditori al dettaglio e gli importatori. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire un forum di consultazione il cui ruolo consisterà nel formulare pareri sull'adeguatezza delle*

norme e dei metodi esistenti per attestare le asserzioni ambientali specifiche e nel fornire raccomandazioni sulla revisione o sull'elaborazione di nuovi atti delegati. Il forum dovrebbe inoltre essere coinvolto attivamente nell'elaborazione di tali atti, compresi quelli riguardanti il metodo dell'impronta ambientale e le relative norme di categoria.

Or. en

Emendamento 131
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) La direttiva 2005/29/CE si applica già alle asserzioni ambientali ingannevoli e consente pertanto ai tribunali e alle autorità amministrative nazionali di bloccarle e vietarle. Per ottemperare a detta direttiva le asserzioni ambientali dovrebbero ad esempio riguardare solo aspetti significativi in termini di impatto ambientale del prodotto o del professionista. Le asserzioni ambientali dovrebbero altresì indicare in modo chiaro e inequivocabile gli aspetti del prodotto o del professionista cui si riferiscono e non dovrebbero omettere né occultare informazioni importanti circa le prestazioni ambientali del prodotto *o del professionista* di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole. La formulazione, l'apparato iconografico e la presentazione generale del prodotto *nell'asserzione ambientale, comprese* l'impostazione grafica e la scelta di colori, immagini, fotografie, suoni, simboli o marchi, dovrebbero fornire una rappresentazione veritiera e accurata della portata del beneficio per l'ambiente, senza

Emendamento

(33) La direttiva 2005/29/CE si applica già alle asserzioni ambientali ingannevoli e consente pertanto ai tribunali e alle autorità amministrative nazionali di bloccarle e vietarle. Per ottemperare a detta direttiva le asserzioni ambientali dovrebbero ad esempio riguardare solo aspetti significativi in termini di impatto ambientale del prodotto o del professionista. Le asserzioni ambientali *e i sistemi di etichettatura* dovrebbero altresì indicare in modo chiaro e inequivocabile gli aspetti del prodotto o del professionista cui si riferiscono e non dovrebbero omettere né occultare informazioni importanti circa le prestazioni ambientali del prodotto di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole. La formulazione, l'apparato iconografico e la presentazione generale del prodotto, *compresi gli slogan,* l'impostazione grafica e la scelta di colori, immagini, fotografie, suoni, simboli, *etichette* o marchi, dovrebbero fornire una rappresentazione veritiera e accurata della portata del beneficio per l'ambiente, senza sovradimensionarlo. *Ad esempio, a*

sovradimensionarlo.

seconda delle caratteristiche di un sistema di certificazione, un prodotto finale può contenere solo una percentuale minima di materiale certificato o può addirittura non contenerne affatto, e questo carattere intrinseco di un sistema dovrebbe essere tenuto debitamente in considerazione in una pratica commerciale tra imprese e consumatori.

Or. en

Motivazione

Secondo lo studio sui sistemi di certificazione e verifica nel settore forestale e per i prodotti a base di legno, al momento dell'introduzione di un tipo di certificazione della catena di custodia il tipo di certificazione forestale più comune è: "in questo modello l'utente finale potrebbe acquistare un prodotto che non contiene materiale certificato." I clienti non sono a conoscenza di questa situazione, né del tipo di certificazione relativa a una percentuale minima di contenuto certificato. La gestione sostenibile delle foreste è quindi una delle asserzioni false più comunemente diffuse sul mercato.

Emendamento 132

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Se l'asserzione ambientale esplicita riguarda un prodotto finale i cui impatti ambientali o aspetti ambientali rilevanti si verificano durante la fase d'uso e se i consumatori possono influenzarli assumendo un comportamento adeguato, come nel caso di una corretta raccolta differenziata o dell'impatto dei modelli d'uso sulla longevità del prodotto, è opportuno che l'asserzione comprenda anche informazioni che spiegano ai consumatori in che modo il loro comportamento può contribuire positivamente alla protezione dell'ambiente.

Emendamento

(34) Se l'asserzione ambientale esplicita riguarda un prodotto finale i cui impatti ambientali o aspetti ambientali rilevanti si verificano durante la fase d'uso ***o alla fine del ciclo di vita*** e se i consumatori possono influenzarli assumendo un comportamento adeguato, come nel caso di una corretta raccolta differenziata o dell'impatto dei modelli d'uso sulla longevità del prodotto, è opportuno che l'asserzione comprenda anche informazioni che spiegano ai consumatori in che modo il loro comportamento può contribuire positivamente alla protezione dell'ambiente.

Emendamento 133
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Al fine di agevolare la scelta di prodotti più sostenibili da parte dei consumatori e incentivare gli sforzi profusi dai professionisti per ridurre il proprio impatto ambientale, quando l'asserzione riguarda le prestazioni ambientali future dovrebbe basarsi in via prioritaria su miglioramenti nelle operazioni e nelle catene del valore del professionista anziché sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra o di altri impatti ambientali.

Emendamento

soppresso

Emendamento 134
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Al fine di agevolare la scelta di prodotti più sostenibili da parte dei consumatori e incentivare gli sforzi profusi dai professionisti per ridurre il proprio impatto ambientale, quando l'asserzione riguarda le prestazioni ambientali future dovrebbe basarsi *in via prioritaria* su miglioramenti nelle operazioni e nelle catene del valore *del* professionista anziché sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra o di altri impatti ambientali.

Emendamento

(35) Al fine di agevolare la scelta di prodotti più sostenibili da parte dei consumatori e incentivare gli sforzi profusi dai professionisti per ridurre il proprio impatto ambientale, quando l'asserzione riguarda le prestazioni ambientali future dovrebbe basarsi su miglioramenti, *ad esempio una decarbonizzazione interna profonda*, nelle operazioni e nelle catene del valore *di un* professionista anziché sulla compensazione delle emissioni di gas

a effetto serra o di altri impatti ambientali.

Or. en

Emendamento 135
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione

(36) I consumatori dovrebbero poter accedere facilmente alle informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto di un'asserzione ambientale esplicita e alle informazioni che *la* attestano. Dette informazioni dovrebbero anche tenere conto delle esigenze dei consumatori più anziani. A tal fine i professionisti dovrebbero fornirle in forma fisica o di link, codice QR o equivalente che rimandi a un sito web in cui sono disponibili informazioni più dettagliate sull'attestazione dell'asserzione ambientale esplicita in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui essa è formulata. Onde agevolare l'attuazione della presente direttiva, il link, codice QR o equivalente dovrebbe anche garantire facile accesso al certificato di conformità relativo all'attestazione dell'asserzione ambientale esplicita e ai recapiti del verificatore che lo ha redatto.

Emendamento

(36) I consumatori dovrebbero poter accedere facilmente alle informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto di un'asserzione ambientale esplicita, ***riportata sul prodotto o al di fuori del prodotto***, e alle informazioni che attestano ***l'asserzione applicabile al prodotto***. Dette informazioni dovrebbero anche tenere conto delle esigenze dei consumatori più anziani. A tal fine i professionisti dovrebbero fornirle in forma fisica o di link, codice QR o equivalente che rimandi ***direttamente a una sezione di*** un sito web in cui sono disponibili informazioni più dettagliate sull'attestazione dell'asserzione ambientale esplicita in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui essa è formulata. Onde agevolare l'attuazione della presente direttiva, il link, codice QR o equivalente dovrebbe anche garantire facile accesso al certificato di conformità relativo all'attestazione dell'asserzione ambientale esplicita e ai recapiti del verificatore che lo ha redatto.

Or. en

Emendamento 136
René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Per evitare potenziali impatti sproporzionati sulle microimprese, le imprese di minori dimensioni dovrebbero essere esentate dalle prescrizioni dell'articolo 5 connesse alle informazioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, a meno che non desiderino ottenere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale esplicita riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 137

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Per evitare potenziali impatti sproporzionati sulle microimprese, le imprese di minori dimensioni dovrebbero essere esentate dalle prescrizioni dell'articolo 5 connesse alle informazioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, a meno che non desiderino ottenere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale esplicita riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 138

Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélie Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione

37) Per evitare potenziali impatti sproporzionati sulle microimprese, le imprese di minori dimensioni dovrebbero essere esentate dalle prescrizioni dell'articolo 5 connesse alle informazioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, a meno che non desiderino ottenere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale esplicita riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione.

Emendamento

37) Per evitare potenziali impatti sproporzionati sulle microimprese **e sulle piccole e medie imprese**, le imprese di minori dimensioni dovrebbero essere esentate dalle prescrizioni dell'articolo 5 connesse alle informazioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, a meno che non desiderino ottenere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale esplicita riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione.

Or. fr

Emendamento 139

Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva

Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Nei casi in cui un marchio ambientale comporti una comunicazione commerciale al consumatore che suggerisce o dà l'impressione che il prodotto abbia un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure sia meno dannoso per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti privi di marchio, tale marchio ambientale costituisce un'asserzione ambientale esplicita. Il suo contenuto è pertanto soggetto alle prescrizioni sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite.

Emendamento

(40) Nei casi in cui un marchio ambientale comporti una comunicazione commerciale al consumatore che suggerisce o dà l'impressione che il prodotto abbia un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure sia meno dannoso per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti privi di marchio, tale marchio ambientale costituisce un'asserzione ambientale esplicita. Il suo contenuto è pertanto soggetto alle prescrizioni sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite. ***I marchi di qualità ecologica che dimostrano, in linea con i marchi di tipo I di cui alla norma EN ISO 14024, un approccio sistematico al ciclo di vita, nonché presentano un organo decisionale indipendente e requisiti assoluti specifici per prodotto, non dovrebbero essere soggetti ai requisiti relativi all'attestazione e alla comunicazione di asserzioni ambientali***

esplicite, poiché la governance di tali marchi di qualità ecologica indica che sono già conformi all'intenzione delle disposizioni.

Or. en

Motivazione

Come indicato nel considerando 39: "...le asserzioni basate sull'Ecolabel UE o su equivalenti nazionali vantano solide basi scientifiche e criteri di sviluppo trasparenti, richiedono prove e verifiche da parte di terzi e prevedono un monitoraggio periodico". Pertanto non è necessario imporre troppi requisiti e verifiche nuovi per questi marchi di qualità ecologica. Un altro livello di verifiche comporterà un onere amministrativo senza valore aggiunto per i consumatori o per l'ambiente.

Emendamento 140
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) *Nei casi in cui un professionista o un prodotto di un professionista ottenga un marchio ambientale mediante un sistema di etichettatura ambientale verificato e certificato, il professionista può utilizzare il marchio ambientale verificato nelle comunicazioni commerciali sulla base del certificato di conformità ottenuto dal sistema di certificazione. Il professionista può anche formulare asserzioni ambientali basate sugli aspetti, gli impatti e le prestazioni ambientali dei prodotti certificati dal marchio verificato senza dover richiedere ulteriori verifiche. In tal caso, le informazioni esposte dovrebbero essere quelle del sistema di etichettatura ambientale, compreso il certificato di conformità.*

Or. en

Emendamento 141
Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) Nei casi in cui un professionista o un prodotto di un professionista ottenga un sistema di etichettatura ambientale, il professionista può utilizzare il marchio ambientale verificato nelle comunicazioni commerciali sulla base del certificato di conformità ottenuto dal sistema di certificazione. Il professionista può anche formulare asserzioni ambientali basate sugli aspetti, gli impatti e le prestazioni ambientali dei prodotti certificati dal marchio verificato senza dover richiedere ulteriori verifiche. In tal caso, le informazioni esposte dovrebbero essere quelle del sistema di etichettatura ambientale, compreso il certificato di conformità.

Or. en

Emendamento 142
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) I marchi ambientali mirano spesso a comunicare ai consumatori un punteggio aggregato che rappresenti l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti al fine di consentire confronti diretti. Questo punteggio aggregato rischia però di indurre in errore i consumatori, in quanto in un indicatore aggregato può diluire gli impatti ambientali negativi di

(41) I marchi ambientali mirano spesso a comunicare ai consumatori un punteggio aggregato che rappresenti l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti al fine di consentire confronti diretti. Questo punteggio aggregato rischia però di indurre in errore i consumatori, in quanto in un indicatore aggregato può diluire gli impatti ambientali negativi di

taluni aspetti del prodotto grazie alla commistione con gli impatti ambientali più positivi di altri aspetti. Inoltre marchi elaborati da operatori diversi generalmente divergono per quanto riguarda la metodologia specifica alla base del punteggio aggregato, ad esempio gli impatti ambientali presi in considerazione o la loro ponderazione. Questo può far sì che lo stesso prodotto riceva punteggi diversi a seconda del sistema. Il problema, che si pone in relazione ai sistemi istituiti nell'Unione e in paesi terzi, contribuisce alla frammentazione del mercato interno, rischia di penalizzare le imprese più piccole e crea ulteriore confusione tra i consumatori, minando la loro fiducia nei marchi ambientali. Per evitare questo rischio e garantire una migliore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che le asserzioni ambientali esplicite, inclusi i marchi ambientali, basate su un punteggio aggregato che rappresenta l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti *non siano ritenute sufficientemente attestate, a meno che il punteggio non sia calcolato secondo norme dell'Unione – ivi compresi gli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare a norma della presente direttiva – che definiscano sistemi armonizzati a livello di Unione per tutti i prodotti o per uno specifico gruppo di prodotti sulla base di un'unica metodologia in grado di assicurare coerenza e comparabilità.*

taluni aspetti del prodotto grazie alla commistione con gli impatti ambientali più positivi di altri aspetti. Inoltre marchi elaborati da operatori diversi generalmente divergono per quanto riguarda la metodologia specifica alla base del punteggio aggregato, ad esempio gli impatti ambientali presi in considerazione o la loro ponderazione. Questo può far sì che lo stesso prodotto riceva punteggi diversi a seconda del sistema. Il problema, che si pone in relazione ai sistemi istituiti nell'Unione e in paesi terzi, contribuisce alla frammentazione del mercato interno, rischia di penalizzare le imprese più piccole e crea ulteriore confusione tra i consumatori, minando la loro fiducia nei marchi ambientali. Per evitare questo rischio e garantire una migliore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che le asserzioni ambientali esplicite, inclusi i marchi ambientali, basate su un punteggio aggregato che rappresenta l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti *soddisfino requisiti minimi che assicurino l'affidabilità dei sistemi di etichettatura ambientale sottostanti, per quanto riguarda le loro metodologie di valutazione e la governance.*

Or. en

Emendamento 143
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) I marchi ambientali mirano spesso a comunicare ai consumatori un punteggio aggregato che rappresenti l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti al fine di consentire confronti diretti. Questo punteggio aggregato rischia però di indurre in errore i consumatori, in quanto in un indicatore aggregato può diluire gli impatti ambientali negativi di taluni aspetti del prodotto grazie alla commistione con gli impatti ambientali più positivi di altri aspetti. Inoltre marchi elaborati da operatori diversi generalmente divergono per quanto riguarda la metodologia specifica alla base del punteggio aggregato, ad esempio gli impatti ambientali presi in considerazione o la loro ponderazione. Questo può far sì che lo stesso prodotto riceva punteggi diversi a seconda del sistema. Il problema, che si pone in relazione ai sistemi istituiti nell'Unione e in paesi terzi, contribuisce alla frammentazione del mercato interno, rischia di penalizzare le imprese più piccole e crea ulteriore confusione tra i consumatori, minando la loro fiducia nei marchi ambientali. Per evitare questo rischio e garantire una migliore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che le asserzioni ambientali esplicite, inclusi i marchi ambientali, basate su un punteggio aggregato che rappresenta l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti non siano ritenute sufficientemente attestate, a meno che il punteggio non sia calcolato secondo norme dell'Unione – ivi compresi gli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare a norma della presente direttiva – che **definiscano** sistemi armonizzati a livello di Unione per tutti i prodotti o per uno specifico gruppo di prodotti sulla base di un'unica metodologia in grado di assicurare coerenza e comparabilità.

(41) I marchi ambientali mirano spesso a comunicare ai consumatori un punteggio aggregato che rappresenti l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti al fine di consentire confronti diretti. Questo punteggio aggregato rischia però di indurre in errore i consumatori, in quanto in un indicatore aggregato può diluire gli impatti ambientali negativi di taluni aspetti del prodotto grazie alla commistione con gli impatti ambientali più positivi di altri aspetti. Inoltre marchi elaborati da operatori diversi generalmente divergono per quanto riguarda la metodologia specifica alla base del punteggio aggregato, ad esempio gli impatti ambientali presi in considerazione o la loro ponderazione. Questo può far sì che lo stesso prodotto riceva punteggi diversi a seconda del sistema. Il problema, che si pone in relazione ai sistemi istituiti nell'Unione e in paesi terzi, contribuisce alla frammentazione del mercato interno, rischia di penalizzare le imprese più piccole e crea ulteriore confusione tra i consumatori, minando la loro fiducia nei marchi ambientali. Per evitare questo rischio e garantire una migliore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che le asserzioni ambientali esplicite, inclusi i marchi ambientali, basate su un punteggio aggregato che rappresenta l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti non siano ritenute sufficientemente attestate, a meno che il punteggio non sia calcolato secondo norme dell'Unione ***o altri sistemi di etichettatura ambientale riconosciuti a livello internazionale e ampiamente accettati*** – ivi compresi gli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare a norma della presente direttiva – che, ***una volta adottati, consentirebbero di ottenere*** sistemi armonizzati a livello di Unione per tutti i prodotti o per uno specifico gruppo di prodotti sulla base di un'unica metodologia in grado di assicurare coerenza e comparabilità.

Emendamento 144
Maria Spyra

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione

(41) I marchi ambientali mirano spesso a comunicare ai consumatori un punteggio aggregato che rappresenti l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti al fine di consentire confronti diretti. Questo punteggio aggregato rischia però di indurre in errore i consumatori, in quanto in un indicatore aggregato può diluire gli impatti ambientali negativi di taluni aspetti del prodotto grazie alla commistione con gli impatti ambientali più positivi di altri aspetti. Inoltre marchi elaborati da operatori diversi generalmente divergono per quanto riguarda la metodologia specifica alla base del punteggio aggregato, ad esempio gli impatti ambientali presi in considerazione o la loro ponderazione. Questo può far sì che lo stesso prodotto riceva punteggi diversi a seconda del sistema. Il problema, che si pone in relazione ai sistemi istituiti nell'Unione e in paesi terzi, contribuisce alla frammentazione del mercato interno, rischia di penalizzare le imprese più piccole e crea ulteriore confusione tra i consumatori, minando la loro fiducia nei marchi ambientali. Per evitare questo rischio e garantire una migliore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che le asserzioni ambientali esplicite, inclusi i marchi ambientali, basate su un punteggio aggregato che rappresenta l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti non siano ritenute sufficientemente attestato, a meno che il punteggio non sia calcolato secondo norme dell'Unione – ivi compresi

Emendamento

(41) I marchi ambientali mirano spesso a comunicare ai consumatori un punteggio aggregato che rappresenti l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti al fine di consentire confronti diretti. Questo punteggio aggregato rischia però di indurre in errore i consumatori, in quanto in un indicatore aggregato può diluire gli impatti ambientali negativi di taluni aspetti del prodotto grazie alla commistione con gli impatti ambientali più positivi di altri aspetti. Inoltre marchi elaborati da operatori diversi generalmente divergono per quanto riguarda la metodologia specifica alla base del punteggio aggregato, ad esempio gli impatti ambientali presi in considerazione o la loro ponderazione. Questo può far sì che lo stesso prodotto riceva punteggi diversi a seconda del sistema. Il problema, che si pone in relazione ai sistemi istituiti nell'Unione e in paesi terzi, contribuisce alla frammentazione del mercato interno, rischia di penalizzare le imprese più piccole e crea ulteriore confusione tra i consumatori, minando la loro fiducia nei marchi ambientali. Per evitare questo rischio e garantire una migliore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che le asserzioni ambientali esplicite, inclusi i marchi ambientali, basate su un punteggio aggregato che rappresenta l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti non siano ritenute sufficientemente attestato, a meno che il punteggio non sia calcolato secondo norme dell'Unione – ivi compresi

gli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare a norma della presente direttiva – che definiscano sistemi armonizzati a livello di Unione per tutti i prodotti o per uno specifico gruppo di prodotti sulla base di un'unica metodologia in grado di assicurare coerenza e comparabilità.

gli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare a norma della presente direttiva – che definiscano sistemi armonizzati a livello di Unione per tutti i prodotti o per uno specifico gruppo di prodotti sulla base di un'unica metodologia in grado di assicurare coerenza e comparabilità. ***Fino all'adozione delle norme dell'Unione, i sistemi di punteggio sono autorizzati unicamente se si affidano a una metodologia basata sull'analisi del ciclo di vita completo, conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva.***

Or. en

Emendamento 145
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Nell'intento di contrastare le asserzioni ambientali esplicite ingannevoli comunicate sotto forma di marchio ambientale e aumentare la fiducia dei consumatori in questi marchi, è opportuno che la presente direttiva stabilisca criteri di governance obbligatori per tutti i sistemi di etichettatura ambientale, integrando così le prescrizioni della predetta proposta che modifica la direttiva 2005/29/CE.

Emendamento

(43) Nell'intento di contrastare le asserzioni ambientali esplicite ingannevoli comunicate sotto forma di marchio ambientale e aumentare la fiducia dei consumatori in questi marchi, ***tra cui etichette e loghi dei sistemi di certificazione***, è opportuno che la presente direttiva stabilisca criteri di governance obbligatori per tutti i sistemi di etichettatura ambientale, integrando così le prescrizioni della predetta proposta che modifica la direttiva 2005/29/CE.

Or. en

Emendamento 146
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44) Per evitare l'ulteriore moltiplicarsi dei sistemi di etichettatura ambientale ("marchi di qualità ecologica") di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024 riconosciuti ufficialmente a livello nazionale o regionale e di altri sistemi di etichettatura ambientale, nonché per garantire una maggiore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che nuovi sistemi nazionali o regionali possano essere sviluppati soltanto in conformità del diritto dell'Unione. Cionondimeno gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare l'opportunità di sviluppare sistemi pubblici di etichettatura a livello di Unione per gruppi di prodotti o settori per i quali non esistono ancora marchi di questo tipo ai sensi del diritto dell'Unione e laddove ciò apporterebbe un valore aggiunto che aiuti a conseguire in modo efficace gli obiettivi di sostenibilità e del mercato interno.

soppresso

Or. en

**Emendamento 147
Michal Wiezik, Karen Melchior**

**Proposta di direttiva
Considerando 44**

Testo della Commissione

Emendamento

(44) Per evitare l'ulteriore moltiplicarsi dei sistemi di etichettatura ambientale ("marchi di qualità ecologica") di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024 riconosciuti ufficialmente a livello nazionale o regionale e di altri sistemi di etichettatura ambientale, nonché per garantire una maggiore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che nuovi sistemi nazionali o regionali possano essere

(44) Per evitare l'ulteriore moltiplicarsi dei sistemi di etichettatura ambientale ("marchi di qualità ecologica") di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024 riconosciuti ufficialmente a livello nazionale o regionale e di altri sistemi di etichettatura ambientale, nonché per garantire una maggiore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che nuovi sistemi nazionali o regionali possano essere

sviluppati soltanto in conformità del diritto dell'Unione. Cionondimeno gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare l'opportunità di sviluppare sistemi pubblici di etichettatura a livello di Unione per gruppi di prodotti o settori per i quali non esistono ancora marchi di questo tipo ai sensi del diritto dell'Unione e laddove *ciò apporterebbe* un valore aggiunto che aiuti a conseguire in modo efficace gli obiettivi di sostenibilità e del mercato interno.

sviluppati soltanto in conformità del diritto dell'Unione. Cionondimeno gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare l'opportunità di sviluppare sistemi pubblici di etichettatura a livello di Unione per gruppi di prodotti o settori per i quali non esistono ancora marchi di questo tipo ai sensi del diritto dell'Unione, *e anche quando esistono sistemi di certificazione privati, al fine di promuovere le ambizioni dei settori, e laddove l'armonizzazione e il potenziale esistente apporterebbero* un valore aggiunto che aiuti a conseguire in modo efficace gli obiettivi di sostenibilità, *trasparenza* e del mercato interno.

Or. en

Emendamento 148 **Michal Wiezik, Karen Melchior**

Proposta di direttiva **Considerando 46**

Testo della Commissione

(46) Se il loro numero è eccessivo ed esistono sovrapposizioni dell'ambito di applicazione, i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati potrebbero confondere i consumatori o minare la loro fiducia nei marchi ambientali. Pertanto è opportuno che *gli Stati membri* autorizzino l'istituzione di nuovi sistemi da parte di operatori privati soltanto se questi offrono un valore aggiunto significativo rispetto ai sistemi nazionali o regionali esistenti in termini di ambizione ambientale dei criteri di assegnazione del marchio, copertura degli impatti ambientali rilevanti ed esaustività della valutazione sottostante. È opportuno che gli Stati membri definiscano una procedura per l'approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale basata su un certificato di conformità redatto dal

Emendamento

(46) Se il loro numero è eccessivo ed esistono sovrapposizioni dell'ambito di applicazione, i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati potrebbero confondere i consumatori o minare la loro fiducia nei marchi ambientali. Pertanto *gli Stati membri dovrebbero consentire che i sistemi di etichettatura ambientale esistenti siano rappresentati nella pratica commerciale tra imprese e consumatori solo dopo l'entrata in vigore della presente direttiva laddove siano conformi agli obblighi da essa stabiliti, ed* è opportuno che autorizzino l'istituzione di nuovi sistemi da parte di operatori privati soltanto se questi offrono un valore aggiunto significativo rispetto ai sistemi nazionali o regionali esistenti *o ai sistemi privati esistenti, conformi alle norme della direttiva, in*

verificatore indipendente. La procedura dovrebbe applicarsi ai sistemi istituiti all'interno e all'esterno dell'Unione.

termini di ambizione ambientale dei criteri di assegnazione del marchio, copertura degli impatti ambientali rilevanti ed esaustività della valutazione sottostante. È opportuno che gli Stati membri definiscano una procedura per l'approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale basata su un certificato di conformità redatto dal verificatore indipendente ***e valutino le asserzioni presentate dai sistemi esistenti di etichettatura e certificazione ambientale e di sostenibilità***. La procedura dovrebbe applicarsi ai sistemi istituiti all'interno e all'esterno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 149
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Se il loro numero è eccessivo ed esistono sovrapposizioni dell'ambito di applicazione, i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati potrebbero confondere i consumatori o minare la loro fiducia nei marchi ambientali. ***Pertanto è opportuno che gli Stati membri autorizzino l'istituzione di nuovi sistemi da parte di operatori privati soltanto se questi offrono un valore aggiunto significativo rispetto ai sistemi nazionali o regionali esistenti in termini di ambizione ambientale dei criteri di assegnazione del marchio, copertura degli impatti ambientali rilevanti ed esaustività della valutazione sottostante.*** È opportuno che gli Stati membri definiscano una procedura per l'approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale basata su un certificato di conformità redatto dal verificatore indipendente. La procedura dovrebbe applicarsi ai sistemi istituiti

Emendamento

(46) Se il loro numero è eccessivo ed esistono sovrapposizioni dell'ambito di applicazione, i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati potrebbero confondere i consumatori o minare la loro fiducia nei marchi ambientali. È opportuno che gli Stati membri definiscano una procedura per l'approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale basata su un certificato di conformità redatto dal verificatore indipendente. La procedura dovrebbe applicarsi ai sistemi istituiti all'interno e all'esterno dell'Unione.

all'interno e all'esterno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 150
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Se il loro numero è eccessivo ed esistono sovrapposizioni dell'ambito di applicazione, i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati potrebbero confondere i consumatori o minare la loro fiducia nei marchi ambientali. Pertanto è opportuno che gli Stati membri autorizzino l'istituzione di nuovi sistemi da parte di operatori privati soltanto se questi offrono un valore aggiunto significativo rispetto ai sistemi nazionali o regionali esistenti in termini di ambizione ambientale dei criteri di assegnazione del marchio, copertura degli impatti ambientali rilevanti ed esaustività della valutazione sottostante. È opportuno che gli Stati membri definiscano una procedura per l'approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale basata su un certificato di conformità redatto dal verificatore indipendente. La procedura dovrebbe applicarsi ai sistemi istituiti all'interno e all'esterno dell'Unione.

Emendamento

(46) Se il loro numero è eccessivo ed esistono sovrapposizioni dell'ambito di applicazione, i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati potrebbero confondere i consumatori o minare la loro fiducia nei marchi ambientali. Pertanto è opportuno che gli Stati membri autorizzino l'istituzione di nuovi sistemi da parte di operatori privati soltanto se questi offrono un valore aggiunto significativo rispetto ai sistemi nazionali o regionali esistenti in termini di ambizione ambientale dei criteri di assegnazione del marchio, copertura degli impatti ambientali rilevanti ed esaustività della valutazione sottostante. ***È opportuno che gli Stati membri riconoscano il valore aggiunto della capacità di tali sistemi di stimolare la transizione ecologica reagendo rapidamente alle più recenti innovazioni delle norme industriali e ambientali.*** È opportuno che gli Stati membri definiscano una procedura per l'approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale basata su un certificato di conformità redatto dal verificatore indipendente. La procedura dovrebbe applicarsi ai sistemi istituiti all'interno e all'esterno dell'Unione.

Or. ro

Emendamento 151

René Repasi

**Proposta di direttiva
Considerando 46**

Testo della Commissione

(46) Se il loro numero è eccessivo ed esistono sovrapposizioni dell'ambito di applicazione, i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati potrebbero confondere i consumatori o minare la loro fiducia nei marchi ambientali. Pertanto è opportuno che gli Stati membri autorizzino l'istituzione di nuovi sistemi da parte di operatori privati soltanto se questi offrono un valore aggiunto significativo rispetto ai sistemi nazionali o regionali esistenti in termini di ambizione ambientale dei criteri di assegnazione del marchio, copertura degli impatti ambientali rilevanti ed esaustività della valutazione sottostante. È opportuno che gli Stati membri definiscano una procedura per l'approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale basata su un certificato di conformità redatto dal verificatore indipendente. La procedura dovrebbe applicarsi ai sistemi istituiti all'interno e all'esterno dell'Unione.

Emendamento

(46) Se il loro numero è eccessivo ed esistono sovrapposizioni dell'ambito di applicazione, i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati potrebbero confondere i consumatori o minare la loro fiducia nei marchi ambientali. Pertanto è opportuno che gli Stati membri autorizzino l'istituzione di nuovi sistemi da parte di operatori privati soltanto se questi offrono un valore aggiunto significativo rispetto ai sistemi nazionali o regionali esistenti in termini di ambizione ambientale dei criteri di assegnazione del marchio, copertura degli impatti ambientali rilevanti ed esaustività della valutazione sottostante. È opportuno che gli Stati membri definiscano una procedura per l'approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale basata su un certificato di conformità redatto dal verificatore indipendente. La procedura dovrebbe applicarsi ai sistemi istituiti all'interno e all'esterno dell'Unione, ***compresi i sistemi esistenti.***

Or. en

**Emendamento 152
Michal Wiezik, Karen Melchior**

**Proposta di direttiva
Considerando 47**

Testo della Commissione

(47) Per dare certezza del diritto e agevolare l'attuazione delle disposizioni sui **nuovi** sistemi di etichettatura ambientale ufficialmente riconosciuti a livello nazionale e regionale e sui **nuovi** sistemi

Emendamento

(47) Per dare certezza del diritto e agevolare l'attuazione delle disposizioni sui sistemi di etichettatura ambientale ufficialmente riconosciuti a livello nazionale e regionale e sui sistemi privati

privati di etichettatura, è opportuno che la Commissione pubblichi un elenco dei sistemi che possono continuare a essere applicati nel mercato dell'Unione o che vi possono accedere.

di etichettatura, è opportuno che la Commissione pubblichi un elenco dei sistemi che possono continuare a essere applicati nel mercato dell'Unione o che vi possono accedere.

Or. en

Emendamento 153
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(47 bis) *La revisione periodica dei sistemi di etichettatura ambientale è di fondamentale importanza per garantirne il costante miglioramento. In linea con il suo obiettivo di aumentare il livello di protezione dell'ambiente e contribuire ad accelerare la transizione verde verso un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell'Unione, la presente direttiva provvede affinché la verifica e la certificazione dell'attestazione e della comunicazione dei sistemi di etichettatura ambientale ne garantiscano il costante miglioramento.*

Or. en

Emendamento 154
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(47 bis) *La revisione periodica dei sistemi di etichettatura ambientale è fondamentale per consentirne il costante miglioramento. In linea con il suo*

obiettivo di aumentare il livello di protezione dell'ambiente e contribuire ad accelerare la transizione verde verso un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell'UE, la presente direttiva provvede affinché la verifica e la certificazione dell'attestazione e della comunicazione dei sistemi di etichettatura ambientale ne consentano il costante miglioramento.

Or. en

Emendamento 155
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Per garantire che gli Stati membri adottino un approccio armonizzato in materia di valutazione e approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale sviluppati da operatori privati e affinché la Commissione definisca una procedura di approvazione dei sistemi proposti istituiti da autorità pubbliche al di fuori dell'Unione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme comuni che precisino nel dettaglio i requisiti di approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale, il formato e il contenuto dei documenti giustificativi e le regole procedurali per approvare tali sistemi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁵.

⁸⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16

Emendamento

(48) Per garantire che gli Stati membri adottino un approccio armonizzato in materia di valutazione e approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale sviluppati da operatori privati ***o di mantenimento del loro uso nelle pratiche commerciali tra imprese e consumatori*** e affinché la Commissione definisca una procedura di approvazione dei sistemi proposti istituiti da autorità pubbliche al di fuori dell'Unione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme comuni che precisino nel dettaglio i requisiti di approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale, il formato e il contenuto dei documenti giustificativi e le regole procedurali per approvare tali sistemi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁵.

⁸⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16

febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 156
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione

(49) È essenziale che le asserzioni ambientali esplicite rispecchino correttamente le prestazioni ambientali e gli impatti ambientali che ne formano oggetto e tengano conto delle più recenti prove scientifiche. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché il professionista che formula un'asserzione riesamini e aggiorni l'attestazione e la comunicazione della stessa almeno ogni **cinque** anni, così da garantire la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

Emendamento

(49) È essenziale che le asserzioni ambientali esplicite **e i sistemi di etichettatura ambientale, riportati sul prodotto o al di fuori del prodotto**, rispecchino correttamente le prestazioni ambientali e gli impatti ambientali che ne formano oggetto e tengano conto delle più recenti prove scientifiche. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché il professionista che formula un'asserzione riesamini e aggiorni l'attestazione e la comunicazione della stessa **rispettivamente** almeno ogni **quattro e otto** anni, così da garantire la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Le asserzioni ambientali esplicite dei sistemi di etichettatura ambientale avrebbero un lasso di tempo più breve per la rivalutazione dell'attestazione delle asserzioni; tuttavia i sistemi di etichettatura dovrebbero essere oggetto anche di alcune rivalutazioni di attestazione, anche se molto meno frequenti.

Emendamento 157
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione

(49) È essenziale che le asserzioni ambientali esplicite rispecchino correttamente le prestazioni ambientali e gli impatti ambientali che ne formano oggetto e tengano conto delle più recenti prove scientifiche. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché il professionista che formula un'asserzione riesamini e aggiorni l'attestazione e la comunicazione della stessa almeno ogni **cinque** anni, così da garantire la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

Emendamento

(49) È essenziale che le asserzioni ambientali esplicite rispecchino correttamente le prestazioni ambientali e gli impatti ambientali che ne formano oggetto e tengano conto delle più recenti prove scientifiche. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché il professionista che formula un'asserzione riesamini e aggiorni l'attestazione e la comunicazione della stessa almeno ogni **tre** anni, così da garantire la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 158
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Per garantire l'attendibilità delle asserzioni ambientali esplicite è necessario che gli Stati membri stabiliscano una procedura per verificare che l'attestazione e la comunicazione di tali asserzioni, ivi compresi i marchi ambientali, o i sistemi di etichettatura ambientale rispettino le prescrizioni della presente direttiva.

Emendamento

(50) Per garantire l'attendibilità delle asserzioni ambientali esplicite è necessario che gli Stati membri stabiliscano una procedura per verificare che l'attestazione e la comunicazione di tali asserzioni, ivi compresi i marchi ambientali, o i sistemi di etichettatura ambientale, **tra cui tutti i sistemi di certificazione privati**, rispettino le prescrizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 159
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva

Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Al fine di consentire alle autorità competenti di esercitare un controllo più efficiente sull'attuazione della presente direttiva ed evitare nei limiti del possibile che sul mercato compaiano asserzioni ambientali esplicite non attestate, ivi compresi marchi ambientali non attestati, i verificatori che rispettano i requisiti armonizzati della presente direttiva dovrebbero accertare che le informazioni usate a fini di attestazione e comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. Per non indurre in errore i consumatori, la verifica dovrebbe aver luogo in ogni caso prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito dal professionista. Se del caso il verificatore può indicare varie modalità di comunicare l'asserzione ambientale esplicita che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva, onde evitare di dover rinnovare la certificazione ogniqualvolta la modalità di comunicazione subisce modifiche minori che non incidono sull'osservanza della presente direttiva. Per agevolare l'osservanza, da parte dei professionisti, delle norme in materia di attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite, ivi compresi i marchi ambientali, la verifica dovrebbe tenere conto della natura e del contenuto dell'asserzione o del marchio, anche per quanto riguarda l'eventuale carattere sleale alla luce della direttiva 2005/29/CE.

Emendamento

(51) Al fine di consentire alle autorità competenti di esercitare un controllo più efficiente sull'attuazione della presente direttiva ed evitare nei limiti del possibile che sul mercato compaiano asserzioni ambientali esplicite non attestate, ivi compresi marchi ambientali non attestati, i verificatori che rispettano i requisiti armonizzati della presente direttiva dovrebbero accertare che le informazioni usate a fini di attestazione e comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. Per non indurre in errore i consumatori, la verifica dovrebbe aver luogo in ogni caso prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito dal professionista, ***mentre per quanto riguarda le asserzioni esibite legate ai sistemi esistenti, compresi i sistemi di certificazione privati, dovrebbe avvenire il prima possibile dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*** Se del caso il verificatore può indicare varie modalità di comunicare l'asserzione ambientale esplicita che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva, onde evitare di dover rinnovare la certificazione ogniqualvolta la modalità di comunicazione subisce modifiche minori che non incidono sull'osservanza della presente direttiva. Per agevolare l'osservanza, da parte dei professionisti, delle norme in materia di attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite, ivi compresi i marchi ambientali, la verifica dovrebbe tenere conto della natura e del contenuto dell'asserzione o del marchio, anche per quanto riguarda l'eventuale carattere sleale alla luce della direttiva 2005/29/CE.

Or. en

Emendamento 160

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 52

Testo della Commissione

(52) Al fine garantire ai professionisti certezza del diritto in tutto il mercato interno per quanto concerne la conformità delle asserzioni ambientali esplicite alle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che il certificato di conformità sia riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione. ***Le microimprese dovrebbero poter richiedere tale certificato se desiderano certificare le proprie asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva e beneficiare del riconoscimento del certificato in tutta l'Unione.*** Il certificato di conformità non dovrebbe tuttavia pregiudicare la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità pubbliche o degli organi giurisdizionali che garantiscono l'osservanza della direttiva 2005/29/CE.

Emendamento

(52) Al fine garantire ai professionisti certezza del diritto in tutto il mercato interno per quanto concerne la conformità delle asserzioni ambientali esplicite alle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che il certificato di conformità sia riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione. Il certificato di conformità non dovrebbe tuttavia pregiudicare la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità pubbliche o degli organi giurisdizionali che garantiscono l'osservanza della direttiva 2005/29/CE.

Or. en

Emendamento 161

Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva

Considerando 52

Testo della Commissione

(52) Al fine garantire ai professionisti certezza del diritto in tutto il mercato interno per quanto concerne la conformità delle asserzioni ambientali esplicite alle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che il certificato di conformità sia riconosciuto dalle autorità competenti

Emendamento

(52) Al fine garantire ai professionisti certezza del diritto in tutto il mercato interno per quanto concerne la conformità delle asserzioni ambientali esplicite alle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che il certificato di conformità sia riconosciuto dalle autorità competenti

in tutta l'Unione. ***Le microimprese dovrebbero poter richiedere tale certificato se desiderano certificare le proprie asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva e beneficiare del riconoscimento del certificato in tutta l'Unione.*** Il certificato di conformità non dovrebbe tuttavia pregiudicare la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità pubbliche o degli organi giurisdizionali che garantiscono l'osservanza della direttiva 2005/29/CE.

in tutta l'Unione. Il certificato di conformità non dovrebbe tuttavia pregiudicare la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità pubbliche o degli organi giurisdizionali che garantiscono l'osservanza della direttiva 2005/29/CE, ***in quanto non è pertinente per tale valutazione e non dovrebbe essere tenuto in considerazione in tal senso. La presente direttiva prevede che l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite si svolga sulla base di una valutazione conforme ai criteri minimi prescelti onde evitare che tali asserzioni siano fuorvianti.***

Or. en

Emendamento 162
Lara Comi

Proposta di direttiva
Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(52 bis) L'esenzione delle microimprese dall'ambito di applicazione della presente direttiva lascia impregiudicata la possibilità, su richiesta volontaria, di conformarsi alle prescrizioni della direttiva in virtù dell'articolo 10. Visto il fattore competitivo delle scelte sostenibili è opportuno prevedere la necessità, da parte delle microimprese, di adeguarsi ad un nuovo sistema di asserzioni ambientali che sia semplificato e volontario.

Or. it

Emendamento 163
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva

Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Al fine di garantire condizioni uniformi per le disposizioni sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale e agevolare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in materia di verifica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare una forma comune dei certificati di conformità e gli strumenti tecnici per il loro rilascio. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁶.

⁸⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento

(53) Al fine di garantire condizioni uniformi per le disposizioni sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale e agevolare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in materia di verifica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare una forma comune dei certificati di conformità e gli strumenti tecnici per il loro rilascio. ***Questo certificato comune dovrebbe agevolare il riconoscimento dei certificati di conformità da parte delle autorità competenti in tutta l'Unione.*** È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁶.

⁸⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 164

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva **Considerando 54**

Testo della Commissione

(54) Le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero potersi giovare delle

Emendamento

(54) Le ***micro***, piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero potersi giovare delle

opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato. ***Inoltre, e per garantire che le micro, piccole e medie imprese non debbano far fronte a costi e difficoltà sproporzionatamente più elevati rispetto ai requisiti della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di solidarietà attraverso i quali le grandi imprese sostengono finanziariamente le micro, piccole e medie imprese, qualora desiderino formulare asserzioni ambientali esplicite in relazione ai loro prodotti o attività.***

Or. en

Emendamento 165
Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione

(54) Le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione

Emendamento

(54) Le piccole e medie imprese (PMI) ***o le associazioni nazionali riconosciute (registrate dall'EU IPO)*** dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e

ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri dovrebbero **agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.**

difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri **e la Commissione, nei rispettivi settori di competenza,** dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri dovrebbero **sviluppare uno strumento che agevoli l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite. Tale strumento dovrebbe, ad esempio, calcolare l'impronta ambientale di un prodotto, anche mediante un modello di certificazione su base volontaria verificato da terzi.**

Or. en

Emendamento 166

Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélie Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët, Isabella Tovaglieri

Proposta di direttiva Considerando 54

Testo della Commissione

54) Le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero **potersi** giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, **ma potrebbero trovarsi ad affrontare** costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione

Emendamento

54) Le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero **usufruire di un sostegno sufficiente per** giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, **poiché in genere affrontano** costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni adeguate **attraverso portali informativi facilmente accessibili o mezzi simili** e sensibilizzare in merito alle

mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, *alle* PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire *gratuitamente* formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria *e in modo sufficiente, per far sì che le* PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività *siano in grado di farlo*. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Or. fr

Emendamento 167 **René Repasi**

Proposta di direttiva **Considerando 54**

Testo della Commissione

(54) Le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Emendamento

(54) Le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato. *Per garantire condizioni di parità per le PMI in tutta l'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero avviare un dialogo regolare sulle misure*

*di sostegno alle PMI in vigore
rispettivamente a livello regionale e
nazionale.*

Or. en

Emendamento 168
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione

(54) Le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri dovrebbero ***agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.***

Emendamento

(54) Le ***micro***, piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri ***e la Commissione, nei rispettivi settori di competenza,*** dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, ***alle microimprese e*** alle PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri dovrebbero ***sviluppare uno strumento che agevoli l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite.***

Or. en

Emendamento 169
Petros Kokkalis

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione

(54) Le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri dovrebbero ***agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.***

Emendamento

(54) Le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri dovrebbero ***sviluppare uno strumento che agevoli l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite.***

Or. en

Emendamento 170
Lara Comi

Proposta di direttiva
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(54 bis) La Commissione europea dovrebbe garantire formazione mirata e specializzata per assistere le PMI nell'applicare e rispettare le prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali.

Or. it

Emendamento 171

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 56

Testo della Commissione

(56) Per far sì che gli obiettivi della presente direttiva siano raggiunti e le sue prescrizioni siano applicate con efficacia, gli Stati membri dovrebbero designare le proprie autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Tuttavia, vista la stretta complementarità tra gli articoli 5 e 6 della presente direttiva e le disposizioni della direttiva 2005/29/CE, agli Stati membri dovrebbe essere consentito designare le stesse autorità nazionali che sono responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. Per motivi di coerenza, gli Stati membri che fanno questa scelta dovrebbero poter ricorrere ai mezzi e ai poteri di esecuzione che hanno istituito conformemente all'articolo 11 della direttiva 2005/29/CE, *in deroga alle* norme in materia di esecuzione stabilite dalla presente direttiva. Se sul loro territorio sono designate più autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero assicurare una stretta cooperazione fra tutte loro al fine di garantire l'esercizio efficiente delle funzioni che esplicano.

Emendamento

(56) Per far sì che gli obiettivi della presente direttiva siano raggiunti e le sue prescrizioni siano applicate con efficacia, gli Stati membri dovrebbero designare le proprie autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Tuttavia, vista la stretta complementarità tra gli articoli 5 e 6 della presente direttiva e le disposizioni della direttiva 2005/29/CE, agli Stati membri dovrebbe essere consentito designare le stesse autorità nazionali che sono responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. Per motivi di coerenza, gli Stati membri che fanno questa scelta dovrebbero poter ricorrere ai mezzi e ai poteri di esecuzione che hanno istituito conformemente all'articolo 11 della direttiva 2005/29/CE, *per integrare le* norme in materia di esecuzione stabilite dalla presente direttiva. Se sul loro territorio sono designate più autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero assicurare una stretta cooperazione fra tutte loro al fine di garantire l'esercizio efficiente delle funzioni che esplicano.

Or. en

Emendamento 172
Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Considerando 64

Testo della Commissione

(64) Nel definire sanzioni e misure in risposta alle violazioni, gli Stati membri

Emendamento

(64) Nel definire sanzioni e misure in risposta alle violazioni, gli Stati membri

dovrebbero prevedere che, in funzione della gravità della violazione, il livello dell'ammenda sia tale da privare di fatto il professionista non conforme del beneficio economico derivante dall'uso dell'asserzione ambientale esplicita ingannevole o non attestata o del sistema di etichettatura ambientale non conforme, segnatamente nei casi di violazione reiterata. ***Le misure previste dagli Stati membri in risposta alle violazioni dovrebbero pertanto contemplare anche la confisca al professionista del prodotto in questione o dei proventi percepiti dalle transazioni interessate dalla violazione, oppure l'esclusione temporanea dal mercato dell'Unione o il divieto temporaneo di immettere prodotti o mettervi a disposizione servizi. La gravità della violazione dovrebbe essere il criterio principale per le misure adottate dalle autorità competenti. L'importo massimo delle sanzioni dovrebbe essere dissuasivo e pari almeno al 4 % del fatturato annuo totale del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati in caso di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di misure di indagine e di esecuzione coordinate a norma del regolamento (UE) 2017/2394⁸⁸.***

⁸⁸ ***Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).***

dovrebbero prevedere che, in funzione della gravità della violazione, il livello dell'ammenda sia tale da privare di fatto il professionista non conforme del beneficio economico derivante dall'uso dell'asserzione ambientale esplicita ingannevole o non attestata o del sistema di etichettatura ambientale non conforme, segnatamente nei casi di violazione reiterata.

Or. en

Motivazione

Riteniamo che la confisca dei proventi sia del tutto sproporzionata, soprattutto perché non prevede alcuna verifica dell'effettiva influenza delle asserzioni ambientali sugli acquisti dei consumatori e potrebbe causare gravi difficoltà finanziarie. È probabile che anche

l'esclusione dalle procedure di appalto e dall'accesso ai finanziamenti costituisca una misura sproporzionata che potrebbe seriamente mettere a rischio le imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni.

Emendamento 173

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva

Considerando 64

Testo della Commissione

(64) Nel definire sanzioni e misure in risposta alle violazioni, gli Stati membri dovrebbero prevedere che, in funzione della gravità della violazione, il livello dell'ammenda sia tale da privare di fatto il professionista non conforme del beneficio economico derivante dall'uso dell'asserzione ambientale esplicita ingannevole o non attestata o del sistema di etichettatura ambientale non conforme, segnatamente nei casi di violazione reiterata. ***Le misure previste dagli Stati membri in risposta alle violazioni dovrebbero pertanto contemplare anche la confisca al professionista del prodotto in questione o dei proventi percepiti dalle transazioni interessate dalla violazione, oppure l'esclusione temporanea dal mercato dell'Unione o il divieto temporaneo di immettere prodotti o mettervi a disposizione servizi. La gravità della violazione dovrebbe essere il criterio principale per le misure adottate dalle autorità competenti. L'importo massimo delle sanzioni dovrebbe essere dissuasivo e pari almeno al 4 % del fatturato annuo totale del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati in caso di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di misure di indagine e di esecuzione coordinate a norma del regolamento (UE) 2017/2394⁸⁸.***

Emendamento

(64) Nel definire sanzioni e misure in risposta alle violazioni, gli Stati membri dovrebbero prevedere che, in funzione della gravità della violazione, il livello dell'ammenda sia tale da privare di fatto il professionista non conforme del beneficio economico derivante dall'uso dell'asserzione ambientale esplicita ingannevole o non attestata o del sistema di etichettatura ambientale non conforme, segnatamente nei casi di violazione reiterata.

⁸⁸ **Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).**

Or. en

Emendamento 174
René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 66

Testo della Commissione

(66) Per valutare i risultati ottenuti con la normativa a fronte degli obiettivi che essa si prefigge, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione della presente direttiva e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni. Al fine di orientare la valutazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero raccogliere periodicamente informazioni sulla sua applicazione e trasmetterle alla Commissione con cadenza annuale.

Emendamento

(66) Per valutare i risultati ottenuti con la normativa a fronte degli obiettivi che essa si prefigge, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione **periodica** della presente direttiva, **almeno ogni due anni**, e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni. Al fine di orientare la valutazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero raccogliere periodicamente informazioni sulla sua applicazione e trasmetterle alla Commissione con cadenza annuale.

Or. en

Emendamento 175
René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 67

Testo della Commissione

(67) Se, sulla base dei risultati del

Emendamento

(67) Se, sulla base dei risultati del

monitoraggio e della valutazione della presente direttiva, la Commissione riterrà opportuno proporre il riesame, sarà opportuno considerare anche la fattibilità e l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni che impongano l'uso di un metodo comune per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, ***che estendano il divieto di formulare asserzioni ambientali ai prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società***, o che armonizzino ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per quanto riguarda gli aspetti ambientali o gli impatti ambientali.

monitoraggio e della valutazione della presente direttiva, la Commissione riterrà opportuno proporre il riesame, sarà opportuno considerare anche la fattibilità e l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni che impongano l'uso di un metodo comune per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite o che armonizzino ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per quanto riguarda gli aspetti ambientali o gli impatti ambientali.

Or. en

Emendamento 176

Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 67

Testo della Commissione

(67) Se, sulla base dei risultati del monitoraggio e della valutazione della presente direttiva, la Commissione riterrà opportuno proporre il riesame, sarà opportuno considerare anche la fattibilità e l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni che impongano l'uso di un metodo comune per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, ***che estendano il divieto di formulare asserzioni ambientali ai prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società***, o che armonizzino ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per quanto riguarda gli

Emendamento

(67) Se, sulla base dei risultati del monitoraggio e della valutazione della presente direttiva, la Commissione riterrà opportuno proporre il riesame, sarà opportuno considerare anche la fattibilità e l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni che impongano l'uso di un metodo comune per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite o che armonizzino ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per quanto riguarda gli aspetti ambientali o gli impatti ambientali.

aspetti ambientali o gli impatti ambientali.

Or. en

Emendamento 177

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva Considerando 67

Testo della Commissione

(67) Se, sulla base dei risultati del monitoraggio e della valutazione della presente direttiva, la Commissione riterrà opportuno proporle il riesame, sarà opportuno considerare anche la fattibilità e l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni che impongano l'uso di un metodo comune per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, che estendano il divieto di formulare asserzioni ambientali ai prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato *essenziale per la società*, o che armonizzino ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per quanto riguarda gli aspetti ambientali o gli impatti ambientali.

Emendamento

(67) Se, sulla base dei risultati del monitoraggio e della valutazione della presente direttiva, la Commissione riterrà opportuno proporle il riesame, sarà opportuno considerare anche la fattibilità e l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni che impongano l'uso di un metodo comune per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, che estendano il divieto di formulare asserzioni ambientali ai prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato *sicuro e migliori la sostenibilità del prodotto*, o che armonizzino ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per quanto riguarda gli aspetti ambientali o gli impatti ambientali.

Or. en

Emendamento 178

René Repasi

Proposta di direttiva Considerando 68

Testo della Commissione

(68) È opportuno abbandonare gradualmente l'uso delle sostanze più

Emendamento

(68) È opportuno abbandonare gradualmente l'uso delle sostanze più

nocive nell'Unione, in particolare nei prodotti di consumo, per evitare e prevenire danni significativi alla salute umana e all'ambiente. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁰ vieta di etichettare le miscele e le sostanze che contengono sostanze chimiche pericolose come "non tossiche", "innocue", "non inquinanti", "ecologiche" o con qualsiasi altra indicazione che caratterizzi la sostanza o miscela come non pericolosa, o con indicazioni non coerenti con la classificazione di tale sostanza o miscela. Gli Stati membri sono tenuti a garantire l'osservanza di tale disposizione. Come indicato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, la Commissione definirà i criteri pertinenti agli usi essenziali al fine di guidarne l'applicazione in tutta la pertinente legislazione dell'Unione.

⁹⁰ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

nocive nell'Unione, in particolare nei prodotti di consumo, per evitare e prevenire danni significativi alla salute umana e all'ambiente. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁰ vieta di etichettare le miscele e le sostanze che contengono sostanze chimiche pericolose come "non tossiche", "innocue", "non inquinanti", "ecologiche" o con qualsiasi altra indicazione che caratterizzi la sostanza o miscela come non pericolosa, o con indicazioni non coerenti con la classificazione di tale sostanza o miscela. ***Inoltre i prodotti contenenti tali sostanze chimiche pericolose non pubblicizzano alcuna asserzione ambientale, a meno che non sia stato dimostrato che tali prodotti sono essenziali per la società e si basano sull'uso di tali sostanze chimiche.*** Gli Stati membri sono tenuti a garantire l'osservanza di tale disposizione. Come indicato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, la Commissione definirà i criteri pertinenti agli usi essenziali al fine di guidarne l'applicazione in tutta la pertinente legislazione dell'Unione.

⁹⁰ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Or. en

Emendamento 179

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 68

Testo della Commissione

(68) È opportuno abbandonare gradualmente l'uso delle sostanze più nocive nell'Unione, in particolare nei prodotti di consumo, per evitare e prevenire danni significativi alla salute umana e all'ambiente. ***Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁰ vieta di etichettare le miscele e le sostanze che contengono sostanze chimiche pericolose come "non tossiche", "innocue", "non inquinanti", "ecologiche" o con qualsiasi altra indicazione che caratterizzi la sostanza o miscela come non pericolosa, o con indicazioni non coerenti con la classificazione di tale sostanza o miscela. Gli Stati membri sono tenuti a garantire l'osservanza di tale disposizione.*** Come indicato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, ***la Commissione definirà i criteri pertinenti agli usi essenziali al fine di guidarne l'applicazione in tutta la pertinente legislazione dell'Unione.***

⁹⁰ ***Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).***

Emendamento

(68) È opportuno abbandonare gradualmente l'uso delle sostanze più nocive nell'Unione, in particolare nei prodotti di consumo, per evitare e prevenire danni significativi alla salute umana e all'ambiente, come indicato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili. ***Per i prodotti che contengono tali sostanze non dovrebbero essere presentate asserzioni ambientali. Se è stato dimostrato che l'uso di una sostanza per tale prodotto è essenziale per la società, il prodotto contenente la sostanza può essere ammissibile per la formulazione di asserzioni ambientali durante la transizione verso alternative sicure e sostenibili, in linea con i criteri elaborati dalla Commissione.***

Or. en

Emendamento 180
René Repasi

Proposta di direttiva

Considerando 68

Testo della Commissione

(68) È opportuno abbandonare gradualmente l'uso delle sostanze ***più*** nocive nell'Unione, in particolare nei prodotti di consumo, per evitare e prevenire danni significativi alla salute umana e all'ambiente. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁰ vieta di etichettare le miscele e le sostanze che contengono sostanze chimiche pericolose come "non tossiche", "innocue", "non inquinanti", "ecologiche" o con qualsiasi altra indicazione che caratterizzi la sostanza o miscela come non pericolosa, o con indicazioni non coerenti con la classificazione di tale sostanza o miscela. Gli Stati membri sono tenuti a garantire l'osservanza di tale disposizione. Come indicato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, la Commissione definirà i criteri pertinenti agli usi essenziali al fine di guidarne l'applicazione in tutta la pertinente legislazione dell'Unione.

⁹⁰ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Emendamento

(68) È opportuno abbandonare gradualmente l'uso delle sostanze nocive nell'Unione, in particolare nei prodotti di consumo, per evitare e prevenire danni significativi alla salute umana e all'ambiente. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁰ vieta di etichettare le miscele e le sostanze che contengono sostanze chimiche pericolose come "non tossiche", "innocue", "non inquinanti", "ecologiche" o con qualsiasi altra indicazione che caratterizzi la sostanza o miscela come non pericolosa, o con indicazioni non coerenti con la classificazione di tale sostanza o miscela. Gli Stati membri sono tenuti a garantire l'osservanza di tale disposizione. Come indicato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, la Commissione definirà i criteri pertinenti agli usi essenziali al fine di guidarne l'applicazione in tutta la pertinente legislazione dell'Unione.

⁹⁰ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Or. en

Emendamento 181 **Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi**

Proposta di direttiva **Considerando 73 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(73 bis) *La presente proposta non disciplina le asserzioni ambientali tra imprese o la rendicontazione di sostenibilità.*

Or. en

Motivazione

È opportuno sottolineare che l'ambito di applicazione della proposta non comprende le asserzioni tra imprese né la rendicontazione di sostenibilità, che è già ampiamente disciplinata nella direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità e dalle rispettive norme. L'emendamento 2 esclude esplicitamente quest'ultima direttiva all'articolo 2 (cfr. di seguito).

Emendamento 182

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Ambito d'applicazione

Oggetto e ambito d'applicazione

Or. en

Emendamento 183

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. *La presente direttiva si pone l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e dell'ambiente, mirando alla produzione e al consumo sostenibili nel rispetto dei limiti del pianeta, contribuendo nel*

contempo al corretto funzionamento del mercato interno, ravvicinando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle asserzioni ambientali esposte sui prodotti o presentate in riferimento ai prodotti immessi sul mercato o ai professionisti che mettono a disposizione prodotti sul mercato.

Or. en

Emendamento 184
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica **alle** asserzioni ambientali **esplicite** formulate da professionisti riguardo a prodotti o professionisti nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori.

Emendamento

1. La presente direttiva si applica **a tutte le** asserzioni ambientali formulate da professionisti riguardo a prodotti o professionisti nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori **che non sono già disciplinate da disposizioni equivalenti o più rigorose della legislazione settoriale.**

Or. en

Emendamento 185
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti **riguardo a prodotti o professionisti** nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori.

Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali **volontarie** esplicite formulate da professionisti **e ai sistemi di etichettatura ambientale** nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori **ai sensi della direttiva**

Emendamento 186

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti *riguardo a prodotti o professionisti* nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori.

Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori *ai sensi della direttiva 2005/29/CE.*

Emendamento 187

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti riguardo a prodotti o professionisti nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori.

Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti riguardo a prodotti o professionisti nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori. *Non si applica alle asserzioni ambientali formulate nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese.*

Emendamento 188

Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti riguardo a prodotti o professionisti nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori.

Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti riguardo a prodotti ***immessi sul mercato o messi in servizio, anche sui mercati online***, o professionisti nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori.

Or. en

Emendamento 189
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti riguardo a prodotti o professionisti nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori.

Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite ***e implicite [da inserire in tutto il testo]*** formulate da professionisti riguardo a prodotti, ***servizi*** o professionisti nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori.

Or. en

Motivazione

I consumatori devono inoltre essere protetti dalle pratiche commerciali tra imprese e consumatori che includono asserzioni ambientali implicite, come la visualizzazione, che sono fuorvianti o errate.

Emendamento 190
Andreas Schwab, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho, Barbara Thaler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti riguardo a prodotti o professionisti nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori.

Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti riguardo a prodotti o professionisti nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori **ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29/CE.**

Or. en

Motivazione

È necessaria la coerenza con la direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Di seguito la definizione: "pratiche commerciali tra imprese e consumatori" (in seguito denominate "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.

Emendamento 191

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La presente direttiva non si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti riguardo a prodotti o professionisti nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese.

Or. en

Emendamento 192

Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. La presente direttiva non si applica

2. La presente direttiva non si applica

ai sistemi di etichettatura ambientale *né* alle asserzioni ambientali esplicite disciplinate o attestate a norma di:

alle asserzioni ambientali nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese, ai sistemi di etichettatura ambientale, alle asserzioni ambientali esplicite *né alle rendicontazioni di sostenibilità* disciplinate o attestate a norma di:

Or. en

Emendamento 193

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non si applica ai sistemi di etichettatura ambientale né alle asserzioni ambientali esplicite disciplinate *o* attestate *a norma di*:

Emendamento

2. La presente direttiva non si applica ai sistemi di etichettatura ambientale né alle asserzioni ambientali esplicite disciplinate, attestate *e verificate conformemente a norme almeno altrettanto rigorose di quelle stabilite in*:

Or. en

Emendamento 194

Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non si applica ai sistemi di etichettatura ambientale né alle asserzioni ambientali esplicite disciplinate o attestate a norma di:

Emendamento

2. La presente direttiva non si applica ai sistemi di etichettatura ambientale né alle asserzioni ambientali esplicite disciplinate o attestate *e verificate* a norma di:

Or. en

Emendamento 195
Edina Tóth

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non si applica **ai sistemi di etichettatura ambientale né** alle asserzioni ambientali esplicite disciplinate o **attestate** a norma di:

Emendamento

2. La presente direttiva non si applica alle asserzioni ambientali esplicite disciplinate o **ai sistemi di etichettatura ambientale attestati** a norma di:

Or. en

Emendamento 196
Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen, Emma Wiesner, Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non si applica ai sistemi di etichettatura ambientale né alle asserzioni ambientali esplicite disciplinate o **attestate** a norma di:

Emendamento

2. La presente direttiva non si applica ai sistemi di etichettatura ambientale né alle asserzioni ambientali esplicite **o alla rendicontazione di sostenibilità** disciplinate o **attestate** a norma di:

Or. en

Emendamento 197
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁵;

Emendamento

a) regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁵ **e sistemi nazionali o regionali di assegnazione dei marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della**

norma EN ISO 14024 riconosciuti ufficialmente negli Stati membri;

⁹⁵ Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

⁹⁵ Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

Or. en

Emendamento 198

Emma Wiesner, Ulrike Müller, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁵;

⁹⁵ Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

Emendamento

a) regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁵, ***tra cui i marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024 riconosciuti ufficialmente;***

⁹⁵ Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare inutili oneri per i marchi di qualità ecologica di alta qualità e affidabili, la direttiva dovrebbe escludere tutti i marchi di qualità ecologica riconosciuti ufficialmente e non solo il marchio di qualità ecologica dell'UE.

Emendamento 199

Marlene Mortler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁶;

⁹⁶ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Emendamento

b) regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁶, ***a meno che l'asserzione esplicita comparativa non si riferisca a un prodotto conforme ai requisiti del regolamento (UE) 2018/848 rispetto a un prodotto simile che non rientra nell'ambito di applicazione di detto regolamento;***

⁹⁶ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Or. en

Motivazione

È importante garantire che le asserzioni comparative, compresi i prodotti biologici e convenzionali, siano adeguatamente attestate per contrastare il greenwashing.

Emendamento 200
Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁶;

⁹⁶ ***Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione***

Emendamento

b) regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ***esclusivamente per quanto riguarda i termini di cui all'allegato IV;***

biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Or. it

Emendamento 201
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰³; *soppresso*

¹⁰³ *Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).*

Or. cs

Emendamento 202
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁵; *soppresso*

¹⁰⁵ *Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994,*

pag. 10).

Or. en

Motivazione

La presente disposizione non dovrebbe essere applicabile per il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il regolamento riguarda l'etichettatura di alcuni aspetti, ad esempio la composizione dei materiali, il rispetto del sistema di restituzione e di deposito, tuttavia non prevede norme sulle asserzioni che figurano sull'imballaggio, ad esempio relative a "imballaggi da silvicoltura sostenibile". Se sull'imballaggio di un prodotto devono figurare marchi che vanno al di là dei requisiti in materia di etichettatura previsti dal regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, essi devono essere attestati.

Emendamento 203

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione

k) *direttiva 94/62/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁵;

Emendamento

k) *regolamento [UE].../...* del Parlamento europeo e del Consiglio *sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE;*

¹⁰⁵ *Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).*

Or. en

Emendamento 204

Petros Kokkalis

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

m) regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁷;

soppresso

¹⁰⁷ Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (GU L...).

Or. en

Emendamento 205
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

m) regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁷;

soppresso

¹⁰⁷ Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (GU L...).

Or. en

Emendamento 206
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

o) direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁹ e altre disposizioni, norme od orientamenti dell'Unione, nazionali o internazionali per i servizi finanziari, gli strumenti finanziari e i prodotti finanziari;

o) direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁹, ***regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio*** e altre disposizioni, norme od orientamenti dell'Unione, nazionali o internazionali per i servizi finanziari, gli strumenti finanziari e

i prodotti finanziari;

¹⁰⁹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

¹⁰⁹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Or. en

Emendamento 207
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

o bis) regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (principi di rendicontazione ESG);

Or. en

Emendamento 208
Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

o bis) regolamenti (UE) 2021/2115, 2021/2116, 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio e atti legislativi

basati su tali regolamenti;

Or. en

Emendamento 209

Marlene Mortler

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

o bis) regolamenti (UE) 2021/2115, 2021/2116, 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio e atti legislativi basati su tali regolamenti;

Or. en

Motivazione

È importante mantenere e garantire condizioni di parità tra il settore biologico e quello convenzionale. Si consiglia pertanto di escludere le asserzioni relative a prodotti già attestati nell'ambito della PAC e di tutte le normative correlate, nonché la direttiva sulle energie rinnovabili II.

Emendamento 210

Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen, Emma Wiesner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

o bis) direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Or. en

Emendamento 211

Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*o bis) direttiva (UE) 2022/2464 del
Parlamento europeo e del Consiglio;*

Or. en

Emendamento 212
Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*o bis) regolamento (UE) n. 1151/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio;*

Or. it

Emendamento 213
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*o bis) direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio;*

Or. en

Emendamento 214
Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

o ter) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Or. en

Emendamento 215
Marlene Mortler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

o ter) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Or. en

Motivazione

È importante mantenere e garantire condizioni di parità tra il settore biologico e quello convenzionale. Si consiglia pertanto di escludere le asserzioni relative a prodotti già attestati nell'ambito della PAC e di tutte le normative correlate, nonché la direttiva sulle energie rinnovabili II.

Emendamento 216
Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

o ter) regolamento (UE) 2012/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Or. en

Emendamento 217
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*o ter) direttiva (UE) 2022/2464 del
Parlamento europeo e del Consiglio.*

Or. en

Emendamento 218
**Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi,
Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia,
Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*o quater) direttiva (UE) 2018/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili;*

Or. en

Emendamento 219
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

*p) altre norme vigenti o future
dell'Unione che stabiliscono le condizioni
alle quali possono o devono essere
formulate determinate asserzioni
ambientali esplicite relative a determinati
prodotti o professionisti o norme*

soppresso

dell'Unione che stabiliscono prescrizioni in materia di valutazione o comunicazione degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti o condizioni per i sistemi di etichettatura ambientale.

Or. en

Emendamento 220
Cyrus Engerer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

p) altre norme vigenti o future dell'Unione che stabiliscono le condizioni alle quali possono o devono essere formulate determinate asserzioni ambientali esplicite relative a determinati prodotti o professionisti o norme dell'Unione che stabiliscono prescrizioni in materia di valutazione o comunicazione degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti o condizioni per i sistemi di etichettatura ambientale.

soppresso

Or. en

Emendamento 221
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

p) altre norme vigenti o future dell'Unione che stabiliscono le condizioni alle quali possono o devono essere

soppresso

formulate determinate asserzioni ambientali esplicite relative a determinati prodotti o professionisti o norme dell'Unione che stabiliscono prescrizioni in materia di valutazione o comunicazione degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti o condizioni per i sistemi di etichettatura ambientale.

Or. en

Emendamento 222
Edina Tóth

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione

p) *altre norme vigenti o future* dell'Unione che stabiliscono le condizioni alle quali possono o devono essere formulate determinate asserzioni ambientali esplicite relative a determinati prodotti o professionisti o norme dell'Unione che stabiliscono prescrizioni in materia di valutazione o comunicazione degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti o condizioni per i sistemi di etichettatura ambientale.

Emendamento

p) *altri atti legislativi* dell'Unione che stabiliscono le condizioni alle quali possono o devono essere formulate determinate asserzioni ambientali esplicite relative a determinati prodotti o professionisti o norme dell'Unione che stabiliscono prescrizioni in materia di valutazione o comunicazione degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti o condizioni per i sistemi di etichettatura ambientale, *salvo diversa disposizione di tali altri atti legislativi dell'Unione.*

Or. en

Emendamento 223
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione

p) altre norme **vigenti o** future dell'Unione che stabiliscono le condizioni alle quali possono o devono essere formulate determinate asserzioni ambientali esplicite relative a determinati prodotti o professionisti o norme dell'Unione che stabiliscono prescrizioni in materia di valutazione o comunicazione degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti o condizioni per i sistemi di etichettatura ambientale.

Emendamento

p) altre norme future dell'Unione che stabiliscono le condizioni alle quali possono o devono essere formulate determinate asserzioni ambientali esplicite relative a determinati prodotti o professionisti o norme dell'Unione che stabiliscono prescrizioni in materia di valutazione o comunicazione degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti o condizioni per i sistemi di etichettatura ambientale.

Or. en

Emendamento 224

Cyrus Engerer

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In deroga al secondo paragrafo del presente articolo, la presente direttiva si applica se la normativa di cui alle lettere da a) a o) non fornisce un livello di protezione dei consumatori equivalente a quello previsto dalla presente direttiva per quanto riguarda l'affidabilità, la comparabilità e la verificabilità delle asserzioni, il livello di divulgazione delle informazioni, gli obblighi in materia di verifica da parte di terzi prima che l'asserzione sia presentata sul mercato e l'esecuzione. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 18 per specificare quale normativa sia completamente esclusa dall'ambito di applicazione della presente direttiva e per quale normativa continuino ad applicarsi alcuni articoli della presente direttiva.

Emendamento 225
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In deroga al secondo paragrafo del presente articolo, la presente direttiva continua ad applicarsi se la normativa di cui al paragrafo 2, lettere da a) a o), non fornisce un livello di protezione equivalente per quanto riguarda l'attestazione, la comunicazione, la verifica e l'esecuzione della presente direttiva.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 18 che stabilisce un elenco di asserzioni ambientali che sono completamente escluse dall'ambito di applicazione o per le quali si applicano solo articoli specifici. L'elenco è aggiornato se necessario, in caso di adozione di una nuova normativa o di revisione del diritto dell'Unione di cui al paragrafo 2.

Emendamento 226
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In deroga al secondo paragrafo del presente articolo, la presente direttiva

continua ad applicarsi se la normativa di cui al paragrafo 2, lettere da a) a o), non fornisce un livello di protezione equivalente per quanto riguarda l'attestazione, la comunicazione, la verifica e l'esecuzione della presente direttiva. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione adotta un atto delegato che contiene un elenco di tutte le asserzioni ambientali che sono completamente escluse dall'ambito di applicazione o per le quali si applicano solo articoli specifici.

Or. en

Emendamento 227

Pascal Canfin

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione adotta un atto delegato che contiene un elenco di tutte le asserzioni ambientali che sono completamente escluse dall'ambito di applicazione o per le quali si applicano solo articoli specifici, chiarendo la portata delle deroghe stabilite a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

L'elenco è aggiornato se necessario, in caso di adozione di una nuova normativa o di revisione delle normative di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 228

Petros Kokkalis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta un atto delegato che contiene un elenco di tutte le asserzioni ambientali che sono completamente escluse dall'ambito di applicazione o per le quali si applicano solo articoli specifici, chiarendo la portata delle deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L'elenco è aggiornato se necessario, in caso di adozione di una nuova normativa o di revisione delle normative di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 229

Andreas Schwab, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho, Barbara Thaler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La presente direttiva non si applica alla commercializzazione dei servizi di fiere, congressi ed eventi.

Or. en

Motivazione

La commercializzazione di un concerto o di una fiera sarebbe inclusa nell'ambito di applicazione della direttiva e richiederebbe pertanto la verifica preventiva e la certificazione delle asserzioni ambientali. La maggior parte degli eventi si svolge in un giorno. Pertanto l'obbligo di verifica è sproporzionato per quanto riguarda l'onere amministrativo e il valore aggiunto finale.

Emendamento 230

Pascal Canfin

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Le future norme dell'Unione (sia nuove che rivedute) che mirano a disciplinare le asserzioni al di fuori dell'ambito di applicazione della presente normativa devono prevedere un livello di requisiti almeno equivalente a quello di cui alla direttiva sulle asserzioni ambientali. In particolare, devono essere rispettati i principi di affidabilità, comparabilità e verificabilità delle asserzioni.

I seguenti elementi devono essere almeno equivalenti:

a) il livello di divulgazione delle informazioni;

b) i requisiti relativi alla verifica da parte di terzi prima dell'immissione sul mercato dell'asserzione;

c) il livello di esecuzione.

La Commissione ha il potere di fornire tale valutazione dell'equivalenza e di aggiungere la normativa nuova o riveduta nell'elenco di cui al paragrafo 2 bis (nuovo) del presente articolo quando è garantita almeno l'equivalenza.

Or. en

**Emendamento 231
Pietro Fiocchi**

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1**

Testo della Commissione

Emendamento

(1) **"asserzione ambientale":**
l'asserzione ambientale quale definita

(1) **"dichiarazione ambientale":**
l'asserzione ambientale quale definita

all'articolo 2, lettera o), della direttiva
2005/29/CE;

all'articolo 2, lettera o), della direttiva
2005/29/CE;

Or. it

Emendamento 232
Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "asserzione ambientale esplicita":
l'asserzione ambientale in *forma testuale o*
riportata in un marchio ambientale;

Emendamento

(2) "asserzione ambientale esplicita":
l'asserzione ambientale in *cui la*
specificazione dell'asserzione è fornita in
termini chiari e visibili sullo stesso
supporto o tramite mezzi digitali;

Or. en

Emendamento 233
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "asserzione ambientale esplicita":
l'asserzione ambientale *in forma testuale o*
riportata in un marchio ambientale;

Emendamento

(2) "asserzione ambientale esplicita":
l'asserzione ambientale *in cui le specifiche*
dell'asserzione sono facilmente
comprensibili e chiaramente visibili sul
supporto pertinente o in forma
elettronica;

Or. ro

Emendamento 234
Edina Tóth

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "asserzione ambientale esplicita":
l'asserzione ambientale in forma **testuale** o
riportata in un marchio ambientale;

Emendamento

(2) "asserzione ambientale esplicita":
l'asserzione ambientale **formulata** in forma
**scritta o orale, anche tramite mezzi
audiovisivi**, o riportata in un marchio
ambientale;

Or. en

Emendamento 235
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "asserzione ambientale esplicita":
l'asserzione ambientale in **forma testuale o**
riportata in un marchio ambientale;

Emendamento

(2) "asserzione ambientale esplicita":
l'asserzione ambientale in **cui la
specificazione dell'asserzione è fornita in
termini chiari e visibili sullo stesso
supporto o tramite mezzi digitali e non**
riportata in un marchio ambientale, **che è
possibile sottoporre a verifica sulla base
della sua specificazione**;

Or. en

Emendamento 236
Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "**asserzione** ambientale esplicita":
l'asserzione ambientale in forma testuale o
riportata in un marchio ambientale;

Emendamento

(2) "**dichiarazione** ambientale
esplicita": l'asserzione ambientale in forma
testuale o riportata in un marchio
ambientale;

Or. it

Emendamento 237
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "asserzione ambientale esplicita":
l'asserzione ambientale in forma testuale o
riportata in un marchio ambientale;

Emendamento

(2) "asserzione ambientale esplicita":
l'asserzione ambientale in forma testuale o
riportata in un marchio ambientale **o di
sostenibilità, in un marchio di un sistema
di etichettatura ambientale o che assume
qualsiasi forma di comunicazione da
parte di una persona che svolge un ruolo
commerciale, anche online;**

Or. en

Emendamento 238
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "asserzione ambientale esplicita":
l'asserzione ambientale in forma testuale o
riportata in un marchio ambientale;

Emendamento

(2) "asserzione ambientale esplicita":
l'asserzione ambientale in forma testuale o
riportata in un marchio ambientale. **Le
asserzioni che non sono esclusivamente
ambientali, ma che comprendono, ad
esempio, aspetti sociali o di qualità,
rientrano nell'ambito di applicazione delle
asserzioni ambientali;**

Or. en

Emendamento 239
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "asserzione ambientale esplicita":
l'asserzione ambientale in forma testuale o
riportata in un marchio ambientale;

Emendamento

(2) "asserzione ambientale esplicita":
l'asserzione ambientale in forma testuale o
riportata in un marchio **sostenibile, anche
in un marchio** ambientale;

Or. cs

Emendamento 240

René Repasi

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***(2 bis) Sono vietate le asserzioni, basate
sulla compensazione del carbonio,
secondo cui un prodotto avrebbe un
impatto neutro, ridotto, bilanciato o
positivo sull'ambiente in termini di
emissioni di gas a effetto serra. Le
asserzioni devono riflettere solo gli impatti
ambientali reali di prodotti, servizi e
imprese. In caso di ricorso a meccanismi
di compensazione, questi possono essere
menzionati senza suggerire che essi
alterino o minimizzino l'impatto
ambientale del prodotto, del servizio o
dell'impresa in questione. Deve essere
inclusa una descrizione dettagliata del
meccanismo di compensazione utilizzato;***

Or. en

Emendamento 241

Petros Kokkalis

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) "asserzione di zero emissioni nette" o "asserzione di neutralità climatica": qualsiasi messaggio o rappresentazione non obbligatorio ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale che afferma o implica che un professionista ha bilanciato o si è impegnato a bilanciare le proprie emissioni residue con crediti di carbonio certificati, che sono stati ritirati da assorbimenti di carbonio ad alta durabilità, nel rispetto del principio di parità e della tempistica dello stoccaggio del carbonio;

Or. en

Emendamento 242
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) "asserzione ambientale generica": qualsiasi asserzione ambientale, riportata sul prodotto o al di fuori del prodotto, in cui la specificazione dell'asserzione, quale "ecocompatibile", "sostenibile", "approvvigionamento sostenibile", "eco", "verde", "amico della natura", "ecologico" e "rispettoso dal punto di vista ambientale", non è fondata su prestazioni ambientali di riconosciuta eccellenza pertinenti per l'asserzione;

Or. en

Emendamento 243
Petros Kokkalis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(2 ter) "principio di parità":
compensazione delle emissioni di gas a
effetto serra fossili soltanto restituendo
biossido di carbonio nella geosfera e, per
quanto riguarda le emissioni biogeniche,
soltanto restituendo biossido di carbonio
nella biosfera, al fine di bilanciare in
modo sostenibile i flussi e i cicli di
carbonio del pianeta perseguendo un
obiettivo duraturo di zero emissioni nette;*

Or. en

Emendamento 244

Edina Tóth

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "professionista": il professionista
quale definito all'articolo 2, lettera b), della
direttiva 2005/29/CE;

(3) "professionista": il professionista
quale definito all'articolo 2, lettera b), della
direttiva 2005/29/CE, **ad esclusione delle
cooperative e delle associazioni di
categoria;**

Or. en

Motivazione

Le cooperative e le associazioni di categoria non dovrebbero essere tenute a rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva in quanto l'elevata eterogeneità delle organizzazioni (basate sui membri) non consentirebbe un risultato uniforme. È praticamente impossibile stabilire valutazioni specifiche basate su dati per soggetti diversi con metodi di produzione e catene di approvvigionamento differenti.

Emendamento 245

Dolors Montserrat

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "professionista": il professionista quale definito all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2005/29/CE;

Emendamento

(3) "professionista": il professionista quale definito all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2005/29/CE, ***ad esclusione delle cooperative e delle associazioni di categoria;***

Or. en

Emendamento 246

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) "operatore privato": qualsiasi soggetto che svolge attività economiche all'interno dell'Unione e qualsiasi organizzazione o istituzione senza scopo di lucro distinta dagli enti pubblici;

Or. en

Emendamento 247

Maria Grapini

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) "marchio di sostenibilità": il marchio di sostenibilità quale definito all'articolo 2, lettera r), della direttiva 2005/29/CE;

soppresso

Or. ro

Emendamento 248

Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) "marchio di sostenibilità": il marchio di sostenibilità quale definito all'articolo 2, lettera r), della direttiva 2005/29/CE;

soppresso

Or. en

Emendamento 249
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) "marchio di sostenibilità": il marchio di sostenibilità quale definito all'articolo 2, lettera r), della direttiva 2005/29/CE;

soppresso

Or. en

Emendamento 250
Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale che riguarda esclusivamente o prevalentemente aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista;

soppresso

Or. it

Emendamento 251
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale che riguarda esclusivamente o prevalentemente aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista;

Emendamento

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale **come definito all'articolo 2, lettera r), della direttiva 2005/29/CE**, che riguarda esclusivamente o prevalentemente aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista;

Or. ro

Emendamento 252
Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale che riguarda esclusivamente o prevalentemente aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista;

Emendamento

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale **quale definito all'articolo 2, lettera r), della direttiva 2005/29/CE**, che riguarda esclusivamente o prevalentemente aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista;

Or. en

Emendamento 253
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale che riguarda esclusivamente o **prevalentemente** aspetti ambientali di un

Emendamento

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale che riguarda esclusivamente o **parzialmente** aspetti ambientali di un

prodotto, di un processo o di un professionista;

prodotto, di un processo o di un professionista;

Or. en

Emendamento 254

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva **Articolo 2 – punto 8**

Testo della Commissione

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale che riguarda ***esclusivamente o prevalentemente*** aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista;

Emendamento

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale che riguarda ***uno o più*** aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista;

Or. en

Emendamento 255

Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva **Articolo 2 – punto 8**

Testo della Commissione

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale che riguarda ***esclusivamente o prevalentemente*** aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista;

Emendamento

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale che riguarda ***tutti gli*** aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista;

Or. en

Emendamento 256

Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva **Articolo 2 – punto 8**

Testo della Commissione

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale che riguarda **esclusivamente o prevalentemente** aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista;

Emendamento

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale che riguarda **tutti gli** aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista;

Or. en

Emendamento 257

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione

(12) "catena del valore": tutte le attività e i processi che fanno parte del ciclo di vita di un prodotto o dell'attività di un professionista, **compresa** la rifabbricazione;

Emendamento

(12) "catena del valore": tutte le attività e i processi che fanno parte del ciclo di vita di un prodotto o dell'attività di un professionista, **compresi** la rifabbricazione, **il riutilizzo, il riciclaggio e il fine vita**;

Or. en

Emendamento 258

Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione

(13) "ciclo di vita": l'insieme delle fasi consecutive e collegate della vita del prodotto, **che consistono** nell'acquisizione delle materie prime o nella loro produzione a partire da risorse naturali, nel pretrattamento, nella fabbricazione, nello stoccaggio, nella distribuzione, nell'installazione, nell'uso, nella manutenzione, nella riparazione, nel

Emendamento

(13) "ciclo di vita": l'insieme delle fasi consecutive e collegate della vita del prodotto **diviso in due fasi**:

miglioramento, nel ricondizionamento *e*
nel riutilizzo, e *il* fine vita;

a) "fase 1": consiste nell'acquisizione
delle materie prime o nella loro produzione
a partire da risorse naturali, nel
pretrattamento, nella fabbricazione, nello
stoccaggio *e* nella distribuzione;

b) "fase 2": consiste nell'installazione,
nell'uso, nella manutenzione, nella
riparazione, nel miglioramento, nel
ricondizionamento, nel riutilizzo e *nel* fine
vita;

Or. en

Emendamento 259

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva **Articolo 2 – punto 13**

Testo della Commissione

(13) "ciclo di vita": l'insieme delle fasi consecutive e collegate della vita del prodotto, che consistono nell'acquisizione delle materie prime o nella loro produzione a partire da risorse naturali, nel pretrattamento, nella fabbricazione, nello stoccaggio, nella distribuzione, nell'installazione, nell'uso, nella manutenzione, nella riparazione, nel miglioramento, nel ricondizionamento e nel riutilizzo, e il fine vita;

Emendamento

(13) "ciclo di vita": l'insieme delle fasi consecutive e collegate della vita del prodotto, che consistono nell'acquisizione delle materie prime o nella loro produzione a partire da risorse naturali, nel pretrattamento, nella fabbricazione, nello stoccaggio, *nel trasporto*, nella distribuzione, nell'installazione, nell'uso, nella manutenzione, nella riparazione, nel miglioramento, nel ricondizionamento e nel riutilizzo, e il fine vita;

Or. en

Emendamento 260

Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva **Articolo 2 – punto 15**

Testo della Commissione

(15) "informazioni secondarie": le informazioni basate su fonti diverse da quelle delle informazioni primarie, compresi gli studi compilativi, gli studi tecnici e i brevetti;

Emendamento

(15) "informazioni secondarie": le informazioni basate su fonti diverse da quelle delle informazioni primarie, compresi *il monitoraggio in loco*, gli studi compilativi, gli studi tecnici e i brevetti;

Or. en

Emendamento 261

Emma Wiesner, Andrus Ansip, Ulrike Müller, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) "prove scientifiche ampiamente riconosciute": prove basate su una norma internazionale o nazionale o su un ragionamento scientificamente valido che sono state oggetto di revisione tra pari e pubblicazione o hanno ricevuto un'ampia accettazione all'interno di una comunità scientifica pertinente con comprovate competenze in materia;

Or. en

Emendamento 262

Stanislav Polčák

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, professionisti o gruppi;

(Non concerne la versione italiana)

Or. cs

Emendamento 263

Andreas Schwab, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho, Barbara Thaler

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) *"prestazioni ambientali": le prestazioni di un determinato prodotto o gruppo di prodotti o professionista o settore in relazione agli aspetti ambientali o agli impatti ambientali di detto prodotto o gruppo di prodotti o delle attività di detto professionista o settore;*

soppresso

Or. en

Motivazione

L'introduzione del nuovo termine "prestazioni ambientali" non apporta alcun valore aggiunto. Anche la distinzione tra gli altri due termini successivi non è chiara. La soppressione si applica all'intero testo.

Emendamento 264

Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) "prestazioni ambientali": le prestazioni di un determinato prodotto o gruppo di prodotti o professionista o settore in relazione agli aspetti ambientali o agli impatti ambientali di detto prodotto o gruppo di prodotti o delle attività di detto professionista o settore;

(17) "prestazioni ambientali": le prestazioni *misurabili* di un determinato prodotto o gruppo di prodotti o professionista o settore in relazione agli aspetti ambientali o agli impatti ambientali di detto prodotto o gruppo di prodotti o delle attività di detto professionista o settore;

Or. en

Emendamento 265
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione

(19) "impatto ambientale": qualsiasi alterazione dell'ambiente, positiva o negativa, imputabile in tutto o in parte alle attività di un professionista o di un settore o a un prodotto o gruppo di prodotti durante il suo ciclo di vita.

Emendamento

(19) "impatto ambientale": qualsiasi alterazione ***misurabile*** dell'ambiente, positiva o negativa, imputabile in tutto o in parte alle attività di un professionista o di un settore o a un prodotto o gruppo di prodotti durante il suo ciclo di vita.

Or. en

Emendamento 266
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione

(19) "impatto ambientale": qualsiasi alterazione dell'ambiente, positiva o negativa, imputabile in tutto o in parte alle attività di un professionista o di un settore o a un prodotto o gruppo di prodotti durante il suo ciclo di vita.

Emendamento

(19) "impatto ambientale": qualsiasi alterazione ***misurabile*** dell'ambiente, positiva o negativa, imputabile in tutto o in parte alle attività di un professionista o di un settore o a un prodotto o gruppo di prodotti durante il suo ciclo di vita.

Or. en

Emendamento 267
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) "approccio scientifico ampiamente riconosciuto": prove basate su una norma internazionale o europea o

su un ragionamento o una metodologia scientificamente validi che sono state oggetto di revisione tra pari e pubblicazione o hanno ricevuto un'ampia accettazione all'interno di una comunità scientifica pertinente.

Or. en

Emendamento 268

Maria Grapini

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) *"approccio scientifico ampiamente riconosciuto": prove basate su una norma internazionale o europea o su un ragionamento o una metodologia scientificamente valida, che sono state riviste e pubblicate da altri scienziati o ampiamente accettate all'interno della comunità scientifica di riferimento.*

Or. ro

Emendamento 269

Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) *"prove scientifiche ampiamente riconosciute": prove basate su un ragionamento scientificamente valido che sono state oggetto di revisione tra pari e pubblicazione o hanno ricevuto un'ampia accettazione all'interno di una comunità scientifica pertinente, o sulla base di norme internazionali o europee.*

Emendamento 270

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) "prove scientifiche ampiamente riconosciute": prove basate su norme internazionali o europee o fondate su un ragionamento scientificamente valido che sono state valutate tra pari e pubblicate o che sono ampiamente accettate da una comunità scientifica pertinente.

Emendamento 271

Lara Comi

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione per attestare le asserzioni ambientali esplicite. ***Tale valutazione:***

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione per attestare le asserzioni ambientali esplicite. ***La valutazione delle asserzioni ambientali esplicite relative agli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali dovrà:***

Emendamento 272

Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione per attestare le asserzioni ambientali esplicite. **Tale** valutazione:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione per attestare le asserzioni ambientali esplicite. **La** valutazione **delle asserzioni ambientali esplicite relative agli impatti ambientali, agli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali**:

Or. en

Emendamento 273

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione per attestare le asserzioni ambientali esplicite. **Tale** valutazione:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione per attestare le asserzioni ambientali esplicite. **La** valutazione **delle asserzioni ambientali esplicite relative agli impatti ambientali, agli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali**:

Or. en

Emendamento 274

Maria Grapini

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione per attestare le asserzioni ambientali esplicite. **Tale** valutazione:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione per attestare le asserzioni ambientali esplicite. **La** valutazione **di asserzioni esplicite relative all'impatto**

ambientale, agli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali.

Or. ro

Emendamento 275

Edina Tóth

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché *i professionisti effettuino* una valutazione per attestare *le asserzioni ambientali esplicite*. Tale valutazione:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché *il professionista che formula un'asserzione ambientale esplicita effettui* una valutazione per attestare *tale asserzione*. Tale valutazione:

Or. en

Emendamento 276

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione per attestare le asserzioni ambientali esplicite. Tale valutazione:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione per attestare le asserzioni ambientali esplicite, *tenendo in considerazione la forma in cui saranno esposte*. Tale valutazione:

Or. en

Emendamento 277

Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione per attestare le asserzioni ambientali esplicite. Tale valutazione:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione per attestare le asserzioni ambientali esplicite ***nella forma in cui saranno esposte***. Tale valutazione:

Or. en

Emendamento 278

Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione per attestare le asserzioni ambientali esplicite. Tale valutazione:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti ***legalmente registrati nel paese*** effettuino una valutazione per attestare le asserzioni ambientali esplicite. Tale valutazione:

Or. en

Emendamento 279

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) precisa se l'asserzione si riferisce all'intero prodotto, a una parte di un prodotto o a determinati aspetti di un prodotto, o a tutte le attività di un professionista o a una determinata parte o aspetto di tali attività, a seconda della pertinenza dell'asserzione;

Emendamento

a) precisa se l'asserzione si riferisce all'intero prodotto, a una parte di un prodotto o a determinati aspetti di un prodotto, ***o a una parte del ciclo di vita del prodotto***, o a tutte le attività di un professionista o a una determinata parte o aspetto di tali attività, a seconda della pertinenza dell'asserzione;

Emendamento 280
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) precisa se l'asserzione si riferisce all'intero prodotto, a una parte di un prodotto o a determinati aspetti di un prodotto, o a tutte le attività di un professionista o a una determinata parte o aspetto di tali attività, a seconda della pertinenza dell'asserzione;

Emendamento

a) precisa se l'asserzione si riferisce all'intero prodotto, a una parte di un prodotto o a determinati aspetti di un prodotto, o a tutte le attività di un professionista o a una determinata parte o aspetto di tali attività ***ed è direttamente applicabile al prodotto***, a seconda della pertinenza dell'asserzione;

Or. en

Motivazione

Dal momento che alcuni sistemi di certificazione introducono il concetto di sostenibilità in relazione all'attività di un professionista, ma comportano comunque la possibilità che i contenuti certificati in un prodotto siano pari a zero, è opportuno specificare che, se alcune attività sono certificate a livello generale, significa che l'asserzione è applicabile e pienamente valida per il prodotto, altrimenti non c'è motivo di mostrarla in quanto può solo indurre in errore il consumatore.

Emendamento 281
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) precisa se l'asserzione si riferisce all'intero prodotto, a una parte di un prodotto o a determinati aspetti di un prodotto, o a tutte le attività di un professionista o a una determinata parte o aspetto di tali attività, a seconda della pertinenza dell'asserzione;

Emendamento

a) precisa se l'asserzione si riferisce all'intero prodotto, a una parte di un prodotto o a determinati aspetti ***o parti del ciclo di vita*** di un prodotto, ***o a una parte*** o a tutte le attività di un professionista o a una determinata parte o aspetto di tali attività, a seconda della pertinenza

dell'asserzione;

Or. en

Emendamento 282

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali applicabili;

Emendamento

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali applicabili, ***i cui riferimenti sono stati inclusi nell'allegato I della presente direttiva.***

La Commissione può modificare l'allegato I adottando atti delegati che stabiliscono norme e metodologie riguardanti specifici aspetti ambientali, prestazioni ambientali o impatti ambientali, al fine di garantire che le asserzioni ambientali esplicite conformi a tali norme soddisfino la prescrizione relativa all'attestazione enunciata nell'articolo 3. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18;

Or. en

Emendamento 283

Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle

Emendamento

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali applicabili, ***i cui***

norme internazionali applicabili;

riferimenti sono stati inclusi nell'allegato I della presente direttiva. La Commissione può modificare l'allegato 1 adottando atti delegati che stabiliscono metodologie e norme riguardanti determinate prestazioni ambientali, aspetti ambientali o impatti ambientali al fine di garantire che le asserzioni ambientali esplicite presentate conformemente a tali metodi e norme soddisfino la prescrizione relativa all'attestazione enunciata nell'articolo 3. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18;

Or. en

Emendamento 284

Edina Tóth

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme *internazionali* applicabili;

Emendamento

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, *soggette a revisioni tra pari condotte da esperti qualificati nel settore*, utilizza informazioni accurate e tiene conto *dei metodi e* delle norme applicabili *ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012;*

Or. en

Emendamento 285

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza

Emendamento

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza

informazioni accurate *e tiene conto delle* norme internazionali *applicabili*;

informazioni accurate *o* norme *dell'Unione, nazionali o* internazionali, *i cui riferimenti sono stati inseriti nella banca dati a norma dell'articolo 10, paragrafo 9 bis*;

Or. en

Emendamento 286

Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen, Andrus Ansip

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali applicabili;

Emendamento

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali applicabili, *quali l'impronta ambientale (di prodotto e di organizzazione) sulla base delle PEFCR o delle OEFSR*;

Or. en

Emendamento 287

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza informazioni accurate e tiene conto *delle norme internazionali applicabili*;

Emendamento

b) si basa su prove scientifiche *solide*, ampiamente riconosciute, *verificabili e indipendenti*, utilizza informazioni accurate *e complete* e tiene conto *dei risultati e dei metodi scientifici aggiornati*;

Or. en

Emendamento 288
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali applicabili;

Emendamento

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute **che riflettono pienamente lo stato attuale delle conoscenze**, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali applicabili;

Or. cs

Emendamento 289
Petros Kokkalis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza informazioni accurate **e tiene conto delle norme internazionali applicabili**;

Emendamento

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute **e indipendenti, soggette a revisioni tra pari condotte da esperti qualificati del settore e** utilizza informazioni **complete**, accurate **e aggiornate**;

Or. en

Emendamento 290
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, **utilizza informazioni accurate e tiene conto delle**

Emendamento

b) si basa su prove scientifiche **solide, indipendenti, verificabili e** ampiamente riconosciute **che tengono conto dei**

norme internazionali applicabili;

risultati e dei metodi scientifici aggiornati;

Or. en

Emendamento 291

Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali applicabili;

Emendamento

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute **e soggette a revisioni tra pari**, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali applicabili;

Or. en

Emendamento 292

Lara Comi

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) si basa su **prove scientifiche** ampiamente **riconosciute**, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali applicabili;

Emendamento

b) si basa su **approcci scientifici** ampiamente **riconosciuti**, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali **o europee** applicabili;

Or. it

Emendamento 293

Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) si basa su *prove scientifiche* ampiamente *riconosciute*, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali applicabili;

b) si basa su *approcci scientifici* ampiamente *riconosciuti*, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali *o europee* applicabili;

Or. en

Emendamento 294
Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) include le informazioni primarie a disposizione del professionista per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione; oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e b bis), la valutazione delle asserzioni ambientali esplicite relative a un impatto ambientale o alle prestazioni ambientali connesse a un impatto ambientale:

Or. en

Emendamento 295
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) includere le informazioni primarie a disposizione dell'operatore economico sugli impatti ambientali, sugli aspetti ambientali o sulle prestazioni ambientali oggetto dell'indicazione;

Or. it

Emendamento 296
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) include le informazioni primarie a disposizione del professionista concernenti gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione;

Or. ro

Emendamento 297
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) dimostra che gli impatti ambientali, ***gli aspetti ambientali*** o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita;

c) dimostra che gli impatti ambientali ***e*** le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita ***come definito nella norma ISO 14001***;

Or. it

Emendamento 298
Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) dimostra che gli impatti ambientali, ***gli aspetti ambientali*** o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione sono significativi dal punto di vista del ciclo di

c) dimostra che gli impatti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita, ***come definito***

vita;

nella norma ISO 14001;

Or. en

Emendamento 299

Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) dimostra che gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita;

Emendamento

c) dimostra che gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita *e del mercato e, per le asserzioni relative ai professionisti, da un punto di vista puramente commerciale, anche per quanto riguarda gli aspetti o gli impatti ambientali che non sono affrontati da metodi di valutazione del ciclo di vita, o lo sono solo in misura limitata;*

Or. en

Emendamento 300

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) dimostra che gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita;

Emendamento

c) dimostra che gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita *e, per le asserzioni relative a un professionista, tiene conto delle attività complessive del professionista;*

Or. en

Emendamento 301
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) dimostra che gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita;

Emendamento

c) ***per le asserzioni relative all'impatto ambientale di un prodotto durante il ciclo di vita***, dimostra che gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita;

Or. en

Emendamento 302
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) dimostra che gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita;

Emendamento

c) dimostra che gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita, ***quando tale punto di vista è applicabile per attestare l'asserzione***;

Or. en

Emendamento 303
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) dimostra che gli impatti ambientali,

Emendamento

c) dimostra che gli impatti ambientali,

gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita;

gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita *come definito nella norma ISO 14001*;

Or. ro

Emendamento 304
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) dimostra che il prodotto, il servizio o il professionista non causano danni significativi all'ambiente, anche se il prodotto o servizio presenta altri benefici ambientali su cui si basa l'asserzione.

Or. en

Emendamento 305
Andreas Schwab, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho, Barbara Thaler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto di tutti gli aspetti ambientali o impatti ambientali significativi ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali;

soppresso

Or. en

Emendamento 306
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto **di tutti gli** aspetti ambientali o impatti ambientali significativi **ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali**;

Emendamento

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto **anche degli** aspetti ambientali o impatti ambientali significativi **dal punto di vista del ciclo di vita, come definito nella norma ISO 14001**;

Or. ro

Emendamento 307
Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto di **tutti gli** aspetti ambientali o impatti ambientali significativi **ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali**;

Emendamento

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto **altresì** di aspetti ambientali o impatti ambientali significativi, **anche dal punto di vista del ciclo di vita come definito nella norma ISO 14001**;

Or. en

Emendamento 308
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto **di tutti gli** aspetti ambientali o impatti ambientali **significativi ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali**;

Emendamento

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto **anche degli** aspetti ambientali o impatti ambientali **dal punto di vista del ciclo di vita come definito nella norma ISO14001**;

Emendamento 309

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto di tutti gli aspetti ambientali o impatti ambientali significativi ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali;

Emendamento

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto di tutti gli aspetti ambientali o impatti ambientali ***oggetto dell'asserzione che sono*** significativi ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali, ***compresi gli aspetti ambientali o gli impatti ambientali che non sono affrontati da metodi di valutazione del ciclo di vita, o lo sono solo in misura limitata. Sono considerati almeno gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sull'economia circolare, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;***

Or. en

Emendamento 310

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto di tutti gli aspetti ambientali o impatti ambientali significativi ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali;

Emendamento

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto di tutti gli aspetti ambientali o impatti ambientali significativi ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali ***o dal punto di vista del ciclo di vita come definito nella norma***

Emendamento 311
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto di tutti gli aspetti ambientali o impatti ambientali significativi ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali;

Emendamento

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto di tutti gli aspetti ambientali o impatti ambientali **oggetto di un'asserzione che sono** significativi ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali;

Emendamento 312
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) *dimostra che l'asserzione non è equivalente a obblighi di legge previsti per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti o per i professionisti del settore;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 313
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) dimostra che l'asserzione non è equivalente a obblighi di legge previsti per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti o per i professionisti del settore;

soppresso

Or. ro

Emendamento 314

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) dimostra che l'asserzione non è equivalente a obblighi di legge previsti per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti o per i professionisti del settore;

soppresso

Or. en

Emendamento 315

Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) dimostra che l'asserzione non è equivalente a obblighi di legge previsti per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti o per i professionisti del settore;

soppresso

Or. en

Emendamento 316

Stanislav Polčák

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) dimostra che l'asserzione non è **equivalente a** obblighi di legge previsti per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti o per i professionisti del settore;

Emendamento

e) dimostra che l'asserzione non **riflette pienamente gli** obblighi di legge previsti per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti o per i professionisti del settore;

Or. cs

Emendamento 317

Lara Comi

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) **fornisce informazioni che indichino se il prodotto o il professionista oggetto dell'asserzione ottiene risultati significativamente migliori per quanto riguarda gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione rispetto ai prodotti del gruppo di prodotti interessato o ai professionisti del settore interessato;**

Emendamento

soppresso

Or. it

Emendamento 318

Andreas Schwab, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho, Barbara Thaler

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) **fornisce informazioni che indichino se il prodotto o il professionista oggetto dell'asserzione ottiene risultati significativamente migliori per quanto**

Emendamento

soppresso

riguarda gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione rispetto ai prodotti del gruppo di prodotti interessato o ai professionisti del settore interessato;

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 4 - asserzioni ambientali esplicite comparative.

Emendamento 319
Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) fornisce informazioni che indichino se il prodotto o il professionista oggetto dell'asserzione ottiene risultati significativamente migliori per quanto riguarda gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione rispetto ai prodotti del gruppo di prodotti interessato o ai professionisti del settore interessato;

soppresso

Or. en

Emendamento 320
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) fornisce informazioni che indichino se il prodotto o il professionista oggetto dell'asserzione ottiene risultati significativamente migliori per quanto riguarda gli impatti ambientali, gli aspetti

soppresso

*ambientali o le prestazioni ambientali
oggetto dell'asserzione rispetto ai prodotti
del gruppo di prodotti interessato o ai
professionisti del settore interessato;*

Or. en

Emendamento 321

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

*f) fornisce informazioni che
indichino se il prodotto o il professionista
oggetto dell'asserzione ottiene risultati
significativamente migliori per quanto
riguarda gli impatti ambientali, gli aspetti
ambientali o le prestazioni ambientali
oggetto dell'asserzione rispetto ai prodotti
del gruppo di prodotti interessato o ai
professionisti del settore interessato;*

soppresso

Or. en

Emendamento 322

Stanislav Polčák

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

*f) fornisce informazioni che
indichino se il prodotto o il professionista
oggetto dell'asserzione ottiene risultati
significativamente migliori per quanto
riguarda gli impatti ambientali, gli aspetti
ambientali o le prestazioni ambientali
oggetto dell'asserzione rispetto ai prodotti
del gruppo di prodotti interessato o ai
professionisti del settore interessato;*

soppresso

Emendamento 323
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) fornisce informazioni che **indichino** se il prodotto o il professionista oggetto dell'asserzione ottiene risultati significativamente migliori per quanto riguarda gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione rispetto ai prodotti del gruppo di prodotti interessato **o ai professionisti del settore interessato**;

Emendamento

f) **dimostra e** fornisce informazioni **del fatto** che il prodotto o il professionista oggetto dell'asserzione ottiene risultati significativamente migliori per quanto riguarda gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione rispetto ai prodotti del gruppo di prodotti interessato;

Or. en

Motivazione

Nella pratica tra imprese è più importante indicare se il professionista nel complesso ottiene risultati migliori, mentre nella pratica commerciale tra imprese e consumatori è il prodotto stesso ad avere maggiore rilevanza. Se solo un'altra gamma di prodotti di un professionista sta migliorando le prestazioni ambientali allora il marchio non dovrebbe essere apposto sul prodotto per il quale l'asserzione non è vera.

Emendamento 324
Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) **valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse**

Emendamento

soppresso

idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

Or. it

Emendamento 325
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, **aspetti ambientali** o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

Emendamento

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali **e le** prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi. **Per gli impatti per i quali non esistono indicatori scientifici ampiamente riconosciuti, il professionista che presenta il reclamo fornisce una valutazione qualitativa per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1;**

Or. it

Emendamento 326
Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, **aspetti ambientali** o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno

Emendamento

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti

significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi. ***Per gli impatti per i quali non esistono indicatori scientifici ampiamente riconosciuti, il professionista che presenta l'asserzione fornisce una valutazione qualitativa per conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 1;***

Or. en

Emendamento 327

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti ***un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;***

Emendamento

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti ***effetti incrociati, tenendo conto dell'ambiente nel suo complesso;***

Or. en

Emendamento 328

Maria Grapini

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, **aspetti ambientali** o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi. **Il professionista che presenta l'asserzione deve fornire una valutazione qualitativa in conformità delle prescrizioni di cui al paragrafo 1;**

Or. ro

Emendamento 329

René Repasi

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

Emendamento

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali, **tra cui** sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi; **in caso affermativo, la pubblicità dell'asserzione non è consentita;**

Or. en

Emendamento 330

Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

Emendamento

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici **e sull'adattamento ad essi**, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi **e sul loro funzionamento**;

Or. en

Emendamento 331

Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

Emendamento

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali **pertinenti e scientificamente comprovati** sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

Or. en

Emendamento 332

Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélie Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – settimo trattino

Testo della Commissione

- valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

Emendamento

- valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere **e la salute pubblica, sul benessere** degli animali e sugli ecosistemi;

Or. fr

Emendamento 333
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

Emendamento

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo **e scientificamente comprovato** per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

Or. en

Emendamento 334

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) *valuta se* il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione **comporti un danno significativo** per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

Emendamento

g) **dimostra che** il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione **non comporta alcun** danno per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

Or. en

Emendamento 335
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporta **un danno significativo per gli** impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

Emendamento

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporta **anche** impatti ambientali **negativi** sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

Or. cs

Emendamento 336

Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno **significativo** per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

Emendamento

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

Or. en

Emendamento 337
Edina Tóth

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, **sul benessere degli animali** e sugli ecosistemi;

Emendamento

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità e sugli ecosistemi;

Or. en

Motivazione

La direttiva sulle asserzioni ambientali dovrebbe riguardare solo asserzioni ambientali esplicite. Altri aspetti non ambientali non dovrebbero figurare in tali asserzioni o nella loro

motivazione, in quanto l'esercizio di bilanciamento dovrebbe avvenire a livello di strategia politica e legislativa. Inoltre, se gli agricoltori hanno già dimostrato il rispetto della legislazione in materia di benessere degli animali non dovrebbe essere chiesto loro di passare a un secondo livello di controllo.

Emendamento 338
Dolors Montserrat

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, **sul benessere degli animali** e sugli ecosistemi;

Emendamento

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità e sugli ecosistemi;

Or. en

Emendamento 339
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) non si basa su alcun sistema di compensazione, tra cui l'"insetting", per dimostrare gli impatti e le prestazioni ambientali di un prodotto, di aspetti di un prodotto o di attività del professionista, o in qualità di strumento per conseguire le future prestazioni ambientali di un prodotto, di aspetti di un prodotto o di attività del professionista;

Emendamento 340
Cyrus Engerer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) *distingue eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dalle emissioni di gas a effetto serra comunicate come informazioni ambientali supplementari, specifica se tali compensazioni si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni e descrive in che modo le compensazioni utilizzate sono di elevata integrità e contabilizzate correttamente per riflettere l'impatto sul clima dichiarato;*

Emendamento

h) *fornisce informazioni per dimostrare che nessuna compensazione delle emissioni di gas a effetto serra è utilizzata per l'asserzione;*

Emendamento 341
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) *distingue eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dalle emissioni di gas a effetto serra comunicate come informazioni ambientali supplementari, specifica se tali compensazioni si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni e descrive in che modo le compensazioni utilizzate sono di elevata integrità e contabilizzate correttamente per riflettere l'impatto sul clima dichiarato;*

Emendamento

h) *fornisce informazioni per dimostrare che nessuna compensazione delle emissioni di gas a effetto serra è utilizzata per l'asserzione;*

Emendamento 342

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) *distingue eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dalle emissioni di gas a effetto serra comunicate come informazioni ambientali supplementari, specifica se tali compensazioni si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni e descrive in che modo le compensazioni utilizzate sono di elevata integrità e contabilizzate correttamente per riflettere l'impatto sul clima dichiarato;*

Emendamento

h) *è trasparente nella valutazione degli impatti ambientali e delle prestazioni ambientali dei prodotti e delle attività dei professionisti, senza nascondere gli impatti reali o cercare di ridurli o compensarli mediante un contributo finanziario a progetti esterni;*

Or. en

Emendamento 343

René Repasi

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) *distingue eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dalle emissioni di gas a effetto serra comunicate come informazioni ambientali supplementari, specifica se tali compensazioni si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni e descrive in che modo le compensazioni utilizzate sono di elevata integrità e contabilizzate correttamente per riflettere l'impatto sul clima dichiarato;*

Emendamento

h) *distingue eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dalle emissioni di gas a effetto serra comunicate come informazioni ambientali supplementari, senza suggerire che esse alterino o minimizzino l'impatto ambientale del prodotto, del servizio o dell'impresa in questione, ma includendo tuttavia una descrizione dettagliata del meccanismo di compensazione utilizzato;*

Or. en

Emendamento 344
Petros Kokkalis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) distingue eventuali **compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dalle** emissioni di gas a effetto serra **comunicate** come informazioni ambientali supplementari, specifica se tali **compensazioni** si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni e descrive in che modo **le compensazioni utilizzate** sono di elevata integrità e **contabilizzate** correttamente per riflettere l'impatto sul clima dichiarato;

Emendamento

h) distingue eventuali emissioni di gas a effetto serra **dai crediti di carbonio comunicati** come informazioni ambientali supplementari, specifica se tali **crediti** si riferiscono **all'eliminazione**, a riduzioni o assorbimenti delle emissioni e descrive in che modo **i crediti di carbonio utilizzati** sono di elevata integrità e **contabilizzati** correttamente per riflettere l'impatto sul clima dichiarato;

Or. en

Emendamento 345
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) distingue **eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dalle emissioni di gas a effetto serra comunicate** come informazioni ambientali supplementari, specifica se tali **compensazioni** si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni e descrive in che modo **le compensazioni utilizzate** sono di elevata integrità e **contabilizzate** correttamente per riflettere l'impatto sul clima dichiarato;

Emendamento

h) **non si basa su alcuna "compensazione" per prodotti, professionisti o come mezzo per conseguire prestazioni ambientali future e** distingue **i contributi finanziari ai progetti ambientali dall'impatto climatico o ambientale del prodotto o del professionista** come informazioni ambientali supplementari. **Tale valutazione** specifica **inoltre** se tali **contributi** si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni **o degli impatti** e descrive in che modo **i progetti utilizzati** sono di elevata integrità e **contabilizzati** correttamente per riflettere l'impatto sul clima dichiarato.

Emendamento 346
Edina Tóth

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) distingue eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dalle emissioni di gas a effetto serra **comunicate** come informazioni ambientali supplementari, specifica se tali compensazioni si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni e descrive in che modo le compensazioni utilizzate sono di elevata integrità e contabilizzate correttamente per riflettere l'impatto sul clima dichiarato;

Emendamento

h) distingue eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dalle emissioni di gas a effetto serra, **nonché gli obiettivi di riduzione delle emissioni e i piani di mitigazione, comunicati** come informazioni ambientali supplementari, specifica se tali compensazioni si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni e descrive in che modo le compensazioni utilizzate sono di elevata integrità e contabilizzate correttamente per riflettere l'impatto sul clima dichiarato;

Emendamento 347
Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) distingue eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dalle emissioni di gas a effetto serra comunicate come informazioni ambientali supplementari, specifica se tali compensazioni si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni e descrive in che modo le compensazioni utilizzate sono di elevata integrità e contabilizzate correttamente per riflettere l'impatto sul clima dichiarato;

Emendamento

h) distingue eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dalle emissioni di gas a effetto serra comunicate come informazioni ambientali supplementari, specifica se tali compensazioni si riferiscono **all'eliminazione**, a riduzioni o assorbimenti delle emissioni e descrive in che modo le compensazioni utilizzate sono di elevata integrità e contabilizzate correttamente per riflettere l'impatto sul

clima dichiarato;

Or. en

Emendamento 348
Petros Kokkalis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) garantisce che, per le asserzioni di zero emissioni nette o di neutralità climatica, solo le emissioni residue siano bilanciate con crediti di assorbimento del carbonio certificati nell'ambito del quadro di certificazione per gli assorbimenti di carbonio, nel rispetto del principio di parità, indicando la quota di emissioni residue rispetto alle emissioni totali, la quota di emissioni biogeniche e fossili rispetto a tali emissioni residue, nonché la quantità e il mezzo di stoccaggio (geochimico o biologico) dei crediti di assorbimento del carbonio certificati che sono stati ritirati per bilanciare le emissioni residue; fornisce i certificati pertinenti e le informazioni supplementari in essi contenute; dimostra che i crediti utilizzati per compensare le emissioni residue sono opportunamente ritirati dal registro dell'Unione sviluppato nell'ambito del quadro di certificazione per gli assorbimenti di carbonio;

Or. en

Emendamento 349
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) vieta ai prodotti contenenti sostanze pericolose di presentare asserzioni ambientali, a meno che non sia comprovato che l'uso di tali prodotti è essenziale per la società e che essi non possano essere fabbricati senza tali sostanze pericolose;

Or. en

Emendamento 350

René Repasi

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h ter) tiene conto degli aspetti sociali e garantisce che termini ambigui come "equo" o "sostenibile", che ai sensi dell'articolo 2, lettera r), della direttiva 2005/29/CE possono anche riferirsi alla sostenibilità sociale o all'equità sociale, siano utilizzati solo per prodotti o da professionisti per i quali il termine è appropriato per motivi sia ambientali che sociali;

Or. en

Emendamento 351

Lara Comi

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) include le informazioni primarie a disposizione del professionista per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto

soppresso

dell'asserzione;

Or. it

Emendamento 352

Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) include le informazioni primarie a disposizione del professionista per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione; **soppresso**

Or. en

Emendamento 353

Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) include le informazioni primarie a disposizione del professionista per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione; **soppresso**

Or. en

Emendamento 354

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) include le informazioni primarie **a disposizione del professionista** per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione;

Emendamento

i) include le informazioni primarie per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione;

Or. en

Emendamento 355

Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) include le informazioni primarie **a disposizione del professionista** per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione;

Emendamento

i) include **tutte** le informazioni primarie per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione;

Or. en

Motivazione

Le informazioni primarie sono raccolte dal professionista e pertanto dovrebbero essere note e a loro disposizione.

Emendamento 356

Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) include le informazioni primarie a disposizione del professionista per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione;

Emendamento

i) include le informazioni primarie a disposizione del professionista per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione. ***Sono incluse informazioni primarie per gli aspetti ambientali che contribuiscono in modo significativo alle***

prestazioni ambientali di un prodotto o di un professionista, in particolare la composizione del prodotto, i processi, i materiali e l'energia utilizzati nella produzione, le emissioni derivanti dai processi, l'impatto sulle risorse biotiche, l'uso del prodotto, la sua durabilità, la riparabilità e gli aspetti di fine vita.

Or. en

Emendamento 357

Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen, Andrus Ansip

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) include le informazioni primarie a disposizione del professionista per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione;

Emendamento

i) include le informazioni primarie a disposizione ***per un prodotto o a disposizione*** del professionista per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione;

Or. en

Motivazione

L'uso di dati primari come quelli raccolti da un produttore o da un'impresa dovrebbe essere consentito nell'ambito di un'asserzione o di un sistema di etichettatura.